

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

# FISCALITÀ & COMMERCIO INTERNAZIONALE

Direzione scientifica: Marco Piazza e Carlo Garbarino

2025

1


- La rilevanza ai fini del transfer pricing dei finanziamenti infruttiferi alla luce della recente giurisprudenza di legittimità
- Servizi tecnici e credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: panorama e punti aperti
- La tassazione sul dispendio o globale Svizzera
- Registro titolare effettivo negli Stati Uniti. Una nuova compliance per le imprese

## SCHEDA PAESE

- Regno Unito

## PROCEDURE

- Recupero delle imposte liquidate all'estero su redditi verso persone fisiche in Italia: la giurisprudenza fa la corsa, le norme, e l'Amministrazione, arrancano! Qualcuno è discriminato?
- Fattispecie ed imposte disciplinate dall'art. 13 del Modello di Convenzione OECD: i capital gains



# INTELLIGENZA ARTIFICIALE, EVOLUZIONE DIGITALE E DIRITTO



## NAVIGARE L'EUROPEAN AI ACT

A cura di: **AIRIA Associazione per la Regolazione dell'Intelligenza Artificiale**


Fornisce un'analisi **approfondita** dell'AI Act, guidando i lettori attraverso le sue **complessità** e le sue **implicazioni**.



## INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BLOCKCHAIN E CRIPTOVALUTE

**Fulvio Sarzana  
di S. Ippolito,  
Massimiliano Nicotra**

Una guida alla scoperta della **AI**, della **Blockchain**, delle **cripto-attività** e del loro impatto nel **mondo finanziario**.



## SICUREZZA INFORMATICA

**Francesco Paolo Micozzi**

Offre una panoramica completa e approfondita sugli aspetti della **sicurezza informatica** e sulle più recenti normative in materia, con un focus specifico sulla **Direttiva NIS 2** e la **Legge n. 90 del luglio 2024**.



## DIRITTO DEL FINTECH

A cura di: **Marco Cian,  
Claudia Sandei**

Esamina i diversi fenomeni derivanti dall'**applicazione delle nuove tecnologie** alle **attività**, ai **servizi** e ai **prodotti finanziari**.

## Fiscalità finanziaria

**Servizi tecnici e credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero:  
panorama e punti aperti***di Andrea Porcarelli, Giuseppe Fortunato, Alessandro Di Stefano e Chiara Bardoscia***5**

## Transfer pricing

**La rilevanza ai fini del transfer pricing dei finanziamenti infruttiferi alla luce  
della recente giurisprudenza di legittimità***di Marco Bargagli e Alberta Gavasso***17**

## Transfer pricing

**Illegittimo l'accertamento con prova del contribuente per l'identità delle questioni  
e presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità***di Antonio Veneruso***27**

## Scambi internazionali di beni e di servizi

**Trasferimenti di aziende tra soggetti non residenti con beni localizzati in Italia - IVA  
e imposta di registro***di Anselmo Martellotta e Federica Spadaccini***33**

## Strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione

**Brand Compliance nei processi di internazionalizzazione***di Gaetano Mongelli***42**

## Paesi e mercati

**La tassazione sul dispendio o globale Svizzera***di Giovanni Turri***50**

## Procedure

**Recupero delle imposte liquidate all'estero su redditi verso persone fisiche in Italia:  
la giurisprudenza fa la corsa, le norme, e l'Amministrazione, arrancano! Qualcuno  
è discriminato?***di Alberto Crosti e Stefano Vignoli***77****Fattispecie ed imposte disciplinate dall'art. 13 del Modello di Convenzione OECD:  
i capital gains***di Stefano Palestini***91**

# Sommario

---

---

## Rischio Paese

### Scheda finanziaria: Regno Unito

*di Giulio Cainelli*

**102**

### Scheda macroeconomica: Regno Unito

*di Giulio Cainelli*

**108**

### Scheda fiscale: Regno Unito

A cura di **Fisco**  
RIVISTA TELEMATICA **Oggi**

**112**

---

## Interpelli

### Interpelli novembre

**117**

---

## Dall'Estero

a cura di **Fisco**  
RIVISTA TELEMATICA **Oggi** Agenzia delle entrate  
e di Studio Pavia e Ansaldo

**119**

# Servizi tecnici e credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: panorama e punti aperti

di **Andrea Porcarelli, Giuseppe Fortunato, Alessandro Di Stefano e Chiara Bardoscia**

## L'approfondimento

L'individuazione del trattamento riservato ai servizi tecnici, all'interno del network convenzionale italiano non è sempre immediata ed agevole richiedendo, pertanto, l'analisi puntuale delle (potenzialmente molteplici) previsioni applicabili contenute all'interno dei rispettivi trattati. D'altronde, una definizione generale manca per quanto attiene i servizi tecnici sia all'interno del Modello di Convenzione OCSE che nel Modello di Convenzione ONU. Pertanto, qualora un contribuente italiano presti servizi ad una controparte non residente soffrendo una ritenuta alla fonte, la possibilità di beneficiare del credito per le imposte estere necessita di un'analisi caso per caso.

## Il credito per le imposte estere

Allo scopo di fornire un rimedio alla doppia imposizione internazionale che si genera quando sia lo Stato della fonte (in base al principio di territorialità) sia lo Stato di residenza (in base al principio di tassazione su base mondiale) esercitano il proprio potere impositivo, il Modello OCSE di Convenzione prevede due

meccanismi di risoluzione: **l'esenzione (art. 23A) e il credito (art. 23B).**

L'ordinamento fiscale italiano ha adottato lo strumento del credito d'imposta. In particolare, l'art. 165 del T.U.I.R. al comma 1 prevede: "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta (...)".

In linea generale, tale previsione riconosce un credito d'imposta al soggetto fiscalmente residente in Italia ogni qualvolta: (i) abbia prodotto un reddito in una giurisdizione estera<sup>1</sup>, (ii) tale reddito abbia concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia e (iii) nella giurisdizione estera siano state assolte imposte a titolo definitivo su tale reddito.

Rinviando successivamente in merito al primo presupposto (produzione del reddito all'estero), in relazione al secondo presupposto si rammenta che le fattispecie in cui la tassazione in Italia del reddito estero si realizza mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o mediante

### Nota:

<sup>1</sup> Nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, il legislatore fiscale italiano ha adottato il metodo *per country limitation*, prevedendo che il credito per le imposte estere debba essere calcolato separatamente per ciascuno Stato (art. 165, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, "T.U.I.R.").

**Andrea Porcarelli** - PwC TLS Avvocati e Commercialisti  
**Giuseppe Fortunato** - PwC TLS Avvocati e Commercialisti  
**Alessandro Di Stefano** - PwC TLS Avvocati e Commercialisti  
**Chiara Bardoscia** - PwC TLS Avvocati e Commercialisti

imposta sostitutiva sono state considerate escluse - a lungo indiscriminatamente - dall'ambito oggettivo di applicazione della norma, per l'assenza in tali ipotesi di una inclusione del reddito estero nel reddito complessivo<sup>2</sup>.

Con riferimento, invece, alle imposte estere, il credito è riconosciuto, in base alla normativa domestica, per le imposte sui redditi assolute all'estero (o imposte aventi natura analoga), mentre la "definitività" del prelievo estero coincide con

l'"irripetibilità" dell'imposta, ossia con la circostanza che essa non sia più suscettibile di modificazione a favore del contribuente<sup>3</sup>.

La detrazione per le imposte estere soggiace infine, in base alla normativa domestica, a due distinti limiti<sup>4</sup> e deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui "appartiene" il reddito prodotto all'estero al quale la detrazione si riferisce, sempre che il pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera sia avvenuto prima della presentazione della dichiarazione<sup>5</sup>.

Nel caso in cui un Trattato contro la doppia imposizione sia stato concluso tra l'Italia e lo Stato della fonte, le disposizioni di matrice domestica devono essere coordinate con le disposizioni convenzionali, in quanto norme speciali. Da ciò discende, a titolo di esempio, che, per valutare se il presupposto della concorrenza del reddito estero al reddito complessivo è integrato, si debba tenere conto delle previsioni contenute nel trattato applicabile<sup>6</sup> e, che, per valutare se le imposte estere possano ritenersi qualificate ai fini della spettanza del credito, sia sufficiente verificare che le stesse rientrino nell'oggetto del trattato<sup>7</sup>.

## Note:

<sup>2</sup> Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di cassazione, la quale ha ritenuto che il concorso del reddito estero al reddito complessivo può dirsi integrato, in determinati casi, nelle ipotesi in cui la tassazione in Italia del reddito estero mediante ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva avvenga in via obbligatoria. Il riferimento è alla sentenza della Corte di cassazione n. 25698 del 1° settembre 2022 (sul ricorso avverso la sentenza n. 457/2022 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 22 marzo 2022), in cui è stato ritenuto soddisfatto il presupposto di cui si discute sulla base della formulazione letterale dell'art. 23 della Convenzione applicabile (Convenzione Italia-Stati Uniti d'America). Nel caso di specie, il riferimento era all'art. 23 del Trattato contro la doppia imposizione tra Italia e Stati Uniti, secondo cui "nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta **su richiesta del beneficiario** di detto reddito in base alla legislazione italiana" (paragrafo 3) (enfasi aggiunta). In tale sentenza la Corte di cassazione ha inoltre statuito il seguente principio di diritto: "(...) qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta - come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante imposta sostitutiva, (...) - avvenga non su richiesta del beneficiario d[el] reddito" ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti d'America) si deve considerare detraibile. Ciò in quanto, l'interpretazione conforme della locuzione "**anche su richiesta del contribuente**, che figura nel testo di vari accordi internazionali (...), conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta - non solo nei casi in cui l'assoggettamento dell'elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana - lo ha previsto espressamente."(enfasi aggiunta). Lo stesso principio di diritto è stato ribadito all'interno della sentenza della Corte di cassazione n. 10204 del 16 aprile 2014. Ad oggi, anche la giurisprudenza di merito si sta adeguando al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione: si veda in proposito la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena sentenza n. 68/1/2024 del 11 aprile 2024, n. 68/1/2024.

<sup>3</sup> Cfr. circolare n. 50/E del 12 giugno 2002 e circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

<sup>4</sup> Ci si riferisce in particolare al (i) "limite soggettivo" previsto dall'art. 165, comma 1 del T.U.I.R. in base al quale l'imposta estera è ammessa in detrazione dall'imposta sul reddito complessivo nei limiti della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo, e al (ii) "limite oggettivo", previsto dall'art. 165, comma 10 del T.U.I.R., ancorato al presupposto del concorso del reddito estero al reddito complessivo. Tale limite richiede, nell'ipotesi in cui il reddito estero abbia concorso solo parzialmente alla formazione del reddito imponibile, che l'imposta estera sia previamente "falcidiata" in misura corrispondente. Cfr. M. Gusmeroli, "Credito per le imposte estere", in AA.VV., D. Avolio (a cura di), *Fiscalità internazionale e dei gruppi*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021.

<sup>5</sup> Circolare n.9/E del 5 marzo 2015, par. 3.3.

<sup>6</sup> Cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 25698 del 1° settembre 2022.

<sup>7</sup> Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, par. 2.3.

## Il concetto di reddito prodotto all'estero ai sensi della normativa domestica

In base all'art. 165, comma 2 del T.U.I.R. "I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato". L'art. 23 del T.U.I.R., rubricato "Applicazione dell'imposta ai non residenti", elenca i criteri in base a cui un reddito è considerato prodotto in Italia da un soggetto non residente. Ne consegue che l'art. 165, comma 2 del T.U.I.R. adotta, come metodo per individuare i redditi prodotti all'estero da un soggetto residente, la c.d. lettura a specchio dell'art. 23 richiedendo l'utilizzo *a contrario* dei criteri in esso definiti.

Sul punto merita rilevare che, per i soggetti non residenti, non trova applicazione il c.d. fattore unificante della commercialità, in base al quale, ai sensi dell'art. 81 del T.U.I.R., il reddito prodotto dalle società e dagli enti commerciali residenti, da qualsiasi fonte provenga, si qualifica come reddito d'impresa.

Con riferimento ai soggetti non residenti trova bensì applicazione l'art. 151 del T.U.I.R. secondo cui:

- (i) il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti è formato soltanto dai redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato<sup>8</sup> individuati ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R. determinati secondo le disposizioni del Titolo I del T.U.I.R. (c.d. principio del trattamento isolato dei redditi)<sup>9</sup>;
- (ii) ai redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio italiano mediante stabili organizzazioni (considerati prodotti in Italia ex art. 23, comma 1, lett. e, del T.U.I.R.) si applica l'art.

152, comma 1 del T.U.I.R., in base al quale "il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili e secondo le disposizioni della Sezione I, Capo II, Titolo II" del T.U.I.R.

Posto dunque che i redditi delle imprese non residenti sono assoggettati ad imposizione in Italia in base alla specifica categoria reddituale a cui appartengono, ai fini dell'art. 165 del T.U.I.R., il principio del trattamento isolato dei redditi è applicabile, simmetricamente, anche ai redditi prodotti all'estero dalle imprese residenti<sup>10</sup>.

Occorrerà pertanto dapprima qualificare la tipologia del reddito conseguito dal soggetto residente (quindi senza che trovi applicazione il fattore unificante della commercialità, al pari di quanto avviene nei confronti delle imprese non residenti) e successivamente indagare se tale reddito possa considerarsi prodotto all'estero, applicando a specchio i criteri di cui all'art. 23 del T.U.I.R.

Orbene, ai fini della disciplina del credito d'imposta estero, laddove un'impresa residente svolga servizi nei confronti di un soggetto non residente, il reddito derivante potrebbe essere ricondotto, in linea di principio, alla categoria dei redditi d'impresa o a quella dei redditi diversi. Siffatti redditi, in assenza di una convenzione applicabile, possono qualificarsi come "prodotti" all'estero ai fini della disciplina domestica del credito per le imposte estere se: (i) si qualificano come redditi d'impresa e sono conseguiti all'estero per il tramite di una stabile organizzazione ivi localizzata o se (ii) si qualificano come redditi diversi verosimilmente riconducibili ad "attività commerciali non esercitate abitualmente" o all'assunzione di "obblighi di fare" (in virtù della regola del "trattamento isolato")<sup>11</sup> e derivano da attività svolte all'estero.

### Note:

<sup>8</sup> Ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

<sup>9</sup> Cfr. Relazione illustrativa al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 secondo cui: "In sintesi, per la disciplina del reddito delle società ed enti commerciali non residenti, occorrerà fare riferimento al nuovo art. 151, che prevede la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del T.U.I.R. dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione, di cui alla lett. e) comma 1, dell'art. 23, per i quali il successivo art. 152 introduce una disciplina specifica".

<sup>10</sup> Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, par. 3.3.

<sup>11</sup> Rispettivamente ex art. 67, comma 1, lett. i) e l) del T.U.I.R.

In particolare, nel caso di impresa residente che, attraverso lo svolgimento di servizi all'estero, consegua un reddito rientrante nella categoria dei redditi d'impresa ex art. 55 del T.U.I.R., questo, in assenza di una stabile organizzazione nel Paese di svolgimento dei servizi, non potrebbe considerarsi "prodotto all'estero", perché si applicherebbe *a contrario* il criterio definito dall'art. 23, comma 1, lett. e) del T.U.I.R., il quale considera prodotti nel territorio italiano i redditi d'impresa dei soggetti non residenti se "derivanti da attività esercitate nel territorio dello stato mediante stabili organizzazioni".

Sarebbe dunque escluso, in base alla normativa domestica, il riconoscimento del credito per le imposte estere ad un'impresa italiana che: (i) fornisca servizi all'estero nell'esercizio di un'impresa commerciale, (ii) subisca l'imposizione alla fonte sulla remunerazione di tale servizi e (iii) non abbia nello Stato estero una stabile organizzazione.

Tale quadro normativo, tuttavia, si renderebbe applicabile soltanto nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito.

Invece, laddove sia applicabile una convenzione contro la doppia imposizione, "il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione applicabile" (Cfr. circolare n. 9/E del 5 marzo 2015).

## Il concetto di reddito prodotto all'estero ai sensi del Modello OCSE e del Modello ONU

A livello convenzionale, sia il Modello di convenzione OCSE sia il Modello di Convenzione ONU prevedono all'art. 23B che la detrazione debba essere riconosciuta da uno Stato contraente ogni volta che un soggetto residente in tale stato "*derives income or owns capital which may be taxed in the other*

*Contracting State in accordance with the provisions of this Convention*"<sup>12</sup>.

Il criterio di collegamento del reddito con lo Stato lascia dunque il posto nei modelli base di convenzione OCSE e ONU alla necessità di valutare se l'assoggettamento del reddito all'imposizione sia avvenuto o meno in linea con le previsioni della convenzione applicabile.

Mentre a livello domestico, pertanto, è indispensabile dapprima individuare la categoria di appartenenza del reddito e poi chiedersi se in base a specifici criteri di (non) collegamento con il territorio dello Stato il reddito possa dirsi "prodotto all'estero", a livello convenzionale è necessario comprendere come il trattato ha disciplinato la ripartizione del potere impositivo con riferimento a quella determinata ricchezza e se l'imposizione su di essa sia avvenuta in osservanza delle norme convenzionali.

### Nota:

12 Cfr. art. 23B, par. 1 del Modello di Convenzione OCSE (2017) secondo cui "*Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which may be taxed in the other Contracting State in accordance with the provisions of this Convention (except to the extent that these provisions allow taxation by that other State solely because the income is also income derived by a resident of that State or because the capital is also capital owned by a resident of that State), the first-mentioned State shall allow: a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in that other State; b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other State. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in that other State.*" e art. 23B, par. 1 del Modello di Convenzione ONU (2021) in base al quale "*Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which may be taxed in the other Contracting State, in accordance with the provisions of this Convention (except to the extent that these provisions allow taxation by that other State solely because the income is also income derived by a resident of that State or because the capital is also capital owned by a resident of that State), the first-mentioned State shall allow: (a) as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other State; (b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other State. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in that other State*" (enfasi aggiunta).

## I servizi tecnici nel Modello OCSE e nel Modello ONU

In merito ai “servizi” o ai “redditi da servizi”, né il Modello di convenzione OCSE<sup>13</sup> né il Modello di convenzione ONU<sup>14</sup> forniscono una definizione generale.

Il Modello di Convenzione delle Nazioni Unite include sei clausole di allocazione, potenzialmente applicabili al reddito derivante dai servizi<sup>15</sup>. Tra esse rientra l’art. 12A, il quale ripartisce il potere impositivo sulle “*fees for technical services*” definendole, con alcune eccezioni<sup>16</sup>, come “*any payment in consideration for any service of a managerial, technical or consultancy nature*”<sup>17</sup>.

Soltanto un numero limitato di trattati compresi nel *network* convenzionale domestico prende spunto dal Modello di Convenzione ONU includendo una previsione basata sull’art. 12A.

Di converso, in base ai termini dell’art. 12 in materia di *royalties*, il Modello di Convenzione OCSE (il quale prevede la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza affermando che “*Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other*

*Contracting State shall be taxable only in that other State*”) non prevede alcuna tassazione concorrente sui servizi tecnici<sup>18</sup>, sebbene la posizione di alcuni Stati sia stata quella di riservarsi il diritto di includere all’interno della definizione di *royalties* le remunerazioni dei servizi tecnici nonché quello di tassare alla fonte le *royalties*<sup>19</sup>.

## I servizi tecnici nel network convenzionale italiano

Poiché, come anticipato, in presenza di una Convenzione applicabile, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte abbia assoggettato ad imposizione conformemente ad essa, in tale ipotesi, per valutare la sussistenza del presupposto del “**reddito prodotto all’estero**”, occorrerà pertanto verificare se l’imposizione alla fonte nello Stato estero sui servizi sia

### Note:

- 13 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2017).  
 14 UN Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (2021).  
 15 Si tratta in particolare delle seguenti: (i) *business profit*, (ii) *fees for technical services*, (iii) *income from automated digital services*, (iv) *income from independent personal services*, (v) *income from dependent personal services* e (vi) *government services*.  
 16 Sono esclusi in particolare dalla definizione di *fees for technical fees*, i pagamenti “a un dipendente della persona che effettua il pagamento; (b) per l’insegnamento in un’istituzione educativa o per l’insegnamento da parte di un’istituzione educativa; oppure (c) da parte di un individuo per servizi destinati all’uso personale di un individuo.” (traduzione non ufficiale).  
 17 In aggiunta a tali clausole, il Modello di Convenzione ONU allarga la definizione di stabile organizzazione fino a includere “*the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose (...)*”, laddove lo svolgimento dei servizi si protragga oltre un determinato limite temporale (art. 5, par. 3, lett. b). Altre previsioni applicabili a specifiche categorie di servizi si rintracciano, ad esempio, nell’art. 12B relativo agli *automated digital services* e all’art. 14 in materia di *independent personal services*.

18 P. Pistone - S. Messina - A. Turina - C. West, *Taxation of Income from Cross-Border Services, A Global Normative and Enforcement Approach to Legal Issues and Policy Options*, IBFD, 2024.

19 I Paesi appartenenti alle c.d. non-OECD economies hanno espresso la propria posizione sulla definizione di *royalties* contenuta nell’art. 12, par. 2 del Modello di Convenzione OCSE del 2017 per includere all’interno di essa anche la remunerazione per i servizi tecnici. Il riferimento è alla posizione espressa da Filippine, Thailandia e Vietnam per l’inclusione delle *fees for technical services* (2014), da Argentina, Brasile, Gabon, Costa d’Avorio e Tunisia per l’inclusione delle *fees for technical assistance and technical services* (2014), dal Marocco per l’inclusione dei *payments for services, technical assistance, technical and economic studies and all kind of services fees* (2003), dalla Colombia per l’inclusione dei *payments received for the furnishing of technical assistance, technical services and consulting services within the definition of royalties* (2017) e da Albania, Malaysia, Serbia e Vietnam per riservarsi il diritto di disciplinare le *fees for technical services* in una previsione specifica simile all’art. 12 (2010). Inoltre, taluni Paesi inclusi tra le c.d. non-OECD economies (Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Croazia, Congo, Gabon, Indonesia, Costa d’Avorio, Kazakistan, Malaysia, Marocco, Cina, Filippine, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Vietnam e Hong Kong) si sono riservati il diritto di tassare alla fonte le *royalties* (2017), così come anche alcuni Paesi OCSE tra cui figurano (oltre all’Italia) Australia, Cile, Corea, Messico, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia e Turchia (2010).

Ulteriormente, in relazione all’art. 12 par. 1 del Modello di Convenzione OCSE, l’India si è riservata il diritto di tassare alla fonte le *royalties and fees for technical services* (2008).

avvenuta in conformità al diritto convenzionale applicabile.

In assenza di una definizione generale di servizi, la determinazione del perimetro di applicazione del credito per le imposte estere passa dall'analisi delle singole convenzioni concluse tra l'Italia e lo Stato della fonte.

Sul punto, dall'analisi delle convenzioni stipulate dall'Italia emerge che la remunerazione dei servizi tecnici resi nell'ambito di un'attività commerciale può ricadere astrattamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative: (i) al *business income* (ii) alle *royalties* (iii) agli *other income* o all'interno di disposizioni specifiche (e.g. relative alle *management fees*, alle *service fees* o alle *technical fees*).

A tal proposito si rileva che l'applicazione delle previsioni dell'art. 7, il quale disciplina la ripartizione della potestà impositiva con riferimento al reddito d'impresa (*business income*) e riconosce quella esclusiva dello Stato di residenza dell'impresa, in assenza di stabili organizzazioni, rappresenta una clausola generale, la cui applicazione è limitata ai casi in cui i profitti che compongono il

reddito d'impresa non siano espressamente disciplinati da altre disposizioni della Convenzione. L'art. 7 dei Trattati infatti generalmente prevede, con una clausola residuale, che “quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate”<sup>20</sup> dallo stesso art. 7. Laddove ciò avvenga, tali disposizioni prevalgono e possono, pertanto, riconoscere la potestà impositiva concorrente su tali specifiche componenti di reddito (Tavola n. 1).

#### Nota:

<sup>20</sup> Cfr. a titolo di esempio l'art. 7 della Convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra Italia e Stati Uniti secondo cui “Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.”. La medesima formulazione è contenuta all'interno dell'articolo che disciplina i *business income* (art. 6 o 7) nella quasi totalità delle convenzioni contro la doppia imposizione concluse dall'Italia. La convenzione tra Italia e Australia in modo pressoché identico prevede che “For the purposes of this Article, the profits of an enterprise do not include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention and the provisions of this Article.”.

## Tavola n. 1 - La disciplina dei servizi tecnici nelle Convenzioni contro la doppia imposizione concluse dall'Italia, casi di tassazione concorrente nel network convenzionale domestico

<p><b>Brasile</b></p>	<p><b>Art. 12 - Royalties</b></p> <p>1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.</p> <p>2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed:</p> <p>(a) 25 percent of the gross amount of royalties arising from the use of, or the right to use trade marks;</p> <p>(b) percent in all other cases. (...)</p> <p><b>4.</b> The term “royalties” as used in this Article means <b>payments of any kind received as a consideration</b> for the use of, or the right to use, (...) industrial, commercial or scientific equipment, or <b>for information concerning industrial, commercial or scientific experience (...).</b></p>	<p><b>Protocollo</b></p> <p>5. With reference to Article 12, paragraph 4. The expression “<b>for information concerning industrial, commercial or scientific experience</b>” mentioned in paragraph 4 of Article 12 includes <b>income derived from the rendering of technical assistance and technical services.</b></p>
-----------------------	---	---

Egitto	<p><b>Article 22 - Other Income</b></p> <p>1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention <b>except management fees</b> shall be taxable only in that State. (...)</p> <p>3. For the purposes of this Article the term “<b>management fees</b>” means <b>payments of any kind to any person</b>, other than to an employee of the person making the payments, <b>for, or in respect of, the provision of industrial or commercial advice, or management or technical services, or similar services</b> or facilities, or hire of plant or equipment, but it does not include payments for independent personal services mentioned in Article 14.</p>	n.a.
Ghana	<p><b>Article 13 - Management fees</b></p> <p><b>1. Management fees</b> arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.</p> <p>2. However, such management fees may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the management fees is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the management fees.</p> <p>3. The term “<b>management fees</b>” as used in this Article means <b>payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial, technical or consultancy nature.</b> (...)</p>	n.a.
Giamaica	<p><b>Article 13 - Service fees</b></p> <p>1. Fees for services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.</p> <p>2. However, notwithstanding the provisions of Article 15 and subject to the provisions of Articles 8, 17 and 18, fees for services arising in a Contracting State may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the fees is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the fees.</p> <p>3. The term “<b>Service Fees</b>” as used in this Article means <b>any payment in consideration for any service of a managerial, technical or consultancy nature</b>, unless the payment is made:</p> <p>(a) to an employee of the person making the payment;</p> <p>(b) for teaching in an educational institution or for teaching by an educational institution; or</p> <p>(c) by an individual for services for the personal use of an individual. (...)</p>	n.a.

# Fiscaltà finanziaria

India	<p><b>Article 13 - Royalties and fees for technical services</b></p> <p>1. Royalties and <b>fees for technical services</b> arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.</p> <p>2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services. (...)</p> <p><b>4. The term “fees for technical services” as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of the person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provisions of services of technical or other personnel. (...)</b></p>	n.a.
Marocco	<p><b>Art. 12 - Royalties</b></p> <p>1. Royalties derived from the use of immovable property or the exploitation of mines, quarries, or other natural resources shall be taxable in the Contracting State in which such property, mines, quarries or other natural resources are situated.</p> <p>2. Royalties, other than those referred to in paragraph 1, arising in a Contracting State and paid to a person domiciled in the other Contracting State shall be taxable in that other State. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise if the law of that State so provides in the manner and subject to the limits specified below: (...)</p> <p><b>(b) royalties from sources situated in the territory of one of the Contracting States in respect of the right to use any patent, design or model, secret formula or process and paid to a person domiciled in the other State may be taxed in the first-mentioned State but the tax so charged may not exceed 10 percent of the gross amount of the royalties;</b></p> <p><b>(c) the following shall be treated as royalties within the meaning of subparagraph (b) above: sums paid for the right to use trademarks and cinematograph and television films and similar payments made for information concerning industrial, commercial or scientific experience and remuneration for technical or economic studies. (...)</b></p>	n.a.
Mongolia	<p><b>Art. 12 - Royalties</b></p> <p>(...) <b>7. Technical fees</b> derived from one of the Contracting States by a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof and is subject to tax in that other State in respect thereof may be taxed in the first-mentioned Contracting State at a rate not exceeding 5% of the gross amount of the technical fees.</p>	n.a.

	8. The term “ <b>technical fees</b> ” as used in this Article means <b>payments</b> of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, <b>in consideration for any services of a technical, managerial or consultancy nature</b> . But it does not include payments for services mentioned in Article 14 and in Article 15 of this Convention.	
Oman	<p><b>Art. 12 - Royalties and fees for technical services</b></p> <p>1. Royalties and <b>fees for technical services</b> arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.</p> <p>2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or of fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services. (...)</p> <p>4. The term “<b>fees for technical services</b>” as used in this Article means <b>payments</b> of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payment, <b>in consideration for any services of a managerial, technical or consultancy nature rendered in the Contracting State of which the payer is a resident.</b> (...)</p>	n.a.
Spagna	<p><b>Art. 12 - Royalties</b></p> <p>1. <b>Royalties</b> arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxable in that other State.</p> <p>2. However, these royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the person receiving the royalties is the beneficial owner thereof, the tax so established may not exceed:</p> <p>(a) 4 percent of the gross amount of the payments of whatever nature paid for the use of or the right to use copyright of literary, dramatic, musical or artistic work (excluding royalties referring to motion picture films and to films or video tapes to be used in connection with television);</p> <p>(b) 8 percent of the gross amount of royalties in other cases. The competent authorities of the Contracting States shall, by mutual agreement, settle the mode of application of these limitations.</p> <p>3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.</p>	<p><b>Protocollo</b></p> <p>c) Ad Article 12, the term “royalties” includes payments received as <b>consideration for technical and economic research of an industrial or commercial nature.</b></p>

# Fiscaltà finanziaria

Tanzania	<p><b>Art. 21 - Income not expressly mentioned (...)</b></p> <p><b>2. Management fees paid in a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in both Contracting States.</b></p> <p>3. For the purpose of this Article the term <b>“management fees”</b> means <b>payments of any kind received by a person who is not an employee of the person making the payments, for or in respect of, the provisions of industrial and commercial advice, or management or technical services, or similar services, but it does not include payment for independent personal services mentioned in Article 14. (...)</b></p>	n.a.
Tunisia	<p><b>Article 12 - Royalties</b></p> <p>1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable in that other State.</p> <p>2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the person receiving the royalties is the beneficial owner thereof the tax so charged shall not exceed:</p> <p>(a) 16% of the gross amount of the royalties relating to a trade mark, to cinematograph and television films, to industrial, commercial or scientific equipment;</p> <p>(b) 5% of the gross amount of royalties relating to royalties on literary, artistic or scientific work;</p> <p>(c) 12% in other cases. (...)</p> <p>3. The term <b>“royalties”</b> as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films and recordings for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.</p>	<p><b>Protocollo</b></p> <p>(c) the term <b>“royalties”</b> mentioned in paragraph 3 of Article 12 includes <b>technical and economic studies of an industrial or commercial character.</b></p>
Uganda	<p><b>Art. 13 - Technical fees</b></p> <p><b>1. Technical fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.</b></p> <p>2. However, such technical fees may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the technical fees the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the technical fees.</p> <p>3. The term <b>“technical fees”</b> as used in this Article means <b>payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments in consideration for any service of an administrative, technical, managerial or consultancy nature. (...)</b></p>	n.a.

Kirghizistan	<b>Art. 5 - Income derived from copyrights and patents</b> 1. Royalties derived from sources situated in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State are taxable only in that other State. (...) 3. The provisions of this Article shall also apply to payments in respect of <b>technical services connected with the sale, use of or right to use industrial, commercial or scientific equipment.</b>	n.a.
Vietnam	<b>Article 12 - Royalties and fees for technical services</b> 1. Royalties and <b>fees for technical services</b> arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or of fees for technical services, the tax so charged shall not exceed: (a) in the case of royalties, 10 per cent of the gross amount of such royalties; (b) in the case of fees for technical services, 7.5 per cent of the gross amount of such fees. (...) 4. The term " <b>fees for technical services</b> " as used in this Article means <b>payments of any kind to any person</b> , other than payments to an employee of the person making the payment, <b>in consideration for any services of a managerial, technical or consultancy nature rendered in the Contracting State of which the payer is a resident.</b>	n.a.

### Considerazioni conclusive

Il quadro normativo domestico in tema di credito per imposte estere, tuttavia, muta in presenza di una convenzione applicabile. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno infatti, oltre a essere è pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano, in ambito tributario, è sancito dall'art. 169 del T.U.I.R. e dall'art. 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

In tale scenario, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, il credito per le imposte estere deve essere riconosciuto con riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente allo specifico

trattato applicabile. I criteri di collegamento del reddito posti dalla normativa domestica (*i.e.* criterio della lettura a specchio dell'art. 23 del T.U.I.R.) non operano infatti in presenza di una convenzione che contenga una disposizione analoga a quella di cui all'art. 23B del Modello OCSE, che elimina la doppia imposizione con il metodo del credito.

Un'analisi specifica del trattato di volta in volta applicabile è pertanto necessaria allo scopo di verificare se l'imposizione nello Stato della fonte sia avvenuta nel rispetto delle previsioni convenzionali: in particolare, occorre comprendere se i redditi derivanti dai servizi tecnici siano assoggettati alla potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza (anche implicitamente) o alla potestà impositiva concorrente per lo Stato della fonte, potendosi solo in

# Fiscalità finanziaria

quest'ultimo caso riconoscere il credito per le imposte estere e solo nella misura in cui l'imposizione alla fonte sia avvenuta nei limiti di quanto consentito dal trattato<sup>21</sup>.

Un'analisi qualitativa del servizio tecnico risulta tuttavia ad ogni modo necessaria al fine di

verificare ed accertare l'effettiva applicabilità del frammentato e diversificato *network* convenzionale italiano.

La correttezza di tale ricostruzione è stata di recente confermata dalla stessa Amministrazione finanziaria all'interno della risposta n. 120 del 3 giugno 2024, in relazione alle Convenzioni contro la doppia imposizione che l'Italia ha concluso rispettivamente con l'Uganda e la Tanzania, che prevedono una disciplina specifica relativa ai "servizi tecnici" e ai "servizi manageriali" e sanciscono la potestà impositiva concorrente su di essi.

---

**Nota:**

21 Cfr. circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, par 2.4.: "Se lo Stato estero ha applicato una ritenuta più alta di quella convenzionale, la differenza, non accreditabile in Italia, potrà essere oggetto di rimborso nello Stato estero, secondo le modalità ivi previste".

# La rilevanza ai fini del transfer pricing dei finanziamenti infruttiferi alla luce della recente giurisprudenza di legittimità

di **Marco Bargagli** e **Alberta Gavasso**

## L'approfondimento

Come noto, in tema di reddito d'impresa, la disciplina relativa alla specifica materia del transfer pricing è contenuta nell'art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 che, in un'ottica marcatamente antielusiva, ha recepito il principio di libera concorrenza sulla base delle raccomandazioni diramate dalla comunità internazionale. Sullo specifico argomento, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7361/2024, ha diramato importanti principi di diritto relativi all'applicabilità della disciplina del transfer price ai finanziamenti infruttiferi concessi da una società residente alla controllata non residente. L'approccio ermeneutico manifestato dai supremi giudici di legittimità conferma l'orientamento espresso in apicibus secondo cui i finanziamenti concessi a titolo gratuito da una società residente ad una società non residente, pur essendo soggetti alla disciplina del transfer price, possono discostarsi dal regime di libera concorrenza a condizione, però, che venga dimostrata l'esistenza di valide ragioni economiche che ne giustificano la gratuità.

In un contesto economico ormai globalizzato i gruppi ad ampio respiro internazionale, nel diversificare le loro strategie di investimento e simmetricamente agevolare l'acquisizione di nuove quote di mercato, costituiscono imprese consociate nei vari Paesi esteri, in territori UE ed *extra-UE*.

In merito, occorre anche valutare le norme fiscali poste a contrasto di eventuali fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva: infatti, qualora un'impresa residente in Italia scambi beni o servizi con altre imprese controllate e/o consociate estere, il valore della cessione infragruppo deve essere determinato in base a precise regole, con lo scopo di evitare il trasferimento di utili (c.d. travaso di utili) dall'Italia all'estero creando, contestualmente, un'erosione di base imponibile e una distorsione del mercato e della libera concorrenza.

Infatti, i prezzi delle transazioni infragruppo non devono essere determinati sulla base di valutazioni soggettive riconducibili alle politiche commerciali e industriali del singolo gruppo

---

**Marco Bargagli** - Esperto di fiscalità internazionale, pubblicista  
**Alberta Gavasso** - Ufficiale superiore della Guardia di Finanza  
*Il presente contributo viene redatto a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza*

# Transfer pricing

societario, bensì devono essere in linea con il valore di mercato della transazione economica, in base alle regole specificatamente previste dalla disciplina sui prezzi di trasferimento o *transfer price*.

Da queste preliminari considerazioni si comprende bene come il *transfer price* costituisca un argomento di centrale importanza strategica, commerciale e fiscale, di grande interesse per gli operatori del mercato internazionale che, sicuramente, presenta notevoli profili di criticità nella sua concreta applicazione<sup>1</sup>.

La normativa sostanziale di riferimento *in subiecta materia* è prevista dall'art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, dalla prassi interna e dalle linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali<sup>2</sup>.

Tuttavia, non esistono regole certe che disciplinano le modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento *intercompany*: a titolo esemplificativo, i metodi previsti dalla prassi OCSE non sono di facile applicazione, spesso mancano i soggetti comparabili che operano in settori merceologici simili al modello di *business* adottato dalla singola multinazionale residente in Italia, che sovente è caratterizzata da strategie commerciali proprie non assimilabili ad altri concorrenti.

Di conseguenza, le imprese si muovono in un contesto economico e commerciale caratterizzato da profonda incertezza e da un ampio margine di discrezionalità riconducibile alla corretta determinazione dei prezzi di acquisto e di vendita di beni e servizi nelle transazioni infragruppo<sup>3</sup>.

## Ambito giuridico di riferimento

Come detto, la normativa nazionale di riferimento in materia di *transfer price* è contenuta nell'art. 110, comma 7, T.U.I.R., in base al quale “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono

### Note:

- 1 Per un approfondito esame del fenomeno si rinvia, *ex multis*, ai seguenti interventi: R. Michelutti - G. Ficali - F. Polli, “Finanziamenti infruttiferi, *transfer pricing* e principi comunitari alla prova della Corte di cassazione”, in *Corr. Trib.*, n. 7/2024; M. Bargagli - G. Sanna, “La disciplina dei prezzi di trasferimento e le ipotesi in cui la stessa può interessare anche l'IVA”, in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 5/2024; M. Bargagli - C. Cesarano, “L'onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria in materia di *transfer pricing*”, in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 1/2022; M. Piazza - A. Trainotti, “*Transfer pricing*, aggiustamenti da valutare insieme alle MAP”, in *Quotidiano del Fisco Il Sole - 24 Ore* edizione del 26 luglio 2018; M. Bargagli, “*Transfer price*, controllo societario e onere della prova nella recente evoluzione giurisprudenziale”, in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 8-9/2016; A. Corradi, “*Transfer pricing* interno: le possibili contestazioni dei prezzi nelle transazioni interne infragruppo”, in *il fisco*, n. 25/2016, pag. 1; A. Furlan - I. Moretti, “*Repatriation* per accertamenti sul *Transfer pricing*”, in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 8/2014, pag. 19; A. Vignoli - V. Perrone, “*Transfer pricing* tra *comparables* e ricostruzione della filiera del valore”, in *Dialoghi Tributari*, n. 2/2015, pag. 239; G. Rolle - V. Stecca, “*Transfer pricing* e finanziamenti infragruppo: un rapporto difficile in cerca di guidelines”, in *il fisco*, n. 43/2015, pagg. 1-4152; M. Bargagli, “La disciplina sui prezzi di trasferimento è applicabile anche ai fini IRAP”, in *Amministrazione & Finanza*, n. 3/2014, pag. 13; P. Valente, “Erosione della base imponibile e profit shifting: focus sugli aggiornamenti dell'OCSE”, in *Corr. Trib.*, n. 41/2014, pag. 3179; D. Avolio - E. De Angelis, “*Transfer pricing* e aggiustamenti prezzo in dogana: analisi comparata e soluzioni”, in *Corr. Trib.*, n. 39/2014, pag. 3056; D. Avolio - E. De Angelis, “*Transfer pricing* e valore in dogana: esperienze a confronto e possibili soluzioni”, in *Corr. Trib.*, n. 35/2014, pag. 2723; A. Vozza, “Prospettive giurisprudenziali sulle rettifiche del *Transfer pricing* fondate sui metodi reddituali”, in *Corr. Trib.*, n. 25/2014, pag. 1952.
- 2 In base al principio di libera concorrenza enunciato dall'OCSE, quando imprese indipendenti pongono in essere tra di loro delle transazioni, le condizioni dei loro rapporti commerciali e finanziari (per esempio il prezzo dei beni trasferiti o dei servizi forniti e le condizioni di tale operazione) sono generalmente determinati dalle forze di mercato. Quando imprese associate effettuano transazioni, i loro rapporti commerciali e finanziari potrebbero non essere direttamente influenzati allo stesso modo da forze di mercato esterne, sebbene le imprese associate tendano spesso a riprodurre le dinamiche delle forze di mercato nelle loro transazioni. Le Amministrazioni fiscali non dovrebbero presupporre sistematicamente che le imprese associate abbiano cercato di effettuare manipolazioni degli utili. Potrebbe esistere un'autentica difficoltà nel determinare in maniera accurata un prezzo di mercato in assenza di forze di mercato o nel caso in cui si adotti una particolare strategia commerciale. È importante ricordare che la necessità di effettuare rettifiche per conformarsi a transazioni di libera concorrenza sorge indipendentemente da qualsiasi obbligo contrattuale in base al quale le parti si impegnano a pagare un determinato prezzo o indipendentemente da qualsiasi intenzione delle parti di ridurre le imposte.
- 3 Si ricorda che il *transfer price*, per stessa ammissione dell'OCSE, non è una scienza esatta ma richiede un attento giudizio sia da parte dell'Amministrazione fiscale sia da parte del contribuente: “OECD

(segue)

# Transfer pricing

determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito.

La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'art. 31-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Il *transfer pricing* non deve essere sempre valutato in un'accezione negativa, in quanto sovente ascrivibile a fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, ma può essere anche diretto e finalizzato a sviluppare genuine politiche di Gruppo per fini di carattere strettamente economico: si pensi al caso in cui un trasferimento di beni a valori più bassi rispetto a quelli normalmente applicati avvenga al solo scopo di consentire al cessionario/consociato di conquistare fette di mercato attraverso la successiva vendita di prodotti a prezzi altamente competitivi.

Tale pratica è spesso rivolta ad ottenere un risparmio fiscale e trova il suo naturale presupposto nella circostanza che l'impresa del gruppo destinataria di maggiori utili beneficia di un trattamento tributario più favorevole rispetto a quella originariamente titolare del reddito medesimo (cfr. Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare n. 1/2018, vol. III, pag. n. 367).

## Il principio di libera concorrenza

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Modello di Convenzione OCSE, per individuare il prezzo corretto per valorizzare le transazioni economiche e commerciali tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale occorre fare riferimento al noto "principio di libera concorrenza" (c.d. *arm's length principle*), in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni commerciali intercorse tra imprese associate deve corrispondere al prezzo che sarebbe stato

convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o simili sul libero mercato.

Sulla base di tale principio, qualora nelle relazioni commerciali tra due imprese associate vengano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali "pattuizioni speciali" sarebbero stati realizzati da una delle due imprese coinvolte, ma che proprio a causa di dette condizioni non lo sono stati, potranno essere inclusi negli utili di quest'ultima impresa e tassati di conseguenza.

Ciò significa che è consentito, alle autorità fiscali di uno dei due Stati contraenti, "rettificare" in aumento o in diminuzione le condizioni economiche relative agli scambi tra l'impresa residente e quella dell'altro Stato, qualora le stesse non riflettano il corretto reddito imponibile in base a "normali" condizioni di mercato (in linea con il "principio di libera concorrenza").

## Presupposto soggettivo

L'art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 prevede che per procedere alla rettifica dei ricavi e/o dei costi che non risultano in linea con principio di libera concorrenza occorre che le operazioni economiche e commerciali siano avvenute fra un'impresa italiana e una società non residente nel territorio dello Stato, tra le quali esiste un rapporto di controllo, che può essere diretto o indiretto.

In merito, per definire la nozione di controllo societario, si fa riferimento all'art. 2359, comma 1, del Codice civile, ai sensi del quale si considerano **controllate** le:

### Note:

(segue nota 3)

*Transfer Pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, chapter I: the arm's length principle - it should also be recalled at this point that transfer pricing is not an exact science but does require the exercise of judgment on the part of both the tax administration and taxpayer.*

# Transfer pricing

- (1) società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. **controllo di diritto**);
- (2) società in cui un'altra società dispone di **voti sufficienti** per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c.d. **controllo di fatto**);
- (3) società che sono sotto **influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (c.d. **controllo contrattuale**).

Tuttavia, come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8130/2016, in ambito *transfer price* non è applicabile la "semplice" nozione civilistica di controllo societario *ex art. 2359* del Codice civile, in quanto tale concetto deve essere assunto in senso più ampio come qualsiasi ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze.

In senso pressoché conforme si è posta la C.M. del 22 settembre 1980, n. 32 - Min. Finanze - Imposte Dirette, la quale ha escluso che, agli effetti dell'applicazione della normativa in tema di *transfer price*, rilevi la stretta sussistenza di uno dei criteri formali dettati

dall'anzidetta norma del Codice civile, dando piuttosto rilevanza ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze.

Quanto sin qui detto può essere schematizzato come riportato nella Tavola n. 1.


## Presupposto oggettivo

Sono soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento tutte le operazioni poste in essere nell'ambito dello stesso gruppo (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi).

In particolare, sono suscettibili di rettifica i ricavi e i costi relativi a:

- operazioni economiche tra imprese italiane e imprese non residenti controllanti (quando, cioè, la società italiana è "figlia" di un soggetto non residente);
- operazioni economiche tra imprese italiane e imprese non residenti controllate (in questo caso, la società italiana è "madre" di un soggetto non residente);
- operazioni economiche tra imprese residenti e imprese non residenti (c.d. consorelle) tutte a loro volta riconducibili, direttamente o indirettamente, a una comune direzione unitaria (ovvero alla società "capogruppo" o "casa-madre").

**Tavola n. 1 - Il controllo societario ai fini del transfer price**



# Transfer pricing

A tale scopo, l'OCSE ha selezionato particolari metodologie finalizzate alla determinazione dei prezzi di trasferimento illustrate dalle Linee Guida OCSE, che trovano il loro fondamento nel citato "principio di libera concorrenza".

In tale contesto, l'analisi di comparabilità viene definita come un *iter* procedurale che consente di ricercare le "imprese comparabili" operanti in un determinato mercato di riferimento al fine di confrontare la politica di *transfer pricing* adottata dal singolo gruppo multinazionale con quella seguita da soggetti terzi indipendenti.

La comparazione risulta affidabile solo qualora funzioni, rischi e *assets* impiegati dai terzi indipendenti sono simili a quelli impiegati dalle entità coinvolte nella transazione attenzionata (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V - capitolo 11 "Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievi internazionale", pag. 370).

Nell'ambito dell'**analisi di comparabilità**, occorre valutare attentamente la rilevanza dei seguenti fattori:

- caratteristiche dei beni e dei servizi;
- funzioni svolte e rischi assunti;
- termini contrattuali;
- condizioni economiche;
- strategie perseguite dalle società.

Con particolare riferimento all'analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati è fondamentale esaminare:

- le funzioni svolte dalla singola società, descrivendo se il soggetto individuato come comparabile opera come produttore di servizi, distributore, impresa commerciale, ecc. e se svolge determinate funzioni che possono influenzare la determinazione dei prezzi di trasferimento (es. attività ricerca sviluppo, *marketing*, logistica e trasporto, garanzia e assistenza *post vendita*);
- i rischi assunti (es. il rischio di mercato, di magazzino, di credito, il sostenimento di oneri per

garanzia al cliente sulle prestazioni, il rischio di oscillazione cambio);

- i beni strumentali impiegati nelle prestazioni svolte e/o nel processo produttivo (materiali e immateriali);
- i termini contrattuali, descrivendo analiticamente quelli concordati con il fornitore e analizzando compiutamente come sono ripartiti fra le parti responsabilità, rischi e benefici;
- le condizioni economiche, evidenziando il mercato di riferimento, le condizioni di pagamento, l'ampiezza e il grado di concorrenza nel mercato di riferimento;
- le strategie aziendali, valutando le strategie aziendali in considerazione dei molteplici aspetti caratterizzanti un'impresa, come l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, il grado di diversificazione, l'avversione al rischio, la valutazione del cambiamento del contesto politico-economico di un certo mercato, l'approvazione di leggi o provvedimenti che possono condizionare - anche in futuro - le strategie aziendali.

In esito all'analisi di comparabilità, per determinare il valore di libera concorrenza della transazione controllata occorrerà valutare l'applicazione del metodo più appropriato alle circostanze del caso.

In merito, l'OCSE individua diversi metodi, che raggruppa in due categorie principali:

- (a) metodi tradizionali basati sulle transazioni, di cui fanno parte:
- il Metodo del Confronto del Prezzo (*Comparable Uncontrolled Price method* "CUP"), che valuta la natura *arm's length* di una transazione tra imprese associate comparando il prezzo dei beni o dei servizi oggetto di una transazione tra queste ultime con il prezzo applicato ai beni o ai servizi oggetto di una transazione comparabile sul libero mercato in circostanze paragonabili;
  - il Metodo del Prezzo di Rivendita (*Resale Price Method* "RPM"), che valuta la natura *arm's length* di una transazione tra imprese associate comparando il margine lordo di una transazione tra queste ultime con il margine lordo realizzato in una transazione comparabile tra imprese indipendenti;

# Transfer pricing

– il Metodo del Costo Maggiorato (*Cost Plus Method* “CPM”), che valuta la natura *arm's length* di una transazione partendo dal costo di produzione dei beni o servizi, incrementato di un congruo margine di utile lordo. Tale metodo considera i costi sostenuti dal fornitore dei beni/servizi nel corso di una transazione controllata per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato. La percentuale di ricarico, che determina l'entità del margine, deve essere comparabile con il margine della medesima impresa in relazione a transazioni realizzate con soggetti indipendenti, aventi ad oggetto prodotti simili sul medesimo mercato oppure al margine di utile realizzato da competitor indipendenti, che svolgono le medesime funzioni in relazione a transazioni simili;

(b) metodi basati sull'utile delle transazioni, di cui fanno parte:

– il Metodo del Margine Netto della Transazione (*Transactional Net Margin Method* “TNMM”), che valuta la natura *arm's length* di una transazione tra imprese associate secondo misure oggettive di profittabilità derivate da imprese indipendenti coinvolte in *business* e circostanze similari;

– il Metodo di Ripartizione degli Utili (*Profit Split Method* “PSM”), che valuta la natura *arm's length* del profitto congiunto o della perdita attribuibile ad una o più transazioni tra imprese associate comparandolo con il valore attribuibile a quel profitto combinato o a quella perdita da parte di imprese indipendenti<sup>4</sup>.

In base alle Linee Guida OCSE, per individuare il metodo più appropriato a una data situazione, i fattori più importanti da considerare sono:

- (1) i punti di forza e di debolezza dei metodi riconosciuti dall'OCSE;
- (2) la coerenza dei metodi considerati con la natura delle transazioni tra parti correlate,

determinata soprattutto attraverso l'analisi funzionale;

- (3) la disponibilità di informazioni affidabili (con particolare riferimento alle transazioni comparabili tra parti indipendenti) necessarie all'applicazione del metodo/i selezionato/i;
- (4) il grado di comparabilità della transazione tra parti correlate e quella tra parti indipendenti, tenendo conto dell'affidabilità di eventuali rettifiche che possano rendersi necessarie per eliminare le differenze materiali fra di esse<sup>5</sup>.

Le Linee Guida OCSE sostengono, comunque, che quando “un metodo tradizionale basato sulle transazioni e un metodo transazionale basato sui profitti possano essere applicati entrambi in modo affidabile, il metodo tradizionale basato sulla transazione è da preferirsi al metodo tradizionale basato sui profitti”<sup>6</sup>.

## Il set documentale ai fini transfer price

Con l'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il legislatore ha introdotto la facoltà per il contribuente di predisporre la documentazione idonea a illustrare la politica adottata in materia di prezzi di trasferimento infragruppo.

La predisposizione del *set* documentale, ove venga rispettato il prescritto dogma dell'idoneità, consente al contribuente di evitare la **sanzione amministrativa per dichiarazione infedele** (ex art. 1, comma 6, e art. 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

In merito, il **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 2020/036494**, emesso in data 23 novembre 2020, reca nuove disposizioni riguardanti la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al “principio di libera concorrenza” delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese

### Note:

4 Conformemente, cfr. M. Bargagli - C. Cesarano, “L'onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria in materia di *transfer pricing*”, in *Fiscaltà & Commercio internazionale*, n. 1/2022.

5 Cfr. Linee Guida OCSE, par. 2.2.

6 Cfr. Linee Guida OCSE, par. 2.3.

multinazionali, in linea con quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2018 recante le "Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 110 comma 7 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento".

In particolare, il citato provvedimento contiene le disposizioni operative per una concreta attuazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 1, comma 6, e all'art. 2, comma 4-ter, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Di contro, a livello penale tributario, l'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 contempla le disposizioni penali-tributarie in materia di dichiarazione infedele. Più in dettaglio, con riguardo alla *penalty protection* in tema di *transfer price* a livello penale, occorre rilevare che la normativa in rassegna prevede:

- al comma 1-bis che, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;
- al comma 1-ter che, fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

In buona sostanza, la predisposizione del *set* documentale ai fini *transfer price*, redatto ai sensi del citato art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rientrando nella nozione di "**altra documentazione rilevante ai fini fiscali**", consente al contribuente di evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali-tributarie (c.d. *penalty protection*).

## Il panorama giurisprudenziale di riferimento in materia di finanziamenti infruttiferi

In via preliminare si osserva che la Suprema Corte di cassazione civile, Sez. V, nella sentenza n. 7493 del 15 aprile 2016, ha sancito la **rilevanza fiscale dei finanziamenti infruttiferi** ai fini della disciplina prevista sul tema della corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Nello specifico, la questione su cui si sono espressi gli Ermellini riguardava la corretta qualificazione delle operazioni poste in essere e, in particolare, se "nel caso di finanziamenti erogati da un'impresa stabilita nel territorio dello Stato a società da essa controllate, non residenti nel territorio dello Stato, le componenti di reddito derivanti dall'operazione, per l'impresa che ha effettuato il finanziamento, devono essere valutate - quale che siano le condizioni pattuite dalle parti assumendo quale corrispettivo il valore normale del servizio prestato e se, conseguentemente, in presenza di versamenti di denaro tra i suddetti soggetti, il giudice di merito, il quale rilevi che tali rimesse siano comunque improduttive di interessi, nondimeno non possa considerare assorbita la questione della qualificazione dei negozi nei quali hanno titolo i versamenti medesimi (se cioè si tratti di somme date a mutuo ovvero in conto di futuri aumenti di capitali)".

In merito il giudice di legittimità ha richiamato, in via preliminare, l'orientamento già espresso dalla stessa Corte di cassazione in base al quale la stipula di un finanziamento non oneroso erogato dalla società controllante a favore delle controllate, riconducibile allo schema del mutuo a titolo gratuito, non subisce limitazioni per il fatto che la controllante residente nello Stato e le società residenti in altri Paesi appartengano al medesimo gruppo societario, realizzando quindi un'operazione infragruppo transfrontaliera, non contrastando la gratuità della operazione, che esclude la pattuizione di interessi corrispettivi dovuti dalla mutuataria, con la previsione di cui all'art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986.

# Transfer pricing

Nella richiamata sentenza n. 7493 del 15 aprile 2016, il giudice ha espressamente chiarito che la *ratio* della normativa sui prezzi di trasferimento va rinvenuta nel principio di libera concorrenza enunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE, il quale prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato.

Quindi, la valutazione “in base al valore normale” prescinde dalla capacità originaria dell'operazione di produrre reddito e, quindi, da qualsivoglia obbligo negoziale delle parti attinente al pagamento del corrispettivo (cfr. Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, paragrafo 1.2).

Pertanto, secondo gli Ermellini, occorre esaminare la sostanza economica dell'operazione intervenuta e confrontarla con analoghe operazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti e valutarne quindi la conformità a queste<sup>7</sup>.

In definitiva, la Corte ha concluso affermando che:

- la qualificazione di **infruttuosità del finanziamento** eventualmente operata dalle parti (sulle quali incombe il relativo onere probatorio, dato il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1815 c.c.), si **rivela ininfluente**, essendo di per sé inidonea ad escludere l'applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale;
- sarebbe chiaramente irragionevole e fonte di condotte agevolmente dirette a sottrarsi alla normativa *de qua* ritenere che l'amministrazione possa esercitare tale potere di rettifica in caso di operazioni con corrispettivo inferiore a quello normale, anche irrisorio, mentre ciò le sia precluso nell'ipotesi di **contratti a titolo gratuito**.

Più di recente la stessa Corte di cassazione, con la **sentenza n. 7361 del 19 marzo 2024**, ha espresso importanti principi di diritto relativi

all'applicabilità della disciplina del *transfer price* ai finanziamenti infruttiferi concessi da una società residente alla controllata non residente, chiarendo – in sintesi – che finanziamenti concessi a titolo gratuito da una società residente a una società non residente, pur essendo soggetti alla disciplina del *transfer price*, possono discostarsi dal regime di libera concorrenza a condizione che venga dimostrata l'esistenza di valide ragioni economiche che ne giustifichino la gratuità.

Nello specifico, un primo tema affrontato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 7361/2024 è il rapporto che intercorre tra gli artt. 89 e 110 del T.U.I.R., che risulta essere un rapporto di specialità di questa seconda disposizione normativa rispetto alla prima, in quanto connotata dall'elemento specializzante “della circostanza per cui uno dei due soggetti coinvolti nell'operazione di finanziamento, appartenenti entrambi al medesimo gruppo societario, ha sede al di fuori del territorio dello Stato”.

Come evidenziato dagli Ermellini, infatti, l'art. 89 cit. delinea la regola generale in tema di computo degli interessi attivi nella formazione del reddito d'impresa, sancendo che lo stesso ha luogo sulla base di quanto pattuito per iscritto dalle parti contrattuali del finanziamento. In assenza della forma scritta, gli interessi si computano al saggio legale, come espressamente previsto dal comma 5 dell'articolo in commento.

Gli accordi contrattuali che definiscono il tasso di interesse rilevante per la determinazione del (correlato) reddito d'impresa, dunque, trovano piena applicazione se stipulati in forma scritta, altrimenti si presume – senza possibilità di fornire prova contraria – che il rapporto finanziario sia fruttifero sulla base del tasso di interesse legale.

La forma scritta, richiesta quando le parti intendono applicare un saggio diverso da quello legale, deve contraddistinguere anche l'eventuale

#### Nota:

<sup>7</sup> Circa i criteri di individuazione del valore normale, cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 9709/2015.

# Transfer pricing

accordo di applicare un tasso di interesse pari a zero, come precisato dalla Suprema Corte già con la sentenza n. 14051 del 7 luglio 2020 e ribadito nella pronuncia in argomento.

L'art. 110 cit., invece, detta una disciplina derogatoria rispetto al principio generale sin qui descritto, stabilendo (oggi) che i componenti reddituali derivanti da operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo internazionale sono valutati "con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito".

Ne discende che il finanziamento concesso dalla "società-controllante residente" alla "società-controllata non residente" soggiace alla normativa in materia di *transfer pricing*, con conseguente tassazione del reddito che deriva dai connessi interessi attivi in applicazione proprio di quest'ultima disciplina. L'eventuale pattuizione - anche scritta - tra le parti di infruttuosità del finanziamento oppure di produzione di interessi attivi inferiori a quelli che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili è, dunque, ininfluenza, in quanto inidonea di per sé ad escludere l'applicazione del criterio di valutazione del reddito stabilito dall'art. 110 cit. "Pertanto - [concludono gli Ermellini] - in tema di *transfer pricing*, non solo non è applicabile l'art. 89, comma 5, T.U.I.R., ma non può nemmeno ritenersi che l'art. 110, comma 7, T.U.I.R. debba essere interpretato conformemente al primo, sì da ritenere che, ove gli interessi o la gratuità del finanziamento siano pattuiti in forma scritta, prevalga sul disposto normativo la volontà negoziale".

Conferma del rapporto di specialità che intercorre tra le due norme sopra richiamate si rinviene, a giudizio della Suprema Corte, nella previsione di cui all'art. 5 del Decreto legislativo

n. 147/2015, mediante il quale il legislatore ha chiarito che la disciplina dettata dal comma 7 dell'art. 110 cit. non opera per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio italiano (c.d. esclusione del *transfer pricing* domestico).

Un secondo tema trattato dalla Suprema Corte nella medesima pronuncia giurisprudenziale è la compatibilità della disciplina in tema di *transfer pricing* dettata dall'art. 110, comma 7, T.U.I.R. con il diritto unionale, essendo stata ravvisata una disparità di trattamento con il c.d. *transfer pricing* domestico.

Sul punto i giudici di piazza Cavour, nel rammentare che l'art. 110 cit. mira a reprimere il "fenomeno economico" di spostamento di base imponibile derivante da operazioni effettuate tra società che, pur appartenendo allo stesso gruppo imprenditoriale, sono sottoposte a legislazioni differenti, hanno ribadito che il quadro normativo di uno Stato membro può differenziare la tassazione delle operazioni infragruppo internazionali da quella prevista per le operazioni infragruppo nazionali in presenza di "ragioni imperative di interesse generale e, in particolare, [allorquando sia necessario] assicurare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, [...] purché il contribuente sia messo nelle condizioni di giustificare le eventuali ragioni commerciali interne al gruppo che soggiacciono alla determinazione della transazione infragruppo" (con ciò riprendendo quanto già detto in merito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-558/19 dell'8 ottobre 2020).

In altri termini, ferma restando la necessità di esaminare la "sostanza economica" dell'operazione considerata - confrontandola con operazioni analoghe realizzate da soggetti tra loro indipendenti in circostanze comparabili e in condizioni di libero mercato - rimane comunque impregiudicata la possibilità per il contribuente di dimostrare le ragioni economiche che hanno portato ad optare per l'erogazione di un

# Transfer pricing

finanziamento infragruppo a titolo gratuito o a tasso non di mercato, provando che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza è stato determinato da ragioni commerciali interne al gruppo, legate al ruolo “di supporto” che la “società controllante” ha assunto rispetto alle “società controllate”.

Infatti, sotto il profilo dell’onere probatorio, la disciplina dettata dall’art. 110 cit. impone:

- da un lato, all’Amministrazione finanziaria di dimostrare non tanto il concreto vantaggio fiscale derivante dall’operazione di finanziamento infragruppo internazionale a tasso zero o fuori mercato (vantaggio che potrebbe anche essere inesistente), quanto piuttosto che tale transazione è avvenuta a condizioni diverse da quelle che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti;
- dall’altro lato, al contribuente di provare le ragioni commerciali interne al gruppo alla base della scelta del tasso di interesse (pari a zero o fuori mercato) concretamente applicato ovvero, in alternativa, di fornire prova della coerenza di tale scelta rispetto alle normali condizioni di libero mercato.

## Considerazioni conclusive

Nell’ambito del moderno contesto socio-economico di esercizio dell’attività d’impresa a livello internazionale, molti gruppi imprenditoriali articolano la propria struttura collocando in diversi Paesi (UE ed *extra*-UE) le proprie società.

In tale contesto, ciascuno Stato membro può delineare una disciplina in materia di prezzi di trasferimento quale strumento atto ad impedire che, a seguito di cessioni di beni o prestazioni di servizi tra le società che appartengono allo stesso gruppo internazionale, si verifichi uno spostamento di base imponibile funzionale a trarre vantaggio delle differenti normative nazionali, ma generatore di effetti distorsivi del mercato e della libera concorrenza.

Le norme sul *transfer price* recano, dunque, una “duplice anima”: da un lato, discriminando di fatto le transazioni infragruppo, possono costituire un concreto ostacolo all’esercizio delle libertà fondamentali dell’Unione Europea; dall’altro lato, però, trovano giustificazione nella necessità di assicurare un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

È stato, quindi, affidato alla giurisprudenza di legittimità il compito di dirimere l’antitesi insita in tale “doppia natura”, dando un’interpretazione delle disposizioni in materia di *transfer price* dettate dal legislatore italiano in senso conforme al diritto unionale e all’interpretazione dello stesso dettata dalla Corte di Giustizia europea.

Gli Ermellini sono così giunti, in più circostanze<sup>8</sup>, ad osservare anzitutto come le norme nazionali in tema di prezzi di trasferimento rappresentino una difesa più avanzata rispetto a quelle repressive dell’elusione, in quanto rivolte a reprimere il “fenomeno economico in sé” dello spostamento infragruppo di imponibile fiscale.

In secondo luogo, i giudici di piazza Cavour, nel ribadire l’assoluta preminenza della “sostanza economica” delle transazioni infragruppo attentamente, hanno chiarito che incombe in capo all’Amministrazione finanziaria (solo) l’onere di dimostrare l’irragionevolezza commerciale degli accordi conclusi tra le imprese associate rispetto a quelli che sarebbero conclusi tra imprese indipendenti (a nulla rilevando che la consociata estera goda di un regime fiscale più favorevole rispetto a quello italiano, non essendo il Fisco tenuto ad alcuna dimostrazione in tal senso), rimanendo comunque ferma per il contribuente la potestà di attivare le azioni tese a dimostrare, con elementi di fatto documentali, il rispetto dell’*arm’s length principle*.

### Nota:

<sup>8</sup> Tra le altre, Cass. n. 22023/2006, n. 11226/2007, n. 1709/2007, n. 11949/2012, n. 10743/2013, n. 20805/2017 e n. 21410/2017.

# Illegittimo l'accertamento con prova del contribuente per l'identità delle questioni e presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità

di **Antonio Veneruso**

## L'approfondimento

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di II grado, rispettivamente, della Lombardia e del Friuli Venezia-Giulia, con sentenza n. 85/16/2024 e n. 60/1/2024, si sono occupate delle rettifiche in materia di transfer pricing, con particolare riguardo ad Avvisi di accertamento riguardanti le medesime questioni già in precedenza diversamente definite dalla giurisprudenza di merito e dalla stessa Amministrazione finanziaria.

La CGT di II grado della Lombardia e del Friuli V.G., con due sentenze si sono pronunciate in materia di *transfer pricing*, con riferimento alle **rettifiche** operate dall'Amministrazione finanziaria<sup>1</sup>, ex art. 110, comma 7 del T.U.I.R., riguardanti, rispettivamente, situazioni:

- riflettenti identità di questioni e di presupposti di fatto che non possono condurre ad un *iter* argomentativo e a conclusioni **differenti** da quelle già seguite dalla stessa Corte;

- analoghe a quelle già esaminate nel corso di precedenti verifiche fiscali, concluse con “**esito regolare**”, per le quali viene in rilievo il legittimo affidamento da parte del contribuente su tali operazioni, per cui ha continuato ad attuare il medesimo approccio in continuità con quello ritenuto valido dall'Ufficio nel corso dell'ispezione fiscale,

concludendo, come vedremo meglio in prosieguo, per l'**annullamento** dell'avviso di accertamento nel primo caso, rilevando il c.d. giudicato esterno e per l'**inapplicabilità** della (sole) sanzioni nel secondo caso, ritenendo sussistente, in detta ultima fattispecie, il profilo del “legittimo affidamento” della società, dovuto proprio al fatto che tutte le verifiche fiscali effettuate dal Fisco nei suoi confronti nei precedenti 40 anni avevano confermato la correttezza

**Antonio Veneruso** - Tributarista - pubblicista

**Nota:**

- 1 Da intendersi nella sua più ampia accezione, ricomprendendo, quindi, anche la Guardia di Finanza.

# Transfer pricing

del metodo adottato dal contribuente per l'applicazione dell'*arm's length principle*.

Prima di entrare nel dettaglio delle sentenze *de qua*, appare utile rivedere in breve le finalità dell'attività di verifica fiscale posta in essere dall'Amministrazione finanziaria, da cui conseguono, in caso di constatate violazioni, gli Avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate.

## Verificazioni fiscali

Le norme che regolano il potere di eseguire ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per la repressione dell'evasione e delle altre rilevazioni, ai fini delle Imposte Dirette e dell'IVA, sono custodite, rispettivamente, negli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 (T.U. accertamento), nell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA) e per l'IRAP nell'art. 23, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

L'Amministrazione finanziaria, quindi, in base ai poteri di natura amministrativa, conferiti dalle richiamate disposizioni di legge in tema di accertamento delle imposte, effettua accessi, ispezioni, verificazioni e ricerche nei confronti dei soggetti che esercitano attività d'impresa, professionisti ed enti non commerciali; può invitare i contribuenti a fornire dati e notizie e inoltrare questionari, al fine di accertare il **corretto adempimento** (sia formale che sostanziale) da parte del contribuente delle disposizioni dettate dalle richiamate norme tributarie.

Nel corso delle verifiche fiscali, l'attività svolta dai verificatori viene verbalizzata quotidianamente e costituisce uno degli aspetti più delicati dell'attività di verifica, in quanto è su di essa che si andranno a fondare le **conclusioni** riportate nell'atto conclusivo della verifica, denominato "Processo verbale di constatazione".

Nel corso del controllo, quindi, quotidianamente, i verificatori procedono a descrivere in tale

documento, in modo sintetico e significativo, le operazioni eseguite dai verbalizzanti, comprese le procedure seguite per la disamina degli atti economici e patrimoniali, nonché ad accogliere le richieste rivolte al contribuente e le risposte da esso ricevute. Tale atto deve riportare anche l'esito delle singole verificazioni eseguite tempo per tempo evidenziando, in caso di rilevate violazioni, la dettagliata descrizione della motivazione posta a base del singolo "**rilievo**", da cui scaturisce un recupero d'imposta, e le relative osservazioni e/o riserve formulate in merito dal contribuente, così come previsto dalla Statuto dei diritti del contribuente<sup>2</sup>.

In proposito, si segnala che la recente prassi operativa adottata dai verificatori prevede la verbalizzazione di tutti i "Rilievi" per le irregolarità riscontrate a ridosso della "chiusura" della verifica comportando che il contribuente debba analizzare congiuntamente una serie di fattispecie da cui conseguono recuperi d'imposta, non avendo però in tale sede a disposizione il tempo necessario al fine di poter fornire adeguate informazioni e/o documentazione al riguardo, da cui potrebbe scaturire anche l'annullamento del singolo "rilievo" già in sede di verifica<sup>3</sup>.

Al termine delle operazioni di controllo, i verificatori procedono, pertanto, alla redazione dello specifico Processo verbale di constatazione (c.d. PVC), in cui vengono "travasati" i singoli "Rilievi" riportati nel "Processo verbale giornaliero di verifica", secondo precise procedure e con l'utilizzo di modelli indicati dalle circolari recanti istruzioni sull'attività di verifica. Il processo verbale di constatazione, quindi,

### Note:

- 2 Si veda, in merito l'art. 12, Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni - "Statuto dei diritti del contribuente" e la circolare G.d.F. sull'attività di verifica, n. 1/2018 - Vol. II.
- 3 Di solito, il contribuente conclude con una frase di rito, formulando la riserva a fornire le proprie dichiarazioni e/o osservazioni, in merito a quanto rilevato nel PVC dai verificatori, successivamente nelle sedi competenti.

sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, viene consegnato (*i.e.* notificato) al contribuente. Nel caso in cui la Parte si rifiuti di sottoscrivere il PVC o di riceverlo, i verificatori ne daranno atto nel medesimo Processo verbale e procederanno alla notifica nei modi consenti dalla legge (*ex art.* 60 del D.P.R. n. 600/1973).

## Durata della verifica

L'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente, disciplina i termini della **permanenza** dei verificatori presso la sede del contribuente per l'esecuzione delle attività di verifica, fissati in 30 giorni lavorativi prorogabili per ulteriori 30 giorni, nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'Ufficio, ridotti a 15 giorni lavorativi, contenuti nell'arco di un trimestre, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata e lavoratori autonomi.

Ai fini del computo dei giorni lavorativi la norma, come *supra* evidenziato, stabilisce che occorre considerare l'effettiva presenza. Al riguardo, si riporta che il nuovo art. 7-*quinquies* dello Statuto del contribuente, aggiunto di recente dal D.Lgs. n. 219/2023, prevede una disciplina specifica per i **vizi** dell'attività istruttoria, per la quale non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dalla Legge n. 212/2000, in base al predetto art. 12, comma 5, per l'esecuzione delle verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria o in violazione di legge<sup>4</sup>.

Giova ricordare che in precedenza, la legge non disciplinava quali conseguenze derivassero dall'eventuale tardivo rinvenimento di elementi utili nel corso della verifica, ma la costante giurisprudenza di legittimità che si è formata sul tema ha affermato che in mancanza di una specifica previsione nell'ordinamento tributario analoga all'art. 191 Cpp, non

qualsiasi irrivalenza nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, la **inutilizzabilità** degli stessi, ma soltanto i casi in cui venga in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale.

Con particolare riferimento alla causa di inutilizzabilità concernente le acquisizioni svolte in violazione predetto art. 12 comma 5 dello Statuto del contribuente (*i.e.* termini della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente per l'esecuzione delle attività di verifica), osserviamo che siamo in presenza di un'importante novità, in quanto sino ad oggi la Suprema Corte di cassazione, (*ex multis* sentenza n. 4794/2023) si era sempre espressa in senso contrario.

Pertanto, considerato che attualmente la nuova disciplina recata dal richiamato art. 7-*quinquies* **sanziona** espressamente con l'inutilizzabilità la raccolta degli elementi di prova oltre i termini prescritti per l'esecuzione della verifica fiscale, ne dovrebbe conseguire che il periodo massimo di permanenza degli ispettori presso il soggetto verificato, computato facendo riferimento ai giorni di effettiva presenza presso la sede del contribuente, può considerarsi, tra l'altro, **superato** in ipotesi di esecuzione delle c.d. verifiche "a rate", da cui discende un'importante dilatazione della durata dell'attività ispettiva, dovuta verosimilmente a situazioni contingenti che attengono al carico di lavoro dei singoli Uffici ma che nulla hanno a che vedere con la posizione del contribuente sottoposto ad ispezione<sup>5</sup>.

### Note:

- 4 Art. 7-*quinquies* - Vizi dell'attività istruttoria (in vigore dal 18 gennaio 2024): "Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'art. 12, comma 5, o in violazione di legge".
- 5 In merito, si veda A. Veneruso, "A rischio di inutilizzabilità le verifiche oltre i tempi", in *Il Sole - 24 Ore* del 23 maggio 2024.

# Transfer pricing

## Termini della verifica

- **Durata:** è costituita dall'intero arco temporale che intercorre tra l'avvio (inizio) della verifica e il termine (conclusione) della medesima;
- **Permanenza:** ricompresa nella durata della verifica, corrisponde ai giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del soggetto economico verificato.

## Firma digitale Processo verbale

Giova ricordare che con il recente Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 372380/2024 del 30 settembre 2024<sup>6</sup>, sono state definite le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei Processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività di controllo svolte dall'Amministrazione finanziaria (*i.e.* Agenzia delle entrate). È stata, comunque, prevista, l'ipotesi di firma "mista", ovvero analogica e digitale, nel caso in cui il contribuente, o il suo delegato, non sia dotato dello strumento o rifiuti la firma digitale.

Il Provvedimento in parola rende **operativo** quanto stabilito dal novellato art. 38-*bis*, del D.P.R. n. 600/1973 che, al comma 2, nel prevedere che i verbalizzanti possono firmare digitalmente i processi verbali, rinvia poi a uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione della relativa disciplina.

Il Processo verbale di constatazione, quindi, può essere definito come un atto amministrativo istruttorio interno (c.d. endoprocedimentale) che si colloca a valle della fase di controllo e di verifica eseguita nei confronti del contribuente e, come tale, non impugnabile autonomamente e strumentale ai fini del successivo accertamento dell'Ufficio, in quanto è solo l'Avviso di accertamento che acquisisce rilevanza esterna.

In sostanza, il PVC essendo riepilogativo di tutta l'attività di verifica fiscale effettuata nei confronti del contribuente per i tributi e periodi d'imposta specificatamente in esso indicati, riportando soltanto l'esito dei "rilevi" riscontrati, ne consegue che tale Processo verbale costituisce una sorta di

**certificazione** rilasciata al contribuente per tutte le altre situazioni oggetto di specifica analisi (riportate nel PV di verifica) per le quali però nessuna irregolarità è stata riscontrata dai verbalizzanti e su cui il contribuente può fare legittimo affidamento, *ex art.* 10 della predetta Legge n. 212/2000.

## CGT II grado Lombardia - Sentenza n. 85/16/2024

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza del 10 gennaio 2024, n. 85/16, si è occupata di una controversia in materia di **transfer pricing**, ribadendo il principio per cui vale il c.d. **giudicato esterno**, *ex art.* 2909 del Codice civile, quando si dimostra che le questioni e i fatti posti alla base dell'accertamento di un anno d'imposta successivo sono gli stessi e, quindi, ha stabilito che nel caso di specie l'Ufficio finanziario non poteva ritenere provata l'esistenza di operazioni a un prezzo più basso di quello normale, perché nel tempo non sono cambiati i contratti che regolano i servizi di ingegnerizzazione e le licenze di *know-how*, da cui scaturivano per la società corrispettivi e *royalties*.

Nel caso esaminato, mediante la notifica di distinti Avvisi di accertamento ai fini IRES e IRAP, relativi ai periodi d'imposta 2015 e 2016, l'Agenzia delle entrate contestava ad una società domestica l'omessa contabilizzazione di *royalties* attive nei confronti di una parte correlata. Inoltre, considerato che la società non ha dato comunicazione all'Amministrazione finanziaria nell'apposito rigo della dichiarazione dei redditi - Mod. UNICO/SC - relativi ai già menzionati periodi d'imposta dell'adozione degli **oneri documentali**, sono state irrogate pure le relative

### Nota:

- <sup>6</sup> Reperibile al *link*: [urly.it/312-q3](http://urly.it/312-q3). Per approfondimento, si rimanda, tra gli altri, a C. Urzi, "Approvata la procedura di sottoscrizione digitale dei PVC dell'Agenzia delle entrate dell'1 ottobre 2024" in *One Fiscale* - Wolters Kluwer.

sanzioni amministrative, non operando in tal caso la c.d. *penalty protection*.

Più in dettaglio, la società, *leader* della produzione di ruote automobilistiche, grazie all'attività di ricerca e sviluppo dalla stessa effettuata nel corso degli anni, aveva ceduto in uso alle consociate estere il proprio *know-how* mediante un contratto c.d. *Service agreement* remunerato con un *mark-up* del 7% e la concessione in licenza dello stesso, remunerata, invece, con una *royalty* variabile tra l'1% e il 2%.

Tenuto conto che le due modalità di cessione del *know-how* erano assimilabili tra loro, l'Agenzia delle entrate considerava ingiustificata la differente determinazione dei prezzi di trasferimento del *know-how* praticata dalla società.

Da qui gli Avvisi di accertamento, al quale si opponeva la società, che dopo un primo grado di giudizio favorevole al contribuente, approdavano in appello in quanto l'Ufficio ribadiva ancora la propria pretesa impositiva. In proposito, il giudice di appello ha manifestato l'**illegittimità** degli Avvisi di accertamento notificati, in quanto ha rilevato che, con riferimento alla medesima fattispecie, accertata in una precedente annualità nei confronti della società (anno 2012), l'allora Corte tributaria regionale della Lombardia aveva riconosciuto, con sentenza **passata in giudicato**, la necessità di distinguere le operazioni poste in essere dalla società in due separate tipologie negoziali ovvero:

- prestazioni di servizi di ingegneria;
- e,
- licenza d'uso delle tecnologie.

Pertanto, essendo diversi gli schemi negoziali, diversa doveva essere anche la determinazione dei relativi prezzi di trasferimento applicati. Atteso che erano rimasti **invariati** nel tempo gli elementi costitutivi della fattispecie (*i.e.* contratti), anche i metodi applicati per i successivi accertamenti relativi agli anni 2015 e 2016 non potevano differire da quelli in precedenza operati.

Infatti, il giudice di appello ha rilevato che tra le parti erano presenti identica lite, incardinata dalla CGT della Lombardia passata in giudicato (sentenza n. 2914/16/2019) e relativa al precedente periodo d'imposta 2012. Tale precedente pronuncia di merito sul medesimo rilievo, pur non costituendo giudicato in senso tecnico, fa sì che, a fronte di fattispecie **identiche**, non possa che addivenirsi alla medesima conclusione. In proposito, il giudice *a quo* ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, dalla quale si ricava che il giudicato esterno, *ex art.* 2909 c.c., relativo a precedenti anni di imposta non spiega automaticamente effetto per gli anni successivi, ma ha tuttavia effetti quando risulti e sia **provata** dal contribuente l'identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità (Cass. n. 29992 del 13 ottobre 2022).

Pertanto, essendo pacifico che i fatti e gli elementi costitutivi della fattispecie del 2012, oggetto della sentenza definitiva, e quelli del 2015 e 2016, annualità afferenti alla sentenza in disamina, sono identici, ma riferiti a annualità successive, per il giudice non può che concludersi per l'**illegittimità** degli Avvisi di accertamento in parola, anche a prescindere dal formarsi di un giudicato esterno.

## **CGT Il grado Friuli-Venezia Giulia - Sentenza n. 60/1/2024**

I giudici della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Friuli-Venezia Giulia, con l'ulteriore sentenza del 29 febbraio 2024, n. 60/1/2024, occupandosi ancora di *transfer pricing* hanno stabilito che spetta la **disapplicazione** delle sanzioni a fronte di una rettifica sui prezzi di trasferimento *intercompany* se il contribuente si è **conformato** agli esiti di precedenti verifiche che avevano concluso per la correttezza del comportamento tenuto dalla società.

Il caso oggetto di attenzione da parte dei giudici riguardava una società domestica che gestiva un oleodotto unitamente ad altre società estere del

# Transfer pricing

gruppo per le rispettive tratte di competenza. Le società coinvolte, appartenenti, come detto, allo stesso gruppo d'impresе avevano adottato, ai fini del *transfer pricing* il metodo del *profit split* (i.e. metodo della ripartizione dei profitti), che non era ritenuto idoneo e, quindi, era stato **contestato** dai verificatori e, nel successivo contenzioso, anche dalla Suprema Corte di cassazione che con sentenza del 18 giugno 2020, n. 11837 accoglieva il ricorso dell'Ufficio disponendo il rinvio alla CGT di II grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione.

La CGT incaricata, pur accogliendo l'appello dell'Ufficio dichiarando la **legittimità** degli Avvisi di accertamento, ha stabilito che le **sanzioni amministrative** dovevano essere disapplicate alla luce del fatto che in oltre 40 anni di vita delle tre società, pur avendo ricevuto numerose verifiche fiscali, tutte avevano confermato la **correttezza** del metodo di ripartizione dei profitti adottato costantemente dalla contribuente in tale arco temporale.

Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza *de qua* in tema di sanzioni sono del tutto condivisibili, atteso che la società avendo sempre riportato un **“esito regolare”** per la medesima fattispecie oggetto di controllo in tutte le precedenti verifiche, di cui si è appena fatto cenno, è pervenuta al convincimento che stava operando correttamente, ovvero che il metodo adottato (*profit split*) per la determinazione del *pricing intercompany* era espressione dell'*arm's length principle*, essendosi venuto a creare il c.d. legittimo affidamento, *ex art. 10* dello Statuto del contribuente.

Giova pure segnalare che la giurisprudenza di merito per analoghe fattispecie (*transfer pricing*), il cui esame è stato effettuato secondo determinati parametri per alcune annualità e poi con approcci del tutto diversi in annualità successive ancorché non vi fossero stati mutamenti nelle situazioni di fatto, ha **contestato** l'operato dell'Ufficio poiché in assenza di fatti nuovi non è stato ritenuto legittimo il mutamento di orientamento da parte dell'Agenzia delle entrate<sup>7</sup>.

Alla stregua della fattispecie in rassegna, si pone anche l'ipotesi afferente agli accertamenti con adesione, basati su un confronto trasparente, facendo proprio affidamento sui principi di collaborazione e buona fede, rispetto alla pretesa dell'Ufficio cristallizzata poi nell'atto finale sottoscritto dalle parti e sul quale il contribuente ripone il suo legittimo affidamento. Pertanto, anche in tal caso laddove l'Ufficio procedesse senza motivazione all'emissione di successivi atti di contestazione recanti i medesimi presupposti degli accertamenti già definiti in sede di adesione per le annualità precedenti, risulterebbero violati i principi di collaborazione e buona fede, *ex art. 10*, comma 1, della richiamata Legge n. 212/2020 (i.e. Statuto del contribuente)<sup>8</sup>.

#### Note:

- 7 Si veda in merito la CGT di Bergamo, sentenza n. 29/1/2023 e M. Bellini - E. Ceriana, “*Transfer pricing*, stop alle sanzioni se il metodo ricalca vecchie verifiche”, in *Il Sole - 24 Ore* del 03 giugno 2024.
- 8 Si veda in merito l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione del 15 luglio 2024, n. 19.362 e commento di A. Carinci - G. Quinzi, “Illegittimo l'Avviso di accertamento notificato dopo l'adesione integrale al PVC”, in *Quotidiano PIU'* del 24 luglio 2024 - Edit. Giuffrè Francis Lefebvre.

## Scambi internazionali di beni e di servizi

# Trasferimenti di aziende tra soggetti non residenti con beni localizzati in Italia - IVA e imposta di registro

di **Anselmo Martellotta** e **Federica Spadaccini**

### L'approfondimento

Il tema dei trasferimenti di aziende "estere" (tra soggetti non stabiliti in Italia), comprensive di beni localizzati nel territorio dello Stato, nonostante le varie prese di posizione dell'Agenzia delle entrate, resta ancora un tema complesso sotto il profilo delle imposte indirette. Con il presente contributo si fornisce una panoramica generale sulle norme IVA comunitarie e nazionali, soffermandosi in particolare su alcune interpretazioni (non sempre allineate) della nostra Amministrazione finanziaria in tema di IVA e registro; infine, si producono alcune considerazioni critiche cercando di individuare possibili spiegazioni alle diversità nel trattamento fiscale proposto nei documenti di prassi presi in rassegna.

### Normativa unionale

L'art. 19 della Direttiva 2006/12/CE stabilisce che gli Stati membri possono trattare il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito o quale conferimento, di una totalità di beni o di una parte di essi, in modo tale che nessuna cessione di beni abbia avuto luogo (c.d. **regola della non avvenuta cessione**).

La *ratio* della disposizione può essere rinvenuta, in primo luogo, nella volontà di agevolare i processi di riorganizzazione aziendale ed i trasferimenti di

imprese o di parti delle stesse, evitando di gravare il beneficiario di un onere fiscale sproporzionato, nonché, in secondo luogo, nella consapevolezza che tali operazioni sono, di fatto, estranee al processo produttivo e distributivo di beni e servizi, il quale rappresenta la base di applicazione dell'IVA.

La disposizione, pertanto, consente agli Stati membri (i) di considerare irrilevante agli effetti dell'IVA l'operazione di trasferimento/conferimento di un complesso aziendale o di un suo ramo e (ii) di riconoscere la successione del conferitario nei rapporti giuridici relativi al complesso aziendale oggetto del conferimento.

In altre parole, laddove uno Stato membro si avvalga della "regola della non avvenuta cessione", il trasferimento del complesso aziendale o di parte di esso non costituirebbe una autonoma cessione di beni soggetta ad IVA.

La giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea, infatti, per "**trasferimento di una totalità di attività**" intende il trasferimento di un'impresa o di una parte indipendente di un'impresa, che comprenda elementi materiali e immateriali che, nella loro unitarietà, costituiscano - anche solo potenzialmente - un'entità in grado di svolgere un'attività economica

**Anselmo Martellotta** - EY Studio Legale Tributario  
**Federica Spadaccini** - EY Studio Legale Tributario

# Scambi internazionali di beni e di servizi

indipendente, a condizione che il conferitario abbia intenzione di proseguire l'attività conferita, e non di liquidarla (cfr. causa C-497/01 del 27 novembre 2003, causa C-29/08 del 29 ottobre 2009, causa C-444/10 del 10 novembre 2011, causa C-651/11 del 30 maggio 2013).

Poiché la Direttiva non contiene un rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di individuare puntualmente la portata della nozione di trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, la Corte di Giustizia ha affermato che quest'ultima costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, e, di conseguenza, deve ricevere un'interpretazione uniforme allo scopo di evitare divergenze nell'applicazione del regime dell'IVA negli Stati membri (cfr. causa C-497/01, punti 32 e 35, nonché causa C-444/10, punto 22).

Inoltre, la formulazione dell'art. 19 della Direttiva IVA non contiene alcun elemento inteso a confinare l'operatività della regola limitatamente al territorio di un singolo Stato membro, richiedendo quale fattore determinante unicamente il passaggio di un complesso aziendale che consenta al conferitario di svolgere, senza soluzione di continuità, la medesima attività economica intrapresa dal conferente, indipendentemente dal luogo in cui la stessa è organizzata.

## Normativa nazionale

Nel recepire la normativa comunitaria in ambito IVA, il legislatore italiano si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 19 della Direttiva di non attrarre nell'ambito impositivo le operazioni di trasferimento di complessi aziendali, tramite la previsione di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale non sono considerate cessioni di beni "... le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda".

In aggiunta, ed in ossequio agli stessi principi, l'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, recita

che non sono cessioni di beni "**i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti**".

La *ratio* delle disposizioni può essere essenzialmente rinvenuta nella volontà di evitare rilevanti versamenti di imposta da parte del dante causa, ritenendo estranee alla gestione ordinaria dell'impresa le operazioni in questione, al fine di favorire i processi di riorganizzazione aziendale. Tant'è vero che nella motivazione della proposta di Sesta Direttiva IVA della Commissione Europea, la facoltà di considerare come non avvenuta, ai fini IVA, la cessione di azienda viene descritta come "**offerta onde semplificare e non oberare la tesoreria dell'impresa**".

Sotto il profilo oggettivo l'esclusione in argomento opera per il trasferimento di complessi di beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa e, pertanto, idonei a rendere possibile lo svolgimento di un'attività economica autonoma, indipendentemente dai beni che lo compongono (cfr. C.M. 21 marzo 1980, n. 9/9/252 e C.M. 4 dicembre 1990, n. 66026).

Con riferimento alla nozione di azienda, è stato chiarito che la stessa deve essere intesa in senso ampio, comprensiva anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'azienda, intesi quale *universitas* di beni materiali e immateriali e di rapporti giuridico-economici collegati tra loro in modo da costituire un'autonoma organizzazione produttiva e suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa (cfr. C.M. 19 dicembre 1997, n. 320, ripresa dall'interpello n. 142 del 28 dicembre 2018).

L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, infatti, opera non solo qualora oggetto del trasferimento sia un'universalità aziendale considerata nella sua totalità, ma anche in presenza del trasferimento di un ramo d'azienda, sempreché il soggetto avente causa prosegua l'attività trasferita (cfr. R.M. Ministero Finanze 13 luglio 1995, n. 183/E).

# Scambi internazionali di beni e di servizi

Prassi dell'Amministrazione finanziaria in tema di operazioni transnazionali che coinvolgono beni localizzati in Italia.

L'Agenzia delle entrate negli ultimi anni si è occupata delle operazioni straordinarie effettuate tra soggetti esteri (senza stabile organizzazione in Italia) che comportano un trasferimento di azienda la quale annovera anche alcuni beni nel territorio italiano (tipicamente un magazzino, per il quale il dante causa operava in Italia mediante partita IVA *ex art. 17 e 35-ter* del D.P.R. n. 633/1972). Di seguito si prendono in rassegna i documenti di prassi sul tema.

Alcune delle primissime posizioni al riguardo sono state prese con le risoluzioni n. 195/E del 31 luglio 2007, n. 371/E del 13 dicembre 2007 e n. 417/E del 31 ottobre 2008 con le quali erano state affrontate alcune operazioni straordinarie (cessioni d'azienda e fusioni) tra soggetti non residenti nel territorio italiano; sebbene non focalizzate espressamente sul trattamento IVA dei beni esistenti in Italia, il principio cardine che traspare da questi primi documenti è che in tali ipotesi valgono gli stessi obblighi e gli stessi diritti previsti dalla disciplina IVA per operazioni straordinarie fra soggetti residenti (incluso ad esempio il diritto di far subentrare l'avente causa nei crediti IVA o nel *plafond* del dante causa). Pertanto, come verrà poi confermato anche in alcuni dei documenti di prassi successivi, la neutralità IVA di tali operazioni si applica a prescindere dal luogo di stabilimento delle parti in causa e a prescindere dal fatto che l'azienda "valichi" i confini nazionali.

A queste prime risoluzioni sono seguite una serie di risposte ad interpello negli ultimi tre/quattro anni che si sono focalizzate, invece, sul trattamento IVA di quanto esistente nel territorio italiano.

Una prima risposta è quella ad interpello n. 536 del 6 agosto 2021 nella quale si è trattato il caso di una cessione di azienda in Svizzera comprensiva anche di un marchio registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Secondo le Autorità

fiscali nel caso di specie non è individuabile, in Italia, la sussistenza di un complesso aziendale ai sensi dell'art. 19 della Direttiva IVA e che in relazione ai marchi trasferiti non può ritenersi applicabile il regime di neutralità IVA di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Con la risposta ad interpello n. 637 del 30 settembre 2021, relativa al caso di una società *extra-UE* che intendeva cedere ad un altro soggetto *extra-UE* un ramo d'azienda situato nel Paese del cedente comprensivo di un magazzino in Italia, l'Agenzia delle entrate aveva affermato che, (i) poiché gli unici beni esistenti in Italia inclusi nell'azienda trasferita erano delle rimanenze di magazzino e (ii) nessuna delle due società coinvolte aveva una stabile organizzazione in Italia, in Italia non fosse individuabile la sussistenza di un complesso aziendale. Per questo motivo l'Agenzia non aveva ritenuto applicabile il regime di neutralità all'operazione e la cessione del magazzino, qualificandosi come cessione di beni, avrebbe dovuto scontare l'imposta sul valore aggiunto.

Con le risposte ad interpelli n. 91 del 19 gennaio 2023 e n. 157 del 24 gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA del trasferimento di beni presenti sul territorio dello Stato rispettivamente nell'ambito di una scissione parziale e di una fusione per incorporazione transfrontaliera avvenute all'estero tra società residenti nel territorio dell'Unione Europea senza stabile organizzazione in Italia.

In particolare, con la risposta ad interpello n. 91 del 19 gennaio 2023, relativa ad un'operazione di scissione tedesca che coinvolgeva, in veste di dante e avente causa, due soggetti passivi IVA stabiliti in Germania, privi di stabile organizzazione ma registrati ai fini IVA in Italia, e che aveva per oggetto un ramo d'azienda comprensivo di rimanenze situate in Italia custodite in un magazzino ivi localizzato, l'Agenzia delle entrate ha fornito un'interpretazione di senso opposto a quella dell'interpello n. 637/2021.

# Scambi internazionali di beni e di servizi

Nelle conclusioni proposte, l'istante specificava che il diritto civile tedesco, al pari di quello Italiano, prevede che il soggetto beneficiario subentri in tutti i diritti ed obblighi connessi al ramo scisso determinando una prosecuzione delle posizioni soggettive in capo alla società destinataria del complesso aziendale trasferito senza che vi sia soluzione di continuità nella gestione dell'attività trasferita dalla scissa alla beneficiaria e che anche nella normativa IVA tedesca, come in quella Italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati membri dall'art. 19 della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA "i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni" **per mancanza del presupposto oggettivo.**

In tali circostanze, l'Agenzia delle entrate, muovendo dall'assunto che la scissione tedesca si qualifichi come tale anche ai fini civilistici italiani, ha ritenuto applicabile al trasferimento dei beni la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi della quale sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA "i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti".

In tale occasione, l'Agenzia si è soffermata anche sulla documentazione da conservare per comprovare l'operazione e sulla relativa imposta di registro, rammentando che per utilizzare in Italia atti pubblici rogati e scritture private autenticate all'estero è necessario il preventivo deposito presso l'archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia. Dopo aver illustrato la relativa procedura, l'Agenzia concludeva ritenendo applicabile al caso di specie l'imposta di registro fissa nella misura di euro 200 prevista in caso di "fusione tra le società, scissione delle stesse, ..." ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Nella risposta ad interpello n. 157 del 24 gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate giungeva alle

medesime conclusioni di cui alla precedente risposta n. 91/2023 con riferimento al caso uno *stock* di beni localizzato in Italia e detenuto da una società olandese che, per effetto di una operazione transfrontaliera di fusione per incorporazione tra la stessa e una società belga, erano oggetto di trasferimento a quest'ultima.

Nella descrizione delle circostanze di fatto, l'istante chiariva anche che l'attività esercitata dall'incorporante non sarebbe stata modificata a seguito della fusione, che la fusione per incorporazione sarebbe avvenuta in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere e che il diritto civile belga e quello olandese, al pari di quello italiano, prevedevano che per effetto della fusione, tutte le attività, le passività e i rapporti giuridici facenti capo all'istante sarebbero stati trasferiti all'incorporante in ossequio alla regola della successione a titolo universale prevista dalla normativa unionale. Con riferimento al trattamento IVA applicabile al trasferimento dei beni esistenti in Italia per effetto della fusione transfrontaliera estera, l'Agenzia delle entrate si è limitata a specificare che, ancorché riferiti a una scissione parziale, i principi espressi con la risposta n. 91/2023 sono applicabili anche alla fusione in questione, in quanto entrambe tali tipologie di operazioni sono caratterizzate dalla continuità giuridica e, dunque, sono entrambe da ricondurre al novero delle operazioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972.

Con la più recente risposta all'interpello n. 194 dell'8 ottobre 2024 l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a chiarire se, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda situato al di fuori della UE, posta in essere tra due società non comunitarie entrambe registrate ai fini IVA in Italia, il trasferimento dei beni custoditi in un magazzino in Italia debba considerarsi escluso da IVA ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

In tale occasione, in linea con la risposta all'interpello n. 637/2021, l'Amministrazione finanziaria

# Scambi internazionali di beni e di servizi

ha ribadito che il richiamato art. 19, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, nel concedere la facoltà agli Stati membri di escludere da IVA la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, presuppone che il complesso aziendale oggetto di trasferimento sia situato nel territorio di uno Stato UE che abbia optato per recepire nel proprio ordinamento nazionale la "regola della non avvenuta cessione" per l'esclusione dell'operazione dal campo di applicazione dell'IVA.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito, pertanto, che, al fine di escludere l'operazione di trasferimento dal campo di applicazione dell'IVA, non si possa prescindere dalla verifica della sussistenza del presupposto territoriale in virtù del quale il complesso aziendale deve essere "situato nel territorio di uno Stato membro e che tale Stato abbia optato per l'introduzione del regime di esclusione IVA".

Nel caso di specie di cui all'interpello in commento, "l'operazione interessa il territorio dello Stato solo per i beni ivi esistenti, inclusi nel trasferimento d'azienda, che sono delle rimanenze di magazzino. Le parti sono infatti due soggetti passivi IVA stabiliti in un Paese *extra* UE, e la cessione ha per oggetto un complesso aziendale situato proprio in detto Paese *extra* UE". In base all'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, pertanto, la localizzazione di dette rimanenze sul territorio italiano impedisce di stabilire un legame tra queste ultime e il resto del complesso aziendale situato in uno Stato *extra*-UE rendendole indipendenti rispetto al

complesso aziendale estero. In assenza di una diretta correlazione, i beni situati in Italia non possono assumere la connotazione tipica di un complesso aziendale così come previsto dalla normativa unionale e nazionale.

Conseguentemente, la cessione del magazzino localizzato in Italia è stata qualificata dall'Agenzia delle entrate come una cessione autonoma di beni soggetta ad IVA nel territorio dello Stato.

Con la risposta n. 194/2024 è stato, quindi, implicitamente confermato l'analogo orientamento espresso nella risposta n. 637/2021 secondo il quale trasferimento di beni localizzati sul territorio italiano realizzato nell'ambito di una cessione d'azienda tra due soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione Europea non può rientrare nell'alveo delle operazioni non soggette ad imposta ai sensi dell'art 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Prima di tale intervento, infatti, era incerto se l'orientamento espresso nella risposta n. 637/2021 dovesse considerarsi superato dato l'evidente contrasto con l'orientamento manifestato nelle risposte n. 91/2023 e n. 157/2023 con le quali l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l'applicazione del regime di esclusione da IVA dei trasferimenti di beni esistenti in Italia effettuati nell'ambito di scissione di ramo d'azienda e di fusione per incorporazione perfezionate all'estero tra società stabilite all'interno dell'Unione Europea e solo registrate ai fini IVA in Italia.

Le posizioni di prassi sopra richiamate possono essere riassunte come riportato nella Tavola n. 1.

**Tavola n. 1 - Trattamento IVA da applicare ai beni esistenti in Italia: le posizioni di prassi**

Documento di prassi	Fattispecie	Trattamento IVA da applicare ai beni esistenti in Italia
Risoluzione n. 536 del 6 agosto 2021	Cessione di azienda da soggetto non-UE ad altro soggetto non-UE con marchio registrato in Italia	Cessione rilevante ai fini IVA (ma fuori campo per mancanza del requisito territoriale)
Interpello n. 637 del 30 settembre 2021	Cessione di azienda da soggetto non-UE ad altro soggetto non-UE con beni (magazzino) localizzati in Italia	Cessione soggetta ad IVA

# Scambi internazionali di beni e di servizi

Interpello n. 91 del 19 gennaio 2023	Scissione tra due società tedesche con beni (magazzino) localizzati in Italia	Operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA
Interpello n. 157 del 24 gennaio 2023	Fusione per incorporazione di società olandese in società belga con beni (magazzino) localizzati in Italia	Operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA
Interpello n. 194 dell'8 ottobre 2024	Atto di separazione di ramo di azienda (non assimilabile a scissione italiana) tra due società non-UE con beni (magazzino) localizzati in Italia	Cessione soggetta ad IVA

## Applicazione dell'imposta di registro

In virtù del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, di cui all'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico sull'imposta di registro, "T.U.R."), i conferimenti d'azienda o di un ramo di essa sono imponibili ai fini dell'imposta di registro, in misura fissa, ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. b), del T.U.R.: in base a tali disposizioni rientrano nel campo di applicazione dell'imposta di registro gli atti aventi per oggetto il trasferimento di aziende esistenti nel territorio dello Stato italiano.

Per gli atti di conferimento formati e registrati all'estero, l'art. 2, lett. d), del T.U.R. prevede l'assoggettamento a registrazione obbligatoria degli atti che comportino il trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato.

Tuttavia, giova rilevare che gli atti formati all'estero che non rientrino nella previsione di registrazione in termine fisso della lett. d) dell'art. 2 (*i.e.* non aventi ad oggetto immobili, aziende esistenti in Italia e diritti reali sugli stessi), sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte II, allegata al T.U.R. Conseguentemente, nel momento in cui si verifica il caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del T.U.R., l'atto di cessione oggetto del quesito andrà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa di registro nella misura di euro 200.

L'art. 4, comma 1, lett. b) Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., recante la tassazione degli atti societari, stabilisce l'assoggettamento ad imposta di registro nella misura fissa di euro 200 della "fusione tra le società, scissione delle stesse [...]" da corrispondere in sede di registrazione del verbale di deposito dell'atto estero.

Ed infatti, nelle fattispecie commentate nelle citate risposte n. 637/2021 e n. 91/2023 è stato confermato che i relativi atti formati all'estero non sono soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'art. 2, lett. d), del T.U.R.

Le posizioni di prassi sopra richiamate possono essere riassunte come riportato nella Tavola n. 2.

## Profili di criticità e commenti

Come illustrato precedentemente, il trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione che coinvolgono soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia (ma eventualmente ivi registrati ai fini IVA quali soggetti non stabiliti) non trova omogeneità nei documenti di prassi della Amministrazione finanziaria, lasciando pertanto gli operatori con alcuni dubbi pratici.

Infatti, ai fini IVA, alcune risposte ad interpello confermano che la cessione dei beni in Italia è soggetta ad IVA mentre altre risposte vanno in senso contrario.

Pertanto, suscita interesse capire quale sia il motivo che ha portato l'Agenzia delle entrate ad esprimersi con pareri opposti.

# Scambi internazionali di beni e di servizi

**Tavola n. 2 - Trattamento ai fini imposta di registro: le posizioni di prassi**

Documento di prassi	Fattispecie	Trattamento ai fini imposta di registro
Risoluzione n. 536 del 6 agosto 2021	Cessione di azienda da soggetto non-UE ad altro soggetto non-UE con marchio registrato in Italia	Imposta di registro in misura fissa (euro 200), se atto registrato in Italia in caso d'uso
Interpello n. 637 del 30 settembre 2021	Cessione di azienda da soggetto non-UE ad altro soggetto non-UE con beni (magazzino) localizzato in Italia	Imposta di registro in misura fissa (euro 200), se atto registrato in Italia in caso d'uso
Interpello n. 91 del 19 gennaio 2023	Scissione tra due società tedesche con beni (magazzino) localizzati in Italia	Imposta di registro in misura fissa (euro 200), se atto registrato in Italia in caso d'uso

Una prima apparente giustificazione potrebbe essere il diverso luogo di stabilimento dei soggetti coinvolti nell'operazione straordinaria; infatti, mentre l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA per i beni localizzati in Italia è stata riconosciuta quando i soggetti coinvolti erano stabiliti nel territorio comunitario (leggasi anche come "l'azienda è esistente in un Paese UE"), dall'altra parte l'assoggettamento ad IVA ha riguardato fattispecie in cui i soggetti coinvolti erano *extra*-comunitari. Tuttavia, a voler guardare bene le norme IVA comunitarie e nazionali ed anche i principi dei giudici comunitari, il luogo di stabilimento dei soggetti coinvolti nell'operazione ovvero il luogo in cui si trova l'azienda (UE vs non-UE) non dovrebbe assumere un ruolo discriminante. Per una serie di motivi. *In primis*, in quanto la legislazione IVA fa meramente riferimento alla natura dell'operazione (vengono usati concetti come trasferimento, conferimento, fusioni, scissioni e simili) e non fa alcun accenno al luogo di stabilimento del dante e avente causa ovvero al luogo in cui si trova l'azienda. Secondo, l'art. 19 della Direttiva IVA fa solo riferimento al fatto che gli Stati membri UE possono applicare nella loro legislazione una previsione normativa che riconosca l'esclusione IVA per le operazioni straordinarie, ma ciò non ha nulla a che fare

con il requisito che l'azienda debba esistere in uno stato membro UE. E a tal riguardo non si comprende bene perché nella risposta ad interpello n. 536/2021 l'Agenzia delle entrate abbia ritenuto che la norma comunitaria postula che il complesso aziendale oggetto del trasferimento in conseguenza di una operazione straordinaria sia situato nel territorio di uno Stato membro. Terzo, quello che dovrebbe rilevare è meramente la tipologia di operazione aziendale eseguita e la connessione tra i beni localizzati in Italia con tale operazione. Quarto, a voler guardare nel dettaglio le argomentazioni poste dall'Agenzia delle entrate nei documenti di prassi in cui è stata negata l'applicazione dell'esclusione IVA alle operazioni tra soggetti non comunitari, non si rinviene alcun esplicito riferimento alla diversità del luogo di stabilimento delle parti in causa (leggasi anche luogo di collocazione dell'azienda) quale unico motivo ostativo all'esclusione della neutralità IVA per i trasferimenti aziendali non-UE, salvo per la suddetta risposta n. 536/2021 e salvo per una lettura "deduttiva" degli altri documenti di prassi. Inoltre, nei suddetti documenti l'Agenzia delle entrate non richiama esplicitamente la diversità dei fatti e quindi anche delle implicazioni per motivare la differente presa di posizione tra operazioni UE e non-UE.

# Scambi internazionali di beni e di servizi

Ed allora, se il luogo di stabilimento non può e non deve essere l'elemento differenziale<sup>1</sup>, bisogna spingersi più a fondo per capire se esiste altra reale motivazione.

Prendendo l'ultimo interpello in ordine cronologico (n. 194/2024), uno dei motivi (a nostro avviso condivisibile) per cui è stata negata l'esclusione IVA ad un'operazione di separazione tra soggetti non-UE con beni localizzati in Italia è più legato alla natura di tale operazione; in particolare, l'operazione di segregazione dell'azienda prospettata nel caso di specie non è assimilabile ad un'operazione di scissione secondo la normativa nazionale. Conseguentemente, non è possibile invocare l'esclusione IVA di cui all'art. 2, comma 3, lett. f) (operazioni di fusione, scissione, trasformazione e simili). Da questa prima motivazione, con una lettura *a contrario*, si evince che invece l'esclusione IVA potrebbe comunque essere invocata se le seguenti condizioni fossero soddisfatte:

- a) i beni localizzati in Italia sono (funzionalmente) connessi all'azienda trasferita;
- b) l'operazione di trasferimento all'estero è riconducibile o assimilabile a quella di una fusione/scissione/trasformazione italiana in cui l'avente causa subentra al dante causa in continuità aziendale.

Ma andando oltre, lo stesso interpello n. 194/2024, allineandosi a quanto era stato già evocato dal precedente interpello n. 637/2021, introduce una seconda motivazione (sebbene nella risposta dell'interpello sia anteposta alla precedente motivazione) circa la negazione dell'esclusione IVA; ovvero, i beni esistenti nel territorio italiano non configurano di per sé un complesso aziendale (ai sensi dell'art. 19 della Direttiva IVA), in quanto l'azienda sarebbe solo quella localizzata all'estero. Questa seconda motivazione a nostro avviso appare meno comprensibile e condivisibile. Se il dante causa sta trasferendo un'intera azienda, che comprende anche singoli beni o *stock* di magazzino in Paesi diversi (compresa l'Italia), e la volontà è quella di non segregare l'azienda

trasferita perché i singoli magazzini trasferiti permettono all'avente causa di continuare il *business* in tali Paesi esattamente come veniva operato precedentemente dal dante causa, non si capisce come si possa sostenere che il magazzino in Italia non faccia parte dell'azienda. Qualcuno potrebbe obiettare che l'Agenzia delle entrate intendesse sostenere che se si guarda solo al territorio italiano il mero *stock* di magazzino non contempla l'ipotesi di azienda "italiana", in quanto un'azienda generalmente per essere tale ha bisogno anche di altri *asset* quali contratti, persone, crediti/debiti commerciali, etc. che nel caso di specie non sono rinvenibili nel territorio dello Stato. Tuttavia, a nostro avviso, questa tesi non è convincente! *In primis*, perché la definizione di azienda circoscritta al solo territorio dello Stato (italiano o comunitario) non è ricompresa nelle norme IVA. Secondo, perché tale tesi sarebbe del tutto in contrasto con le argomentazioni degli altri interpelli dell'Agenzia delle entrate (nn. 91 e 157/2023) in cui tale tesi non è stata sostenuta quando, invece, si è voluta riconoscere l'applicazione del regime "fuori campo IVA" alle operazioni straordinarie effettuate all'estero tra soggetti comunitari e magazzino nel territorio dello Stato. E qui torniamo al punto di partenza, sopra già ampiamente commentato, che se il luogo di stabilimento delle parti coinvolte nell'operazione straordinaria (ovvero luogo in cui è localizzata l'azienda) non assume un ruolo discriminante, allora non si capisce perché l'Agenzia utilizzi due pesi e due misure.

A nostro avviso, volendo estrarre dalla documentazione sopra analizzata alcune regole di massima per guidare gli operatori su un tema particolarmente rilevante e allo stesso tempo controverso, si dovrebbe sostenere che l'esclusione dall'IVA ai

#### Nota:

- 1 Al riguardo si veda anche A. Abagnale - B. Santacroce, "IVA non rileva la cessione d'azienda con beni in Italia", in *Norme e Tributi, Il Sole - 24 Ore* del 19 gennaio 2023; secondo gli autori "sulla distinzione territoriale, però, è, secondo chi scrive, necessaria qualche ulteriore riflessione".

# Scambi internazionali di beni e di servizi

sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 si debba applicare a tutte le operazioni straordinarie tra soggetti non residenti in Italia che comportano il trasferimento di un'azienda estera comprensiva di beni localizzati in Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:

- (a) l'operazione straordinaria rientri tra le cessioni di azienda, conferimenti di azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni e simili; se l'operazione secondo il diritto estero non è direttamente assimilabile a tali operazioni (stante le diverse norme di diritto privato/commerciale che potrebbero esserci tra l'Italia ed il Paese estero), andrebbe accertato che gli effetti sostanziali dell'operazione estera siano comunque riconducibili a quelli di un'operazione straordinaria italiana che garantirebbe da parte dell'avente causa: i) il proseguimento, senza soluzione di continuità, dell'attività relativa al complesso aziendale oggetto di trasferimento precedentemente svolta dal dante causa; ii) il subentro dell'avente causa nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi al complesso aziendale trasferito.
- (b) ci sia continuità nel *business* e nei rapporti con terzi tra il periodo pre-trasferimento e quello *post*-trasferimento;
- (c) i soggetti dante causa ed avente causa siano soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia (eventualmente registrati ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 17 e 35-*ter* del D.P.R. n. 633/1972), a prescindere dalla circostanza

che tali soggetti siano stabiliti in un Paese comunitario o *extra*-comunitario ovvero che l'azienda sia localizzata in un Paese UE o non-UE; anche perché se un'azienda comprende elementi sparsi che si trovano in Paesi UE e Paesi non-UE, non si capisce allora se debba prevalere il territorio UE sul territorio non-UE o viceversa e quali siano le regole ed i criteri per accertare tale prevalenza;

- (d) i beni esistenti nel territorio italiano devono esser parte dell'azienda trasferita e la connessione funzionale deve essere rispettata sia sul piano sostanziale (volontà delle parti) sia sul piano formale (specifiche clausole nell'atto di trasferimento, indicazione del magazzino italiano nell'elenco dei beni che formano l'azienda tipicamente allegato all'atto di trasferimento dell'azienda) ma anche sul piano logico-temporale (i beni presenti in Italia sono trasferiti contestualmente al resto degli altri beni che compongono l'azienda e nell'alveo della medesima operazione).

Quanto, invece, all'imposta di registro, riteniamo sia condivisibile che tali operazioni di trasferimento di aziende estere (con parte dei beni localizzati in Italia) siano escluse dall'imposta di registro (visto che l'azienda, unitariamente considerata, non è in Italia e visto che l'atto è generalmente formato all'estero seguendo norme di diritto estero). Tutt'al più, l'imposta di registro potrebbe trovare applicazione nella misura fissa di euro 200 solo in caso d'uso nel territorio italiano.

## Strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione

# Brand Compliance nei processi di internazionalizzazione

di **Gaetano Mongelli**

### L'approfondimento

La brand compliance rappresenta un elemento cruciale nei processi di internazionalizzazione delle imprese. Con l'espansione sui mercati esteri, le aziende devono garantire che il loro marchio e i segni distintivi siano protetti e rispettino le normative locali. Questo articolo esplorerà vari aspetti della tutela del brand, concentrandosi sulla registrazione del marchio internazionale, l'importanza del portafoglio dei marchi e dei segni distintivi per la creazione di valore, il riconoscimento di marchio storico in Italia e le problematiche successive alla registrazione del marchio internazionale.

### Tutela del Brand

La tutela del *brand* è essenziale per proteggere l'identità e la reputazione di un'azienda. Nei processi di internazionalizzazione, è fondamentale assicurarsi che il marchio sia registrato in tutti i mercati in cui l'azienda intende operare. La mancata registrazione può portare a rischi significativi, inclusi la contraffazione.

Il marchio è uno strumento insostituibile per costruire, sviluppare e mantenere il posizionamento dell'azienda e dei suoi prodotti sui diversi mercati internazionali.

Una Regola Aurea da seguire sempre prevede di non concedere mai ai distributori all'estero il diritto di depositare il vostro marchio, a loro nome, nei Paesi in cui opera l'azienda.

Il distributore, infatti, depositando il vostro marchio a suo nome, diventerebbe proprietario del

marchio nei Paesi di registrazione e, nella sua qualità di proprietario, potrebbe impedire persino alla vostra impresa di farne uso in tali Paesi senza la sua autorizzazione, infatti, nel momento in cui il rapporto di distribuzione avesse termine, il distributore avrebbe il diritto di continuare a usare il marchio in questi Paesi per contraddistinguere prodotti anche diversi dai vostri, mentre la vostra impresa non potrebbe più usare il marchio negli stessi Paesi senza il consenso del distributore.

Diversa cosa è concedere, contrattualmente al distributore, il semplice diritto di usare il marchio a fini promozionali e pubblicitari, per promuovere le vendite dei vostri prodotti nel territorio, in tal caso sarà opportuno pattuire che il distributore cesserà ogni uso del marchio in caso di scioglimento o risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di distribuzione.

Un'altra questione fondamentale è rappresentata dalla tempistica con cui si procede a tutelare il marchio sui mercati internazionali, spesso infatti accade che degli estranei depositino marchi di imprese italiane non appena venuti a conoscenza del fatto che queste si accingono ad iniziare la vendita dei propri prodotti nel Paese.

Così facendo, l'ignara impresa inizia a vendere i propri prodotti con quel marchio, ma viene immediatamente diffidata a cessare le vendite, salvo pagare una certa somma per il riacquisto del marchio.

Non essendo agevole reagire contro questo tipo di pratiche essendo piuttosto costosa un'azione legale volta all'annullamento della indebita registrazione,

**Gaetano Mongelli**

# Strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione

oltre che con bassissime probabilità di successo, si consiglia di provvedere in tempo a depositare il marchio nei Paesi di interesse, sia per disporre di un efficace strumento di tutela commerciale nei confronti della concorrenza, sia per inibire eventuali depositi del marchio da parte di terzi.

## Registrazione del marchio internazionale

La registrazione del marchio internazionale è un passaggio chiave per la protezione del *brand*. Il sistema di Madrid, gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), consente alle aziende di ottenere protezione del marchio in più Paesi con una singola domanda. Questo sistema semplifica il processo di registrazione e riduce i costi associati.

Per registrare un marchio internazionale, l'azienda deve avere una registrazione nazionale o regionale valida. Una volta ottenuta questa, può presentare una domanda di registrazione internazionale attraverso l'Ufficio marchi del proprio Paese, che sarà poi inoltrata alla **WIPO**. La WIPO esamina la domanda e la trasmette agli Uffici marchi dei Paesi designati per l'approvazione finale.

Materialmente il deposito del marchio internazionale o della successiva estensione territoriale deve essere effettuato presso l'Ufficio nazionale del Paese in cui è stato depositato il corrispondente marchio nazionale (c.d. marchio di base) o presso l'EUIPO se il marchio di base è dell'Unione Europea. Tali Uffici provvedono ad inoltrare la domanda alla WIPO.

Sia in sede di primo Deposito che di Estensione Territoriale, particolare importanza è ricoperta dalle "ricerche di Anteriorità". Prima di presentare una domanda di registrazione marchio o di utilizzare un marchio sul mercato è fondamentale verificarne il requisito di novità. È necessario infatti che il marchio non sia identico o simile ad un marchio anteriore, già depositato nello Stato o negli Stati in cui si intende depositare (registrare) il proprio marchio, per la stessa classe e per prodotti/servizi identici o affini.

La maggior parte degli Uffici nazionali brevetti e marchi, in fase di esame delle richieste, non verifica il suo requisito di novità. Ciò comporta che il marchio, anche se accettato, possa essere dichiarato nullo a seguito di richiesta del titolare del marchio anteriore.

La ricerca di anteriorità non è obbligatoria per legge e non conferisce garanzie assolute, tuttavia limita sensibilmente il rischio di subire azioni legali a carattere civile o penale.

La ricerca può essere svolta con tre modalità:

- in maniera autonoma e gratuita sulle banche dati dei marchi pubblicate *on-line*;
- tramite il Servizio di prima assistenza anteriorità offerto dalla Camera di commercio;
- rivolgendosi ad esperti qualificati presso studi professionali.

Esistono poi delle **Banche dati** disponibili per verificare il requisito di novità.

Sul territorio italiano hanno validità i marchi italiani, i marchi dell'Unione Europea ed i marchi internazionali aventi l'Italia o l'Unione Europea come Stato designato.

Di conseguenza per una ricerca efficace è opportuno consultare tutte le seguenti banche dati:

- banca dati nazionale italiana UIBM;
- banca dati dei marchi dell'Unione Europea *eSearch Plus*;
- banca dati dei marchi internazionali (per i marchi internazionali che designano l'Italia e/o l'Unione Europea) *Madrid Monitor*.

## TMView

Ulteriori consigli per una ricerca di anteriorità più efficace: limitare, all'occorrenza, la ricerca alle classi e/o ai prodotti e servizi di effettivo interesse, cercare in base agli elementi verbali del marchio per marchi identici a quello di interesse (ricerca di identità) o per marchi simili da un punto di vista fonetico, visivo o semantico (ricerche per similitudine).

È sempre consigliabile la ricerca per similitudine.

# Strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione

Per una corretta ricerca di similitudine si devono cercare tutte le parole analoghe alla dicitura di partenza, considerando i termini al singolare ed al plurale, al maschile ed al femminile, con e senza punteggiatura, nonché parole con suffissi e prefissi. Cercare in lettere maiuscole o minuscole non incide sui risultati.

Alcuni esempi:

- tutte le parole foneticamente simili e confondibili (es. per "stecco" cercare anche "stekko");
- versioni al plurale o singolare (es. per "scarpa" cercare anche "scarpe");
- al maschile o femminile (es. per "arancio" cercare anche "arancia");
- quando il marchio è una parola composta (es. per "dolcevita" cercare anche "dolce vita" e "vita dolce");
- in parole contenenti segni fonetici (accenti, dieresi, etc.) cercare anche parole che ne sono prive ("carita" oltre che carità);
- escludere dalla ricerca gli articoli (il, gli, uno, del ecc.) o le congiunzioni (e, ma, che ecc.);
- in presenza di punteggiature, trattini ed altri simboli (es. "&") ricercare anche senza questi elementi.

cercare in base agli elementi figurativi del marchio (ricerca per immagini, figure o simboli grafici uguali o molto simili a quelli del proprio marchio). Essa è attualmente disponibile solo per i marchi dell'Unione Europea tramite le banche dati **eSearchPlus** (seguire le istruzioni indicate sul sito) e **TMView** (oltre che per i marchi dell'Unione Europea, anche per i marchi nazionali depositati in Francia e nel Regno Unito). Come alternativa la ricerca può essere effettuata in base agli elementi verbali contenuti nella descrizione del marchio.

## Importanza del portafoglio dei marchi e degli altri segni distintivi

Un portafoglio ben gestito di marchi e segni distintivi è fondamentale per creare *business* e valore. Ogni marchio registrato rappresenta un *asset* intangibile che può contribuire significativamente al valore complessivo dell'azienda. Un portafoglio diversificato e protetto può attrarre investitori, facilitare collaborazioni e *partnership*

strategiche, e fornire una base solida per l'espansione internazionale.

In tale contesto si cerca di massimizzare le potenzialità di un marchio attraverso la massimizzazione della **Distintività**.

Per meglio comprendere tale aspetto si può citare ad esempio la definizione di Marchio a **Motivi Ripetuti**; si tratta di un tipo specifico di marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, come forme geometriche, lettere, numeri o simboli, disposti in una certa sequenza o schema.

Lo schema o *pattern* che si intende registrare deve essere unico, cioè non deve essere stato utilizzato in commercio da nessun altro prima e deve ripetersi in modo sempre identico a se stesso. Per intenderci lo schema deve essere "visibilmente ed evidentemente ripetuto" cioè chiunque guardando il prodotto deve essere in grado di riconoscere subito il ripetersi dello schema. In pratica il consumatore medio guardando lo schema deve pensare "lo riconosco, questo prodotto appartiene all'azienda \*\*\*", quindi non sono registrabili schemi che presentano ripetizioni ad intervalli troppo ampi. Questo perché, se l'intervallo tra le ripetizioni è troppo lungo diventa improbabile, se non impossibile, che qualcuno lo riconosca come schema ripetuto e lo associ ad un *brand*. La natura stessa del marchio motivi reiterati gli conferisce una forte capacità distintiva, il che permette di distinguere i prodotti o servizi offerti da un'impresa da quelli di altre imprese.

Esistono 3 ragioni per cui, nel panorama della proprietà industriale, questo tipo di marchio riveste un'importanza cruciale:

- cattura l'attenzione del pubblico, che è naturalmente attratto ed incuriosito dai pattern che si ripetono;
- s'imprime nella memoria in modo indelebile;
- consente a chi è titolare del marchio di comunicare la *Brand Identity* in modo originale.

In termini di capacità distintiva nessuno delle altre tipologie di marchi regge il confronto, del

# Strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione

resto non è un caso se i più grandi *brand* di alta moda al mondo utilizzano questo tipo di segno distintivo. Grazie alla loro capacità di essere facilmente riconosciuti e ricordati dal pubblico, costituiscono un potente strumento sia *marketing* che di branding, il che li rende strumenti indispensabili per il successo commerciale.

## Riconoscimento del marchio storico in Italia

Altra firma di distinzione che assicura una certa riconoscibilità al *brand* ed all'azienda è data dal **marchio di interesse storico**.

In Italia, il riconoscimento del marchio storico è di particolare rilevanza. Questo *status* viene concesso a marchi che hanno una lunga storia di utilizzo e che rappresentano un patrimonio culturale e commerciale significativo per il Paese. Ottenere il riconoscimento di marchio storico non solo rafforza la protezione legale del marchio, ma conferisce anche un prestigio aggiuntivo, valorizzando ulteriormente il *brand*.

I marchi che ottengono questo riconoscimento beneficiano di una protezione rafforzata contro la contraffazione e l'uso improprio. Inoltre, il riconoscimento di marchio storico può migliorare l'immagine del *brand*, aumentare la fiducia dei consumatori e aprire nuove opportunità di mercato sia a livello nazionale che internazionale.

Il legislatore nazionale con l'art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), denominato Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, ha introdotto, tra le varie misure, norme *ad hoc* per la tutela del *Made in*.

Con la disciplina richiamata è comparsa per la prima volta nel quadro legislativo nazionale la figura del "**marchio storico di interesse nazionale**", sconosciuto al diritto sovranazionale, il quale di converso ha da sempre disciplinato, invece, la figura del marchio che gode di rinomanza. La giurisprudenza nazionale ha definito il marchio di rinomanza come quello conosciuto da una percentuale altissima di consumatori, essendo

stato oggetto di una consistente campagna pubblicitaria, tanto da consistere in uno strumento di richiamo per il consumatore.

Il nuovo art. 11-*ter* c.p.i., dispone che: "i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati dal almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-*bis*". L'iscrizione nel registro dei marchi storici di interesse nazionale conferisce al titolare del marchio o ai suoi licenziatari esclusivi il diritto di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo "**marchio storico di interesse nazionale**", istituito con apposito Decreto, il quale specifica altresì i criteri per l'utilizzo del logo.

## Costruire il valore del marchio

Costruire il valore del marchio è un processo complesso che richiede una strategia ben definita e una serie di azioni mirate. Un marchio forte e ben protetto può offrire un vantaggio competitivo significativo e contribuire in maniera sostanziale alla creazione di valore per l'azienda. Di seguito, analizziamo nel dettaglio tre aspetti fondamentali: scegliere un marchio proteggibile e difendibile, definire l'estensione geografica della tutela e tutelare il marchio su internet. Vediamo benefici maggiori tipici di un'azienda basata sul valore del *brand*:

- **Acquisizione di quote di mercato dure:** il *brand* espressione dei valori aziendali, sposta il *focus* su un piano differente rispetto al singolo prodotto e attira naturalmente i consumatori che garantiscono una quota di mercato stabile e di valore.
- **Brand extension:** se un *brand* ha un posizionamento forte nella mente di un consumatore, sarà più facile crescere *con linee* di prodotto

# Strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione

parallele. Quando il posizionamento di marca è reale e i valori sono diffusi in tutto il *brand* è più facile diversificare perché i consumatori hanno già instaurato un canale preferenziale con il nostro *brand*.

- **Crescita attraverso il lancio di nuovi prodotti:** creare nuove linee di prodotti come driver di crescita: i venditori hanno nuovi prodotti da proporre, il *brand* resta vivo, la comunicazione più fresca. In Italia c'è però spesso paura ad utilizzare questa leva perché si pensa che i nuovi prodotti erodano quote di mercato dei precedenti e che sia oneroso comunicare le nuove linee. Quando un *brand* basa la propria comunicazione, il proprio *marketing*, la propria vita aziendale sui valori, anche gli investimenti saranno marginalmente ridotti e destinati solo in parte a lavorare sul prodotto, perché i nostri consumatori si fideranno già di noi e saranno propensi ad acquistare e a mantenere alto il valore attribuito.
- **Mantenimento di quote di mercato in periodo di crisi:** l'economia, si sa, è ciclica. Eventi improvvisi determinano l'andamento di prodotti e di aziende. Avere *brand* forti, costruiti sui valori permette di creare legami così potenti tra *brand* e consumatori di arginare cadute in periodi di crisi e di costruire in modo più rapido cambiando modello di *business* velocemente per far fronte a situazioni impreviste, avendo però la certezza di avere forte un *asset* strategico come il *brand*.

## Scegliere un marchio proteggibile e difendibile

La scelta di un marchio deve basarsi su criteri di proteggibilità e difendibilità. Un marchio proteggibile è uno che può essere registrato e tutelato legalmente, mentre un marchio difendibile è uno che può essere efficacemente protetto contro l'uso non autorizzato e la contraffazione.

## Caratteristiche di un marchio proteggibile

- (1) **Originalità e Distintività:** il marchio deve essere unico e distintivo, in grado di distinguere i prodotti o servizi dell'azienda da quelli dei concorrenti. Marchi generici o descrittivi spesso non sono proteggibili.
- (2) **Assenza di Conflitti:** prima di scegliere un marchio, è essenziale condurre una ricerca approfondita per assicurarsi che non esistano marchi simili già registrati. Questo può essere fatto attraverso database di marchi nazionali e internazionali.
- (3) **Compatibilità Culturale e Linguistica:** nei processi di internazionalizzazione, è importante che il marchio sia accettabile e appropriato nelle varie culture e lingue dei mercati *target*.

## Strategie per difendere il marchio

- (1) **Registrazione del marchio:** la registrazione conferisce diritti esclusivi sull'uso del marchio e facilita l'azione legale contro eventuali violazioni.
- (2) **Sorveglianza del mercato:** monitorare costantemente il mercato per individuare possibili violazioni e agire tempestivamente contro l'uso non autorizzato del marchio.
- (3) **Contratti e accordi:** utilizzare contratti di licenza e accordi di *franchising* per controllare l'uso del marchio da parte di terzi e assicurarsi che rispetti gli *standard* aziendali.

## Definire l'estensione geografica della tutela

La protezione del marchio deve essere pianificata considerando l'estensione geografica desiderata. La definizione dell'ambito geografico di tutela dipende da vari fattori, tra cui i mercati di interesse, le risorse disponibili e la strategia di espansione dell'azienda.

Quando un'impresa decide dove registrare il proprio marchio, diversi fattori possono influenzare la scelta geografica, tra cui:

# Strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione

- (1) **Mercati di espansione:** se l'impresa ha intenzione di espandersi in determinati mercati esteri, potrebbe essere conveniente registrare il marchio in quei Paesi. La selezione geografica dipende quindi dalla strategia commerciale, che può includere la protezione in Paesi con forti potenziali di crescita.
- (2) **Rischio di contraffazione:** alcuni mercati, come quelli con alti tassi di contraffazione, possono giustificare la registrazione internazionale per proteggere il marchio. Ad esempio, le imprese possono decidere di registrare il marchio in Paesi ad alto rischio di copie non autorizzate.
- (3) **Costo e tempo:** i costi per la registrazione di un marchio variano ampiamente tra i Paesi. Alcuni Paesi hanno tariffe di registrazione basse, mentre altri richiedono costi significativi per proteggere i marchi a livello nazionale o internazionale. Inoltre, il processo di registrazione potrebbe richiedere tempi diversi a seconda della giurisdizione.
- (4) **Accordi internazionali:** l'adesione di un Paese a trattati internazionali come il Protocollo di Madrid o la Convenzione di Parigi influisce sulla facilità e sui vantaggi di registrare il marchio in quel Paese. Alcuni Paesi, ad esempio, sono più favorevoli agli accordi multilaterali e semplificano il processo di registrazione.
- (3) **Valutazione dei Costi e delle Risorse:** considerare i costi associati alla registrazione del marchio nei vari Paesi e le risorse necessarie per mantenere la protezione.

## Tutelare il marchio su Internet (Marchi e Nomi a Dominio)

In un mondo sempre più digitale, la protezione del marchio su internet è cruciale. I marchi devono essere tutelati non solo nel mondo fisico ma anche *on line*, dove il rischio di contraffazione e *cybersquatting* è elevato.

### Protezione dei marchi on line

- (1) **Registrazione dei nomi a dominio:** assicurarsi di registrare i nomi a dominio che corrispondono al marchio, includendo varie estensioni (.com, .net, .org, ecc.) e varianti regionali (.it, .fr, .de, ecc.). Questo aiuta a prevenire il *cybersquatting* e l'uso non autorizzato del marchio *on line*.
- (2) **Sorveglianza e enforcement:** monitorare costantemente l'uso del marchio su internet, inclusi i *social media*, i *marketplace on line* e i motori di ricerca. Utilizzare strumenti di enforcement per rimuovere contenuti che violano i diritti del marchio.
- (3) **Programmi di protezione del marchio:** partecipare a programmi di protezione del marchio offerti da grandi piattaforme *on line* (ad esempio, il programma di protezione del marchio di Amazon) per semplificare la procedura di rimozione dei prodotti contraffatti.

## Passaggi chiave per definire l'estensione geografica

- (1) **Analisi dei Mercati Target:** identificare i mercati in cui l'azienda intende operare o espandersi. Considerare fattori economici, demografici e competitivi.
- (2) **Utilizzo del Sistema di Madrid:** per una protezione internazionale, il sistema di Madrid offre un metodo efficiente per registrare il marchio in più Paesi con una singola domanda. È importante scegliere accuratamente i Paesi nei quali ottenere la tutela.

## Opposizione in sede di registrazione del marchio internazionale

Nel processo di registrazione di un marchio internazionale, una delle fasi critiche è rappresentata dalla possibile opposizione da parte di terzi. L'opposizione può emergere quando altre aziende o individui ritengono che il nuovo marchio violi i loro diritti di proprietà intellettuale già esistenti. Gestire efficacemente queste opposizioni è

# Strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione

fondamentale per garantire la protezione e la validità del marchio nei mercati di interesse.

## Processo di opposizione

L'opposizione può essere sollevata durante il periodo di pubblicazione del marchio, una fase prevista dalle procedure di registrazione presso le varie giurisdizioni nazionali e regionali. Di seguito sono illustrati i principali passaggi del processo di opposizione:

- (1) **Notifica di opposizione:** una volta presentata la domanda di registrazione del marchio e pubblicata per l'opposizione, le parti interessate hanno un certo periodo di tempo (variabile a seconda della giurisdizione) per presentare una notifica di opposizione.
- (2) **Esame dell'opposizione:** gli Uffici marchi nazionali o regionali esaminano le opposizioni presentate. Questo esame include una valutazione delle prove e delle argomentazioni fornite da entrambe le parti.
- (3) **Decisione finale:** dopo aver esaminato l'opposizione, l'Ufficio marchi emette una decisione che può confermare o rifiutare la registrazione del marchio. In alcuni casi, le parti possono trovare un accordo prima che venga emessa la decisione finale.

## Come gestire l'opposizione

Gestire efficacemente le opposizioni richiede una combinazione di preparazione, strategia legale e, talvolta, negoziazione. Ecco alcuni passaggi chiave per affrontare le opposizioni:

- (1) **Preparazione preventiva:** come accennato precedentemente prima di presentare una domanda di registrazione internazionale, è consigliabile condurre una ricerca approfondita per identificare potenziali conflitti con marchi esistenti. Questo può ridurre significativamente il rischio di opposizioni.
- (2) **Risposta all'opposizione:** se un'opposizione viene presentata, è importante rispondere tempestivamente e in modo dettagliato.

La risposta dovrebbe includere prove a sostegno della validità del marchio, come l'uso precedente, la distintività e la mancanza di confusione con i marchi esistenti.

- (3) **Assistenza legale:** collaborare con avvocati specializzati in proprietà intellettuale è cruciale. Essi possono fornire una consulenza esperta, rappresentare l'azienda durante il processo di opposizione e negoziare eventuali accordi.
- (4) **Negoziazione e accordi:** in alcuni casi, è possibile risolvere le opposizioni attraverso negoziazioni e accordi. Ad esempio, le parti possono concordare su modifiche al marchio o su limitazioni al suo uso in specifici mercati per evitare conflitti.

## Rischi potenziali e problemi correlati

Le opposizioni durante la registrazione del marchio internazionale presentano diversi rischi potenziali e problemi correlati che le aziende devono considerare:

- (1) **Ritardi nella registrazione:** le opposizioni possono causare ritardi significativi nel processo di registrazione. Questo può impedire all'azienda di utilizzare il marchio in nuovi mercati finché la disputa non viene risolta.
- (2) **Costi elevati:** affrontare un'opposizione può essere costoso, sia in termini di spese legali che di risorse interne dedicate alla gestione del processo. In alcuni casi, i costi possono superare i benefici della registrazione del marchio.
- (3) **Rischio di perdita del marchio:** se l'opposizione viene accolta, l'azienda può perdere il diritto di registrare il marchio nei Paesi coinvolti. Questo può limitare le opportunità di espansione internazionale e ridurre il valore del portafoglio marchi dell'azienda.
- (4) **Impatto sulla reputazione:** le dispute sui marchi possono avere un impatto negativo sulla reputazione dell'azienda, specialmente se diventano pubbliche. Una gestione attenta

# Strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione

e discreta delle opposizioni è quindi essenziale per mantenere una buona immagine aziendale.

- (5) **Conflitti giurisdizionali:** le leggi sui marchi variano da Paese a Paese, il che può

complicare ulteriormente il processo di opposizione. In alcuni casi, una decisione favorevole in una giurisdizione potrebbe non essere riconosciuta in un'altra, creando incertezze legali.

# La tassazione sul dispendio o globale Svizzera

di **Giovanni Turri**

## L'approfondimento

Questo contributo intende presentare il regime di tassazione sul dispendio o globale svizzero senza, tuttavia, effettuare confronti tra la tassazione globale svizzera nel suo insieme o in parti di esso con sistemi di tassazione analoghi o simili presenti o introdotti in altri ordinamenti fiscali europei né proporre questo sistema di tassazione come il migliore né estremizzarne l'efficienza fiscale anche se le recenti modifiche in peius di analoghi istituti inglesi ed italiani lo rendono attrattivo in ragione del suo elevato grado di stabilità normativa<sup>1</sup>.

L'imposizione sul dispendio o globale è prevista in quasi tutti i Cantoni tranne Argovia, Basilea Land, Basilea Città, Zurigo e Sciaffusa, il presente contributo, non potendo analizzare la tassazione secondo il dispendio in ogni Cantone svizzero nel cui ordinamento è presente, per ragioni di economicità dell'esposizione, si limita ad analizzare questo tipo di tassazione nel Canton Ticino.

### Note:

(segue nota 1)

tuttavia il governo inglese, consapevole del rischio di un esodo fiscale verso altre giurisdizioni ha deciso l'introduzione di nuove misure che entreranno in vigore in modo contemporaneo alla fine del regime dei residenti non domiciliati. Tra queste un nuovo regime fiscale che prevede un'esenzione per i redditi e le plusvalenze di fonte estere per coloro che trasferiscono nel Regno Unito e non sono stati residenti nel Paese nei dieci anni precedenti. Questo regime durerà quattro anni e includerà anche coloro che risulteranno residenti da meno di quattro anni al 6 aprile 2025 e che hanno già beneficiato del regime dei residenti non domiciliati, inoltre, per l'anno fiscale 2025 - 2026 è prevista una detassazione del 50% sui redditi di fonte estera esclusi i *capital gain* per chi non si qualifica per il nuovo regime; M. Compagnino, "Londra riforma e Roma alza. Svizzera stabile e attrattiva", in *Corriere del Ticino* del 21 agosto 2024; M. Compagnino, "Il voto britannico accelererà la fine dello *status non dom*", in *Corriere del Ticino* del 3 luglio 2024; M. Compagnino, "Globalisti in fuga da Londra", in *Corriere del Ticino* del 24 aprile 2024; G. Schiavone - G. Ivanova - J. Nastri, "Abolizione del *res non dom*. La norma tributaria tra agevolazioni ed incertezze", in *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi plus* del 22 marzo 2024; G. Schiavone - M. Colafrancesco, "*Res non dom*. Si cambia dal 2025 un nuovo schema di residenza per attirare gli *expatriates*", in *Il Sole - 24 Ore, Norme e tributi plus* del 20 marzo 2024; S. Latini, "UK diminuiscono i non residenti. Nel 2021 sono poco più di 68 mila", in *Fisco Oggi* del 2 settembre 2022; S. Vorpe - M. Bernasconi - D. Negrini, "Da Londra a Lugano il flusso d'oro britannico", in *Corriere del Ticino* del 13 settembre 2024; A. Longo - A. Tomassini, "Regno Unito, riscritte dal 2025 le esenzioni per i 70 mila residenti non domiciliati" in *Il Sole - 24 Ore* del 13 ottobre 2024.

**Giovanni Turri** - Fiduciario Commercialista in Lugano

### Nota:

1 Il D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 convertito in Legge 7 ottobre 2024, n. 243 all'art. 2 aumenta l'importo dell'imposta sostitutiva IRPEF sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che decidono di portare la propria residenza in Italia di cui all'art. 24-bis del T.U.I.R. e che comporta, in luogo della tassazione secondo le ordinarie aliquote progressive, al pagamento di un'imposta sostitutiva pari ad euro 100.000 tuttavia la nuova norma raddoppia l'importo di tale imposta sostitutiva ad euro 200.000 per i soggetti che optano per questo tipo di tassazione e che trasferiscono la loro residenza in data successiva al 10 agosto 2024. Sul punto, si veda A. Longo, "Neo residenti, la *flat tax* raddoppia a 200.000 euro", in *Il Sole - 24 Ore Norme e tributi plus* dell'8 ottobre 2024; Campagna, "Raddoppio tassa *neo* residenti, *flat tax* conveniente per patrimoni oltre 16 milioni", in *Il Sole - 24 Ore* del 27 settembre 2024; F. Dante - G. Odetto, "Il regime dei *neo* residenti non perde attrattività", in *Eutekne Info* del 2 settembre 2024. Anche il Regno Unito ha deciso di apportare significative modifiche al regime dei residenti non domiciliati prevedendo la sua abolizione a partire dal 6 aprile 2025. Il regime dei residenti non domiciliati permette ai cittadini inglesi che non intendono stabilire il proprio domicilio nel Regno Unito di essere tassati solo sui redditi di origine britannica esentando quelli prodotti all'estero. Con una durata massima di 15 anni l'agevolazione prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva a partire dall'ottavo anno fino ad un massimo di 60.000 sterline

(segue)

**Base legale di riferimento<sup>2</sup>**

Per i soggetti persone fisiche<sup>3</sup> con elevato patrimonio estero ed importanti redditi di fonte estera che volessero pensare alla Svizzera ed in particolare al Canton Ticino come il loro Paese di residenza vi è la possibilità di essere imposti sia sui redditi che sulla sostanza attraverso un'imposizione semplificata forfettaria che si basa sul dispendio ed è chiamata anche imposizione forfettaria o globale.

Oltre alle norme che si trovano nelle rispettive leggi tributarie e segnatamente la Legge Tributaria Ticinese (di seguito LT)<sup>4</sup> e la

Legge sull'imposta federale diretta (di seguito LIFD)<sup>5</sup> il 24 luglio 2018 è stata emanata

**Note:**

(segue nota 4)

che si trovano in Svizzera e relativi proventi; c) capitale mobiliare di fonte svizzera inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare e relativi proventi; d) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi; e) assegni di quiescenza, rendita e pensioni di fonte svizzera; f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione. In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera singolarmente o congiuntamente ad altri proventi all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6 ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione. Il Consiglio di Stato adegua l'importo di cui al capoverso 3 lett. a) all'indice nazionale dei prezzi al consumo".

5 Art. 14 LIFD "Le persone fisiche hanno il diritto di pagare invece dell'imposta sul reddito un'imposta calcolata sul dispendio se a) non hanno la cittadinanza svizzera b) per la prima volta o dopo un'interruzione di dieci anni sono assoggettati in modo illimitato alle imposte e non esercitano attività lucrativa in Svizzera. I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. L'imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: a) 429.100 franchi; b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria un importo corrispondente al settenario della pigione annua o del valore locativo di cui all'art. 21 capoverso b; c) per gli altri contribuenti un importo corrispondente al triplo dei prezzi di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'art. 3; d) la somma dei redditi lordi seguenti: 1. proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera; 2. Proventi da beni mobili situati in Svizzera; 3. proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera inclusi i redditi garantiti da pegno immobiliare; 4. proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera; 5. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; 6. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione. L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36). La riduzione di cui all'art. 36 capoverso 2 secondo periodo non è applicabile. In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 3 lett. d) ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) adegua l'importo di cui al capoverso 3 lett. a) all'indice nazionale dei prezzi al consumo. L'art. 39 capoverso 2 si applica per analogia".

**Note:**

- 2 Abbreviazioni usate. Nel presente articolo sia nel testo che nelle note le abbreviazioni usate sono le seguenti: LIFD Legge federale sull'imposta diretta del 16 dicembre 1990; LT Legge Tributaria del Ticino del 21 giugno 1994; LAID Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990; LAVS Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 10 dicembre 1946; OAVS ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 31 ottobre 1947; LIVA Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009. LSTRi. Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005. OASA, ordinanza sull'ammissione e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007.
- 3 Sul punto, in dottrina, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pag. 79.
- 4 Art. 13 LT "Le persone fisiche hanno il diritto di pagare invece dell'imposta sul reddito un'imposta calcolata sul dispendio se a) non hanno la cittadinanza svizzera; b) per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno 10 anni sono assoggettati illimitatamente alle imposte e c) non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: a) 429.100 franchi; b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria un importo corrispondente al settenario della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale; c) per gli altri contribuenti un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'art. 2. L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria. Oltre all'imposta sul reddito è percepita un'imposta che sostituisce l'imposta ordinaria sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l'importo stabilito al capoverso 3 e in ogni caso deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6. L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito o sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti: a) sostanza immobiliare situata in Ticino; b) beni mobili

(segue)

# Paesi e mercati

dall'Amministrazione Federale delle Contribuzioni la circolare n. 44<sup>6</sup> che va ad abrogare il precedente documento di prassi ossia la circolare n. 9/1993<sup>7</sup>.

Si deve fare presente che questo particolare tipo di imposizione, nel corso degli anni, è stato oggetto di diverse critiche ed anche di iniziative referendarie in considerazione del fatto che gli Autori di queste iniziative vedevano nell'imposizione globale un privilegio ingiustificato a determinate categorie di contribuenti in genere molto abbienti e, quindi, ne volevano ridimensionare

l'applicazione o, comunque apportare delle modifiche in senso restrittivo, di contro, altri consideravano e considerano questa tipologia di tassazione come una misura necessaria per la promozione economica della Svizzera in un contesto di concorrenza fiscale internazionale riferita a contribuenti particolarmente benestanti<sup>8</sup>.

## Requisiti soggettivi

Affinché una persona possa ammettere al beneficio della tassazione globale (Tavole n. 1 e Tavola n. 2) devono essere integrati in modo cumulativo i seguenti requisiti:

- (1) **non essere cittadino svizzero**<sup>9</sup> infatti coloro i quali possiedono la doppia cittadinanza<sup>10</sup> non

### Note:

6 G. Macchi, "Imposizione secondo il dispendio. Aggiornamento della prassi ticinese alla luce della circolare n. 44", in *Novità Fiscali*, 2019, pag. 173; J.M. Hainaut - A. Saugny, "La nouvelle Circulaire 44. Imposition d'après le dispense", in *Expert Focus* aprile 2019, pag. 352.

7 S. Vorpe, "La tassazione secondo il dispendio in Svizzera", in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2021, pag. 628; S. Vorpe, "L'imposizione secondo il dispendio tra passato, presente e futuro", in *Rivista Ticinese di diritto*, 2013, pag. 709; S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed europolitano*, Lugano, 2021, pag. 33; F. Baccaglioni, "Analisi comparata del regime del globalista svizzero e neo residente italiano", in *Novità Fiscali*, 2018, pag. 444; M. Bernasconi, "La tassazione globale secondo il diritto cantonale svizzero", in M. Bernasconi - A. Pedrioli, *Lezioni di diritto fiscale svizzero*, Bellinzona, 1999; G. Macchi, "L'imposizione secondo il dispendio 2.0", in *Novità Fiscali* 2015, pag. 5; G. Macchi - R. Mandala, "Imposizione secondo il dispendio in Ticino. Dati aggiornati al 2014", in *Novità Fiscali*, 2014, pag. 4; P. Kemel, *L'imposition d'après en Suisse in Revue Générale du Contentieux Fiscal* novembre-décembre 2018, pag. 491; J.F. Maraja, "Commento all'art. 14 LIFD", in N. Yves - F. Girardin, *Impôt fédéral direct. Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct. Commentaire Romand*, Basilea, 2017. Da un punto di vista legislativo, l'istituto della tassazione sul dispendio è stato introdotto con la Legge Federale del 14 dicembre 1990 quando furono approvate dalle Camere Federali le Leggi Federali sull'imposizione federale diretta e sull'armonizzazione fiscale e, successivamente con la Legge Federale sull'imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 2012, quest'ultima disposizione normativa modifica diverse disposizioni della tassazione sul dispendio ed esplica effetto dal 1 gennaio 2014 ai fini della Legge Federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni rispettivamente dal 1 gennaio 2016 ai fini della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta. Non si intende in questo intervento indugiare sul commento delle due disposizioni ovvero un confronto fra i due testi normativi rilevando assonanze e differenze e si rinvia a S. Vorpe, "L'imposizione secondo il dispendio tra presente, passato e futuro", in *Rivista Ticinese di Diritto*, 2013, pag. 709 inclusa la bibliografia in lingua francese e tedesca ivi contenuta e alle relazioni tenute da S. Vorpe - M. Bernasconi al seminario *La tassazione globale ad una svolta?* svoltasi al Centro di Competenze Tributarie della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana il 26 novembre 2012.

8 Per un'analisi delle prese di posizione sul tema si veda, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano, euro-unitario*, Lugano, 2021, pagg. 42-52 e per l'impatto dell'imposizione globale nei singoli Cantoni sempre S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano, euro-unitario*, Lugano, 2021, pagg. 55-67.

9 Questa è una delle maggiori differenze con il sistema italiano dei neo residenti di cui all'art. 24-bis del T.U.I.R. infatti il regime svizzero preclude l'accesso al regime della globale ai cittadini svizzeri ed ai cittadini stranieri coniugati con cittadini svizzeri ed anzi la legislazione svizzera in materia annovera tra le cause di decadenza da questo regime oltre allo svolgimento di attività lavorativa, l'acquisizione della cittadinanza svizzera da parte del contribuente o del coniuge, il matrimonio con un cittadino o cittadina svizzera. Prima delle modifiche legislative intervenute con effetto al 1° gennaio 2016, la tassazione globale poteva essere utilizzata anche dai cittadini svizzeri e da coloro che erano in possesso della doppia nazionalità ma soltanto sino alla fine del periodo fiscale durante il quale per la prima volta o dopo un'assenza di almeno 10 anni acquisivano domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitare attività lucrativa. Dal periodo fiscale successivo questo diritto veniva loro precluso e poteva essere accordato soltanto ai cittadini, sulla legislazione precedente si veda circolare n. 9 emanata dall'Amministrazione Federale delle Contribuzioni in data 3 dicembre 1993 e S. Vorpe, "Imposizione secondo il dispendio tra passato, presente e futuro", in *Rivista Ticinese di Diritto*, 2013, pag. 713.

10 I cittadini svizzeri che possiedono la doppia cittadinanza ovvero anche la nazionalità di un altro Stato oltre a quella svizzera non sono considerati stranieri e quindi non possono essere ammessi al beneficio del regime fiscale qui in commento il quale viene a cadere se un cittadino straniero ottiene anche la cittadinanza svizzera in questo caso egli viene imposto in modo ordinario per l'intero periodo fiscale durante il quale ha ottenuto la cittadinanza svizzera in modo conforme alle disposizioni che stabiliscono come determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento illimitato, art. 40 cpv. 1 LIFD, 50 cpv. 2 LT art. 15 cpv. 1 LAID.

**Tavola n. 1 - I soggetti ammessi alla tassazione globale**

<b>Base legale di riferimento. Art. 14 cpv.1 LIFD, Art. 6 cpv.1 LAID</b>
Non possedere la cittadinanza svizzera.
Essere soggetti in modo illimitato alle imposte svizzere per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno 10 anni.
Non esercitare attività lucrativa in Svizzera
Avere il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera ai sensi dell'art. 3 LIFD e art. 3 LAID.

**Tavola n. 2 - Requisiti per soggetti UE ed extra UE**

Cittadinanza	Base legale di riferimento	Requisiti
Unione Europea		Disporre dei mezzi finanziari sufficienti tali da non ricorrere alla assistenza pubblica e avere stipulato un'assicurazione medica
Extra Unione Europea	art. 28 Legge Federale sugli stranieri LSTRi in relazione con l'art. 25 ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).	Avere almeno 55 anni di età ed avere precedenti legami con la Svizzera quali soggiorni, vacanze, parenti stretti e disporre dei mezzi finanziari sufficienti.
Extra Unione Europea eccezione	art. 30 LSTRi e art. 32, cpv. 1, lett. c), OASA.	Possibilità di deroga alle condizioni di cui sopra se sussistono interessi fiscali cantonali ossia almeno CHF 805.000 di dispendio imponibile per prassi cantonale.

vengono considerati stranieri e di conseguenza non possono optare per la tassazione globale ma solo per quella ordinaria come non è ammessa per i coniugi dei quali uno soltanto è cittadino svizzero, entrambi i coniugi devono quindi essere cittadini stranieri; inoltre la persona fisica che fosse entrata in Svizzera come frontaliere e che intendesse trasformare il proprio permesso in permesso di dimora ha il diritto di chiedere di essere imposto secondo il dispendio in quanto, come frontaliere, non era stato tassato in modo illimitato<sup>11</sup>;

- (2) **per i cittadini UE/AELS** non sussiste alcun limite di età mentre, invece, per i cittadini non UE/AELS vi possono essere delle limitazioni<sup>12</sup>;
- (3) **fare della Svizzera il proprio Stato di residenza** per la prima volta o dopo un'assenza di almeno 10 anni<sup>13</sup>; come affermato in dottrina il termine dei 10 anni è rigido in

**Note:**

11 Anche il tema dei rapporti tra frontalierato ed imposizione globale è stato oggetto di analisi sia da parte della prassi dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni Svizzera che da parte della dottrina. In particolare, l'oggetto dell'analisi riguardava la possibilità o meno che lavoratori frontalieri ossia lavoratori residenti fiscalmente residenti in Italia ma che svolgono attività lavorativa dipendente nei Cantoni di frontiera, in particolare il Canton Ticino. Nel passato vigente la circolare n. 9/1993 dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni tale possibilità era preclusa in quanto costoro avevano svolto prima del trasferimento della residenza in Svizzera attività lavorativa. La dottrina aveva chiarito che la formulazione della norma era stata modificata in sede di stesura finale proprio per non precludere ai soggetti che in precedenza avessero lavorato in Svizzera senza tuttavia aver acquisito il domicilio o la dimora di accedere al regime della tassazione globale ed, in particolare, secondo la prassi della Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino non vi è impedimento all'ottenimento della tassazione globale l'aver lavorato come frontaliere in Ticino in ragione del fatto che il frontaliere non è soggetto alle imposte in modo illimitato in Svizzera.

12 Sul punto, in dottrina, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pagg. 95 e 95-99.

13 Sul punto, in dottrina, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pagg. 90-92.

# Paesi e mercati

quanto calcolato per anni solari<sup>14</sup>. A tale fine occorre stabilire quando una è persona è fiscalmente residente in Svizzera come indicato dall'art. 3 cpv. 1 e 2 della Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni<sup>15</sup> (di seguito LAID) e dell'art. 3 cpv. 1-3 della LIFD<sup>16</sup> ovvero i) il contribuente ha il domicilio fiscale<sup>17</sup> nel Cantone ovvero in Svizzera vale a dire

laddove abbia manifestato l'intenzione di stabilire in modo durevole il centro dei propri interessi vitali; ii) il contribuente abbia la dimora fiscale nel Cantone ovvero in Svizzera vale a dire soggiorni senza interruzioni apprezzabili nel Cantone ovvero in Svizzera per almeno 30 giorni consecutivi esercitando un'attività lucrativa oppure almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa. Dall'esame delle disposizioni di cui sopra appare chiaro che la residenza fiscale in Svizzera viene integrata in modo pressoché istantaneo o al limite entro 90 giorni dal soggiorno tuttavia il soggiorno anche breve in Svizzera non integra necessariamente il requisito della residenza e di conseguenza azzerà il momento dal quale far partire il conteggio del periodo decennale comportando una maggiore rigidità del sistema svizzero nel caso di brevi soggiorni negli anni precedenti il trasferimento da valutare in modo attento con le Autorità Fiscali Svizzere;

(4) **non esercitare in Svizzera alcuna attività lavorativa o in senso lato imprenditoriale**, questo requisito deve essere soddisfatto da entrambi i coniugi anche se sussiste una deroga per coloro che fanno parte di un consiglio di amministrazione di una società con sede in Svizzera esclusivamente laddove tale attività sia svolta a titolo onorifico<sup>18</sup>.

## Note:

- 14 Come evidenziato nel testo, il diritto all'imposizione secondo il dispendio ha come condizione che le persone straniere nei dieci anni che precedono l'arrivo in Svizzera non abbiano né un domicilio e neppure una dimora fiscale nel Paese. Il termine "interruzione di almeno dieci anni" deve essere inteso ed interpretato come mancanza di assoggettamento illimitato in Svizzera nel corso dei dieci periodi fiscali che precedono l'arrivo in Svizzera. Tale periodo di tempo deve essere calcolato tenendo conto del tempo trascorso tra la fine dell'ultimo assoggettamento illimitato in Svizzera e l'inizio del nuovo assoggettamento e non riferirsi al numero dei periodi fiscali interi, art. 40 cpv. 1 LIFD 50. cpv. 2 LT e art. 15 cpv. 1 LAID senza assoggettamento illimitato. La *ratio* di questa disposizione è quella di evitare che una persona domiciliata in Svizzera e che esercita un'attività lucrativa possa beneficiare nel momento in cui cessa la sua attività dell'imposizione secondo il dispendio, inoltre, si è voluto evitare che una persona che vive e lavora all'estero faccia ritorno in Svizzera e chieda di essere imposta con la globale, sul punto, in dottrina, S. Vorpe, "La tassazione secondo il dispendio in Svizzera", in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2021, pag. 827 ed in particolare il paragrafo 2.1.3.5; F. Baccaglioni, "Analisi comparata del regime del globalista svizzero e neo residente italiano", in *Novità Fiscali*, 2018, pag. 444 ed in particolare il paragrafo 4; S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pag. 59.
- 15 "Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando senza interruzioni apprezzabili soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lavorativa. Una persona ha domicilio fiscale quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale".
- 16 Ai sensi del quale "le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno il domicilio fiscale in Svizzera". Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando ha intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili a) almeno 30 giorni esercitandovi ivi attività lucrativa; b) ovvero soggiorni senza esercitare un'attività lucrativa".
- 17 Esula dal presente lavoro di ricerca l'analisi della nozione di domicilio e di dimora fiscale secondo il diritto tributario svizzero per la cui analisi si rimanda a S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pagg. 84-87 e 87-88.

- 18 La condizione fondamentale per poter fruire della tassazione globale è quella di non prestare nella Confederazione Elvetica attività lavorativa né in forma di lavoro autonomo né dipendente. Sul punto la circolare n. 44/2018 dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni ha chiarito che è prevista la decadenza dal regime di tassazione in commento nel caso in cui il contribuente o il neo coniuge dovesse svolgere attività di lavoro anche se la fonte del reddito è collocata all'estero diversamente è invece permesso lo svolgimento di attività lavorativa all'estero anche per conto di un datore di lavoro svizzero. Tuttavia nel caso di reddito di lavoro prodotto all'estero la circolare n. 44/2018 ha evidenziato che deve essere considerato il luogo di svolgimento dell'attività a prescindere

(segue)

**Requisito soggettivo: i parenti del soggetto che opta per l'imposizione globale**

In Svizzera l'ambito delle persone che possono essere ricomprese nella tassazione del contribuente tassato secondo il dispendio è molto limitato in quanto, di fatto, vi rientrano il coniuge ed i figli minorenni ed ai coniugi sono equiparati i *partner* registrati ed il coniuge ovvero il *partner* registrato deve essere in regime di tassazione congiunta con il contribuente principale, quindi, non possono essere né separati di fatto o legalmente e neppure divorziati<sup>19</sup>.

Per quanto attiene ai figli, invece, a partire dall'anno in cui raggiungono la maggiore età sono tassati in modo separato dai genitori ed, in questo caso, devono effettuare una scelta

ossia se essere tassati in modo ordinario oppure secondo il dispendio; si deve evidenziare che tale scelta è estremamente importante dal momento che, se dovessero decidere per la tassazione, non potranno, in seguito, passare alla tassazione secondo il dispendio se non, come visto sopra, nel caso di assenza dalla Svizzera per un periodo di tempo superiore a 10 anni.

**Il calcolo dell'imposta**

L'imposta si calcola in due passaggi:

- (1) calcolo del dispendio annuo;
- (2) calcolo di controllo.

Facendo un confronto tra i risultati dei due calcoli, il valore dei due più alto è quello determinante per il pagamento delle imposte da parte del contribuente.

**La nozione di dispendio**

Con il termine "dispendio" si intendono le spese annuali sostenute dal contribuente per il mantenimento del tenore di vita del contribuente e delle persone a suo carico, spese sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero come peraltro indicato nel cpv. 3 dell'art. 14 della LIFD<sup>20</sup>, nel cpv.

**Note:**

(segue nota 18)

dalla localizzazione del reddito della fonte del reddito di lavoro in Svizzera o all'estero. Merita di essere citata la sentenza del Tribunale Federale del 15 maggio 2000 relativa al caso di un globalista residente nel Canton Berna dove ha ritenuto non sufficiente per la dimostrazione dello svolgimento di un'attività lucrativa in Svizzera il fatto che il salario fosse pagato da una società svizzera per l'attività svolta all'estero fosse soggetto alla tassazione alla fonte in Svizzera. Sul punto, si deve evidenziare che con la mozione n. 20.421 dal titolo "Permettere l'esercizio di un'attività lucrativa ai globalisti" presentata dall'On. Marco Chiesa si è chiesto al Consiglio Federale di eliminare il divieto dell'esercizio di un'attività lucrativa con lo scopo di rendere questo istituto maggiormente attrattivo a livello internazionale. La dottrina S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone fisiche secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pagg. 107-112 ha analizzato i casi di alcune eccezioni a tale divieto ed in particolare le pagg. 109-100 dove l'Autore analizza la prassi delle Autorità Fiscali cantonali che differenti tra loro in particolare vengono esaminati gli orientamenti del Cantoni Ticino, Svitto, Uri, Vaud e Ginevra e le prese di posizione del Tribunale Federale Svizzero.

19 Come evidenziato in dottrina, F. Baccaglioni, "Analisi comparata del regime globalista svizzero e neo residente italiano", in *Novità Fiscali* ottobre 2018, pag. 445. con la riforma dell'imposizione qui in commento del 2016 anche il coniuge deve adempiere alle condizioni per accedere al regime dell'imposizione globale, tale identità di condizioni si spiega con il fatto che si è voluto stroncare un eventuale aggiramento della normativa permettendo al contribuente principale di accedere a questo regime sfruttando lo *status* del coniuge. Si veda anche, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pagg. 121-122 e 126-127.

**Note:**

20 "L'imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: a) 429.100 franchi; b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settoplo della pigione annua o del valore locativo di cui all'art. 21 capoverso 1 lettera b; c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'art. 3; d) la somma dei redditi lordi seguenti: 1) proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera; 2) proventi da beni mobili situati in Svizzera; 3) proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, 4) proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera; 5) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; 6) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una Convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione".

# Paesi e mercati

3 dell'art. 13 della LT<sup>21</sup> e dal cpv. 3 dell'art. 6 della LAID<sup>22</sup>.

La circolare n. 44/2018 esplicitiva di questa modalità di tassazione indica le voci di spesa da considerare ossia:

- (1) le spese per il vitto e l'abbigliamento;
- (2) le spese per l'alloggio compresi le pulizie, la manutenzione dei giardini;
- (3) le imposte versate e gli oneri sociali<sup>23</sup>;
- (4) le spese complessive sia pagate in denaro che in natura per l'eventuale personale di servizio;
- (5) i contributi di mantenimento e gli alimenti;
- (6) le spese per la formazione comprese quelle per l'istruzione dei figli, il tempo libero e lo sport;
- (7) le spese per i viaggi, vacanze e divertimenti, soggiorni per terapie mediche;

## Note:

21 "L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: a) 400.000.- franchi; b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale; c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'art. 2".

22 "L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui mantenimento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: a) un importo minimo fissato dal Cantone; b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica un importo pari al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità competente; c) per gli altri contribuenti un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per vitto e l'alloggio al luogo di dimora di cui all'art. 3".

23 La circolare dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni n. 44/2018 non chiarisce se le imposte estere debbano essere incluse oppure no. Sul punto, la dottrina, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, 232, nota 447 evidenzia che vi dovrebbero rientrare nella determinazione del dispendio solo i tributi pubblici siano pagati in Svizzera o all'estero e che siano legati al mantenimento del tenore di vita del tenore di vita del contribuente e della sua famiglia per contro le imposte dirette svizzere ed estere pagate in relazione al conseguimento del reddito e al possesso del reddito non dovrebbero essere incluse.

(8) le spese per il mantenimento di animali costosi, ad esempio, cavalli;

(9) le spese di manutenzione e di esercizio di automobili, motoscafi, aeroplani.

Si deve fare presente che, come indicato dalla dottrina, influisce anche il reddito complessivo prodotto dal contribuente e, come evidenziato dalla giurisprudenza concorrono al dispendio "anche i redditi esteri di per sé tassabili nel Paese di origine che possono riflettersi sulla tassazione globale dato che il dispendio del contribuente è solitamente proporzionale ai suoi cespiti complessivi, indipendentemente dal luogo in cui essi sono imposti di qui appunto il diritto del contribuente di scegliere fra tassazione globale e ordinaria" di cui si dirà in una successiva sezione del presente contributo<sup>24</sup>.

Con lo scopo di evitare di evitare alle Autorità fiscali controlli sui redditi di fonte di estera, controlli che potrebbero risultare particolarmente dispendiosi come anche sulle singole voci del dispendio indicate dal contribuente che potrebbero portare ad una verifica analitica delle singole voci di spese e a confrontarle con giustificativi da richiedere al contribuente, le Autorità Fiscali, avendo a riferimento la legislazione in materia, determinano il dispendio<sup>25</sup>:

24 Anche il Tribunale Federale ha affermato con la sentenza n. 290/76 del 28 ottobre 1977 che il dispendio deve tenere in conto sia le spese sostenute in Svizzera che all'estero precisando che anche i redditi esteri di per sé tassabili nel Paese di origine si possono riflettere sulla tassazione globale dato che il dispendio del contribuente è solitamente proporzionale ai suoi cespiti complessivi a prescindere dal luogo ove essi sono imposti di qui appunto il diritto del contribuente di scegliere fra la tassazione globale e quella normale. Questa sentenza ha confermato la giurisprudenza precedente ed in particolare la sentenza n. A7/177/71 del 15 ottobre 1971 dove si affermava che è in linea di principio irrilevante la questione della provenienza del reddito per il quale vengono sostenute le spese e parimenti non importa sapere se il dispendio sia in Italia o all'estero.

25 Si vedano a titolo di esempio i formulari per stimare il dispendio messi a disposizione dalle Autorità fiscali del Canton Svitto, del Canton Uri, del Canton Friburgo e del Canton Ginevra, documenti che sono consultabili sui siti Internet dei rispettivi Cantoni.

- (1) moltiplicando per sette l'importo della pigione annua oppure il valore locativo dell'abitazione<sup>26</sup> che occupa o di cui risulta essere il proprietario, come osservato dalla dottrina, non si tratta di sottoporre a tassazione il valore locativo o la pigione come tale ma molto semplicemente determinare il tenore di vita del contribuente che è l'elemento essenziale dell'imposizione sul dispendio;
- (2) viceversa, qualora il contribuente non dovesse disporre di una propria economia domestica l'Autorità fiscale determina le spese annuali attinenti al suo tenore di vita moltiplicando per tre l'importo della pensione annua quale valore determinante per il vitto e l'alloggio.

Il dispendio imponibile non deve essere inferiore ad un importo fissato dalla legge che equivale ai fini delle imposte federali e cantonali ticinesi è pari a CHF 429.100.

#### *La determinazione del dispendio ai fini delle imposte sul reddito.*

Per determinare la base di calcolo del dispendio ai fini dell'imposta sul reddito ci si basa sulla variante tra le quattro grandezze di riferimento di seguito

indicate che consente di ottenere l'importo imponibile in Franchi Svizzeri ossia:

- (1) dispendio a livello mondiale;
- (2) dispendio minimo di Franchi Svizzeri 429.100 per l'imposta federale diretta e cantonale ticinese;
- (3) sette volte il valore locativo o la pigione per economie domestiche proprie rispettivamente tre volte la pensione mancando un'economia domestica;
- (4) somma degli elementi di reddito di estrazione svizzera nonché di quelli esteri se si chiede di usufruire dei benefici previsti dalle Convenzioni internazionali sulla base del calcolo di controllo che verrà spiegato e analizzato in seguito.

Il valore più elevato degli importi di cui sopra viene considerato come base di calcolo dell'imposta sul reddito dovuta dal globalista e lo stesso procedimento vale per l'imposta sulla sostanza.

#### *... e ai fini dell'imposta sulla sostanza*

I Cantoni mantengono una loro indipendenza ai sensi dell'art. 6 cpv. 5 della LAID<sup>27</sup> su come considerare l'imposta sulla sostanza<sup>28</sup>.

#### **Note:**

26 La circolare dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni n. 44/2018 diversamente dalla circolare nr. 9 esplicativa dell'imposizione secondo il dispendio abrogata dal documento di prassi del 2018 non effettua alcun riferimento alla definizione di valore locativo infatti secondo la circolare abrogata quale valore locativo della casa propria o dell'appartamento proprio andava indicato l'importo che il contribuente avrebbe dovuto pagare annualmente per un oggetto analogo in una ubicazione equivalente. Sulla base dell'art. 21, cpv. 1, lett. b), della LIFD e dall'art. 20, cpv. 3, lett. b), della LT è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio o in ragione del suo diritto di proprietà o di un usufrutto a titolo gratuito. Ne consegue che il valore locativo di un'abitazione ad uso personale del proprietario viene qualificato dal legislatore svizzero come un reddito in natura imponibile tuttavia si deve evidenziare che la normativa cantonale ticinese e federale si differenziano fra loro quanto alla modalità di calcolo del valore locativo, sul punto, in dottrina, si veda S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pag. 178.

27 "I Comuni determinano in che modo l'imposizione sul dispendio copre l'imposta sulla sostanza".

28 L'imposta sulla sostanza risulta una condizione sussidiaria rispetto all'imposta sul reddito che è l'imposta principale di tutti i Cantoni e viene prelevata in modo contestuale all'imposta sul reddito sia a livello cantonale che comunale applicando all'imposta cantonale base un moltiplicatore definito da ogni singolo Comune ma non viene riscossa dalla Confederazione. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche imponibili in modo illimitato ossia con legame di natura personale dovuto al domicilio o alla dimora in un determinato luogo sulla sostanza complessiva e comprende tutti i beni di cui sono proprietari o usufruttuari. Vi rientra quindi sia la sostanza mobiliare ovunque situata che quella immobiliare limitata agli immobili situati in Svizzera. Essa è dovuta anche alle persone imponibili in modo limitato che pur avendo il domicilio fuori Cantone o fuori Svizzera hanno con lo stesso un legame di natura economica derivante dal possesso di sostanza immobiliare o aziendale ed in questo caso la sostanza è valutata al valore venale e la base imponibile verrà determinata al netto delle deduzioni dei debiti e sociali. In seguito all'introduzione in Ticino delle nuove aliquote dal 2020 vengono applicate le aliquote progressive dall'uno per mille al 3 per mille per patrimoni fino a CHF

(segue)

# Paesi e mercati

Il Canton Ticino ai sensi del cpv. 5 dell'art. 13 della LT<sup>29</sup> stabilisce un limite minimo per l'ammontare dell'imposta sulla sostanza pari a 5 cinque volte il dispendio derivante dall'imposta sul reddito.

Ne consegue che il dispendio minimo ai fini dell'imposta sulla sostanza deve essere a CHF 2'145'000 ossia moltiplicando per 5 l'importo di CHF 429.100.

In base al citato capoverso 5 dell'art. 13 il calcolo di controllo avviene in modo separato sia per il reddito che per la sostanza (Tavola n. 3).

## Il calcolo di controllo

L'imposta sul dispendio determinata aggiungendo le spese concernenti il tenore di vita mondiale come sopra indicato oppure moltiplicando il valore locativo o l'affitto dell'immobile oppure l'importo della pensione deve essere verificato attraverso un ulteriore passaggio definito "calcolo di controllo"<sup>30</sup> come previsto dalla legge, se da questo calcolo dovesse risultare un'imposta più elevata, questa è l'imposta effettivamente dovuta dal contribuente.

### Note:

(segue nota 28)

1.380.000 ed un'aliquota progressiva fissa del 3,5 per mille per patrimoni superiori. Anche all'imposta cantonale sulla sostanza si aggiunge l'imposta comunale aggiungendo all'imposta cantonale il moltiplicatore comunale.

29 "Oltre all'imposta sul reddito è percepita un'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l'importo stabilito al capoverso 3 e in ogni caso deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata al capoverso 6".

30 Per un'analisi analitica del calcolo di controllo, si veda in dottrina, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pag. 146.

Ai fini dell'imposta cantonale, la tassazione deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza ricavabili:

- (1) dagli elementi di reddito e di sostanza di estrazione svizzera indicati nell'art. 13, cpv. 6, dalla lett. a) alla lett. e) e 6, cpv. 6, dalla lett. a) fino alla lett. e) della LAID ossia la sostanza mobiliare ed immobiliari, ricavi da diritti d'autore<sup>31</sup>, brevetti, pensioni, rendite<sup>32</sup>;
- (2) dagli elementi di reddito di estrazione estera<sup>33</sup> per i quali il contribuente chiede l'applicazione dei benefici conseguenti all'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni elencati negli artt. 13, cpv. 6, lett. f), della LTe 5, cpv. 6, lett. f), della LAID.

### Note:

31 Per il regime svizzero dei globalisti rileva il luogo di sfruttamento del bene immateriale in particolare il territorio sul quale si estende il diritto incorporato nella proprietà intellettuale e non rileva la localizzazione del pagatore. Tale criterio risulta maggiormente coerente con la localizzazione della fonte economica del provento e non si presta a pianificazioni strumentali.

32 Per quanto riguarda il tema delle criptovalute, la dottrina S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone fisiche secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pag. 157 ha evidenziato che questo particolare tipo di investimento deve essere considerato come elemento sostanziale ai fini del calcolo di controllo unicamente se fonte svizzera, se, invece, le criptovalute sono depositate in una piattaforma informatica che si interfacciano con applicazioni o siti Internet o presso banche straniere non si è in presenza di un soggetto svizzero e quindi non devono essere inserite nel calcolo di controllo, sul tema, si veda anche J. Brodard - J. Sommaruga, "L'imposition de la fortune en cas de détention de tokens", in *Expert Focus*, luglio - agosto 2020, 426; M. Caciotta, "Imposizione secondo il dispendio. Introduzione delle criptovalute, delle fondazioni di famiglia e dei trust nel calcolo di controllo", in *Novità Fiscali*, settembre 2024.

33 Sul tema, in dottrina, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pag. 160.

## Tavola 3 - Determinazione delle imposte sul dispendio

Valore di calcolo annuale	Economia domestica	Calcolo dispendio	Dispendio minimo	Base di calcolo
Valore locativo	SI	Moltiplicato per 7	Imposta cantonale scelta del Cantone TI CHF 429'100	Importo più elevato da confrontare con il calcolo di controllo
Pigione	SI	Moltiplicato per 7		
Pensione	NO	Moltiplicato per 3		

Si deve evidenziare che la tassazione globale e quella risultante dal calcolo di controllo non devono essere mai cumulate ma tra di esse confrontate e deve essere almeno pari all'imposta calcolata secondo le tariffe ordinarie<sup>34</sup> avendo a riferimento:

- (1) i redditi e la sostanza di estrazione svizzera per quanto riguarda l'imposta cantonale ticinese<sup>35</sup> ossia: sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi; beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi<sup>36</sup>; capitale mobiliare di fonte svizzera inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare e relativi proventi, diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi; assegni di quiescenza, rendite e pensioni svizzere;
- (2) i redditi di estrazione svizzera per quanto riguarda l'imposta federale diretta come indicati nell'art. 14, cpv. 3, lett. d), della LIFD quali: proventi da sostanza immobiliare situata in Svizzera; proventi da beni mobili situati in Svizzera; proventi da capitale

mobiliare collocato in Svizzera inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare; proventi da diritti d'autore, brevetti ed analoghi esercitati in Svizzera<sup>37</sup>, assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera<sup>38</sup>.

Oltre ai redditi e sostanza di fonte svizzera come indicati sopra, devono essere aggiunti i redditi di estrazione estera determinanti sia per le imposte cantonali che federali a condizione che il contribuente decida in modo spontaneo di includere nel calcolo di controllo; si tratta dei redditi per i quali il contribuente pretende di usufruire di uno sgravio o totale o parziale dalle imposte pagate in ragione dell'esistenza di una Convenzione internazionale contro la doppia imposizione tra il Paese che eroga il reddito e la Svizzera, tema che verrà analizzato successivamente (Tavola n. 4).

**Note:**

- 34 Art. 36 LIFD e 35 LT che contengono le tabelle con le tariffe per il calcolo dell'imposta.
- 35 Come indicati nell'art. 13, cpv. 6, della LT e nell'art. 6, cpv. 6, della LAID.
- 36 Si tratta dei beni indicati nell'art. 710 del Codice civile svizzero ossia automobili, motoscafi, panfili, aeroplani, cavalli da corsa e da sella, collezioni d'arte, di quadri, di gioielli, sculture ed altre collezioni.

37 Si intendono le remunerazioni di ogni genere pagate per l'uso o per la concessione in uso di diritti di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o le registrazioni per radio e televisioni, di brevetti, di marchi di fabbrica, di disegni o di modelli, progetti, formule o processi oppure per l'uso e la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti opere di carattere industriale, commerciale o scientifico esercitati o sfruttati in Svizzera.

38 Anche in questo caso è importante che gli assegni di quiescenza, le rendite e le pensioni siano versate da emittenti con domicilio o sede legale in Svizzera e in questa categoria vi rientrano in particolare le rendite da assicurazioni private, gli alimenti, le rendite da altre prestazioni a condizione che il debitore sia domiciliato in Svizzera.

**Tavola n. 4 - Imposta sulla sostanza e imposta sul dispendio (Art. 6, cpv. 5, LAID e art. 13, cpv. 5, LT)**

Imposta sulla sostanza	I Cantoni determinano in che modo l'imposizione secondo il dispendio copre l'imposta sulla sostanza. In Ticino si moltiplica per 5 il valore del dispendio ossia CHF 2'145'000 dato da CHF 429.100 x 5. CHF 2.415.000 è il dispendio minimo - sostanza imponibile minima.
Imposta sul dispendio definitiva per imposta cantonale ticinese	Tra la somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza legata al dispendio e la somma dell'imposta sul reddito sulla sostanza legata al calcolo di controllo si sceglie il valore più alto. Imposta minima sul dispendio: imposta federale diretta, imposta cantonale e imposta comunale per il Comune di Lugano CHF 148.813 per le persone sole, CHF 144.421 per i coniugi.

# Paesi e mercati

*I redditi di fonte estera: dichiararli o non dichiararli?*

Come evidenziato sopra, nel calcolo di controllo ai fini dell'imposizione cantonale, il globalista ha il vantaggio di poter decidere liberamente quali proventi dichiarare e quali omettere; a titolo di esempio, il contribuente è pienamente legittimato ad indicare un dividendo<sup>39</sup> proveniente da una società estera senza, tuttavia, indicare la

totalità di tutti i redditi provenienti da quel Paese estero, questa scelta non implica che allo stesso sia contestato il reato di sottrazione d'imposta<sup>40</sup> con l'avvertenza che lo stesso

## Note:

39 La circolare n. 44/2018 dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni del 2018 precisa che oltre ai dividendi agli interessi ed ai canoni di licenza i redditi per i quali il contribuente può pretendere l'esenzione dalle imposte estere, l'imputazione o il loro rimborso in tutto o in parte comprendono il prodotto del lavoro, le pensioni e le rendite provenienti da tutti gli Stati con i quali la Svizzera ha concluso una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, quale ammontare lordo di questi proventi si deve intendere il reddito dopo deduzione della quota non rimborsabile dell'imposta estera.

40 Il reato di sottrazione d'imposta è disciplinato dall'art. 175 della LIFD diretta il quale dispone che "il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudizio sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa. La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta. Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b) egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e c) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta. Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3"; dall'art. 258 della LT il quale dispone che "Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudizio sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa. La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta. Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b) egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare

(segue)

## Note:

(segue nota 40)

dell'imposta sottratta; e c) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta. Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3." e dall'art. 56 della LAID il quale dispone che "Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudizio sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell'imposta sottratta; normalmente, la multa è pari all'imposta sottratta. Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale degli aiuti senza riserve le Autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e c) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta. Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1. Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con una multa pari a due terzi di quella che verrebbe inflitta in caso d'infrazione consumata. Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa sino a 10.000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 50.000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Inoltre, il colpevole può essere tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta sottratta. Se una persona di cui al capoverso 3 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1) lett. a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade. Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, nonché chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce, è punito con la multa sino a 10.000 franchi e, in casi gravi o di recidiva sino a 50.000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori è parimenti punibile. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata. Se una persona di cui al capoverso 4 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario e per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che a) l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e b) la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario".

contribuente che abbia deciso di non indicare i redditi di fonte estera non è autorizzato a chiedere il recupero delle imposte o dell'imposta alla fonte estera effettuata in eccedenza in base a quanto stabilito dalla Convenzione internazionale stipulata da quel Paese con la Svizzera<sup>41</sup>.

Su questo particolare aspetto IAFIC si è interrogata quando convenga al globalista dichiarare i redditi esteri e la risposta fornita è che la convenienza sussiste quando il valore in franchi ottenuto sommando gli elementi di estrazione svizzera risulta essere inferiore a quello calcolato secondo il dispendio ossia il dispendio minimo infatti è conveniente dichiarare gli elementi di reddito di estrazione estera fino a concorrenza dell'ammontare del dispendio dato che comunque le imposte federali, cantonali e comunali in Svizzera dovute dalle persone tassate in modo forfettario non cambierebbero; questo perché la base di riferimento resterebbe sempre quella calcolata sul dispendio che è superiore alla somma degli elementi di calcolo di controllo e, in tal caso, si potrebbe ottenere la possibilità del rimborso dell'imposta alla fonte estera che eccede quella stabilita dalla Convenzione internazionale contro la doppia imposizione stipulata dalla Svizzera con lo stato estero, rimborso che non sarebbe dato se non venisse dichiarato il reddito di fonte estera<sup>42</sup>.

Una volta determinati gli elementi di reddito e di sostanza da inserire nel calcolo di controllo il risultato ottenuto deve essere confrontato con quello del dispendio e se, ai fini dell'imposta federale diretta, il confronto è relativamente semplice in quanto si sceglie il valore del reddito più elevato tra i due, ai fini dell'imposta

cantonale, dove entra in gioco anche la sostanza, di conseguenza, il calcolo di controllo dovrà essere eseguito in modo separato tra imposta federale diretta ed imposta cantonale.

Come evidenziato, la prassi seguita dalle Autorità fiscali ticinesi consiste nel sommare le imposte sul reddito e sulla sostanza risultanti dal dispendio<sup>43</sup>; la loro somma viene in seguito confrontata con quella delle imposte sul reddito e sulla sostanza risultanti dal calcolo di controllo<sup>44</sup> ed il valore più

43 Art. 13, cpv. 3 "L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: a) 429.100 franchi; b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'art. 2" e 5 LT "L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone. L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli artt. 3 e 4. Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione *a posteriori* in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono riservate le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta".

44 Art. 13, cpv. 6 "L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti: a) sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi; b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi; c) capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi; d) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi; e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; f) proventi per i

(segue)

#### Note:

41 S. Vorpe, "La tassazione secondo il dispendio in Svizzera secondo il dispendio", in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2021, pag. 628 e, in particolare, pagg. 646-648; S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pag. 165.

42 Circolare AFC n. 44/2018, pag. 3.3.4.

# Paesi e mercati

elevato è quello determinante ai fini dell'imposta cantonale (Tavola n. 5)<sup>45</sup>.

## L'applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione ovvero la globale modificata

All'imposizione globale secondo il dispendio classica o ordinaria che, nei paragrafi precedenti, è stata

### Tavola 5 - Calcolo di controllo benefici convenzionali

<b>Base legale: art. 14, cpv. 3, lett. d), LIFD, art. 9, cpv. 6, lett. f), LAID</b>
Vi rientrano i redditi di estrazione estera come dividendi, interessi, canoni di licenza e pensioni
Per queste tipologie di redditi di fonte estera se vengono inseriti nel calcolo di controllo il contribuente è autorizzato a chiedere i benefici secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni
Il contribuente tassato secondo il dispendio ha il vantaggio di poter decidere in modo autonomo quali proventi di fonte estera dichiarare e quali no, questa scelta non presuppone che il contribuente si renda colpevole di sottrazione d'imposta
Se il contribuente decide di non dichiarare i redditi esteri non potrà in seguito recuperare l'imposta trattenuta in eccedenza a quanto stabilito dalla Convenzione internazionale tra la Svizzera e lo Stato estero
Vi è convenienza a dichiararli quando il risultato per la determinazione del dispendio è più elevato

#### Note:

(segue nota 44)

quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione". Art. 13, cpv. 7 "In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione".

45 G. Macchi, "Imposizione secondo il dispendio. Aggiornamento della prassi ticinese alla luce della circolare n. 44", in *Novità Fiscali*, aprile 2019, pag. 173.

delineata si contrappone la tassazione globale modificata, l'aggettivo qualificativo "modificata" serve ad indicare una tipologia di imposizione globale che coniuga elementi dell'imposizione globale classica con quelli della tassazione ordinaria<sup>46</sup>.

La logica di introdurre la "globale modificata" dipendeva dal fatto che diversi Stati con i quali la Svizzera stipulato una Convenzione internazionale contro la doppia imposizione non volevano riconoscere come residenti in Svizzera le persone che non erano soggette alle imposte generalmente percepite in Svizzera per tutti i redditi provenienti da questi Stati.

La logica sottesa al diniego di tale riconoscimento di residenza era giustificata dal fatto che si voleva evitare che un soggetto tassato secondo il dispendio utilizzasse la Convenzione contro la doppia imposizione non per lo scopo per il quale questi trattati sono nati ossia per evitare o mitigare la doppia imposizione in capo ad una medesima fattispecie reddituale ma per ottenere quasi una sorta di doppia agevolazione sulle fattispecie aventi fonte in uno Stato diverso da quello di residenza infatti, qualora il globalista decidesse di non includere, come visto sopra, il reddito proveniente da questi Stati, da un lato, non sarebbe per loro giustificabile e razionale il riconoscimento di applicare la Convenzione internazionale in quanto non ci sarebbe una doppia imposizione da eliminare o attenuare e, dall'altro, otterrebbe un ingiustificato vantaggio attraverso la riduzione del prelievo nello Stato della fonte.

Alcune Convenzioni internazionali stipulate dalla Svizzera e segnatamente con l'Italia<sup>47</sup>,

#### Note:

46 S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pag. 178; S. Vorpe, "La tassazione secondo il dispendio in Svizzera", in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2021, pag. 628 ed in particolare pagg. 648-650.

47 Art. 4, paragrafo 4, lett. b) della Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Italia "una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente".

l'Austria<sup>48</sup>, il Belgio<sup>49</sup>, il Canada<sup>50</sup>, la Norvegia<sup>51</sup> e gli Stati Uniti d'America<sup>52</sup> e Germania<sup>53</sup> prevedono una apposita clausola all'interno dell'art. 4 che disciplina la residenza ai fini convenzionali secondo la quale i globalisti non sono considerati residenti perché non assoggettano a tassazione ordinaria i redditi prodotti in tali Stati e che la Convenzione internazionale attribuisce per imposizione alla Svizzera<sup>54</sup>.

Il contribuente che decide di avvalersi dell'imposizione globale modificata è tenuto a corrispondere le imposte almeno:

- (1) sui redditi indicati nel calcolo di controllo, art. 14, cpv. 3, lett. d), della LIFD, dell'art. 13, cpv. 6, della LT e 6, cpv. 7, della LAID;
- (2) su tutti i redditi provenienti da uno o più Stati citati che sono stati assegnati alla Svizzera sulla base della Convenzione internazionale applicabile, art. 14, cpv. 5, della LIFD, art. 13, cpv. 7, della LT e 6, cpv. 7, della LAID;
- (3) con riserva dell'aliquota mondiale, art. 4, cpv. 2 dell'ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio dell'imposta federale diretta del 20 febbraio 2013<sup>55</sup>.

È in ogni caso dovuta l'imposta calcolata secondo il dispendio e per tale ragione il riconoscimento del computo di imposta alla fonte estere ai sensi del cpv. 3 dell'art. 14 della LIFD, dell'art. 13, cpv. 3 della LT e dell'art. 6, cpv. 3 della LAID e, per tale ragione, il riconoscimento del computo di imposte alla fonte estere non può mai consentire di pagare un'imposta inferiore a quella dovuta sul dispendio come stabilito dall'art. 4, cpv. 2 OCIFo<sup>56</sup>.

Con l'imposizione globale modificata il globalista:

- (1) è autorizzato a recuperare integrale delle imposte trattenute alla fonte da parte dei sette Stati summenzionati;
- (2) ha la possibilità di non dover dichiarare tutti gli altri redditi esteri che non provengono dagli elementi inclusi nel calcolo di controllo di uno o più di questi sette Stati.

#### Note:

48 Art. 4, paragrafo 4 della Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera ed Austria "Non è considerata 'residente di uno Stato contraente' la persona fisica non assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente di cui essa sarebbe residente giusta le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di detto Stato e provenienti dall'altro Stato contraente".

49 Art. 4, paragrafo 4, lett. b) della Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Belgio "Quando, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona fisica sarebbe residente di uno Stato Contraente ma non vi è assoggettata alle imposte generalmente riscosse su tutti i redditi provenienti dall'altro Stato Contraente, generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di questo Stato, ai sensi della presente Convenzione essa non è considerata residente del primo Stato menzionato".

50 Art. 4, paragrafo 5 della Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Canada "una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente prelevate nello Stato contraente di cui sarebbe residente secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente non è considerata residente del primo Stato ai sensi della presente Convenzione".

51 Art. 4, paragrafo 4 della Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Norvegia "Quando, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona fisica sarebbe residente di uno Stato Contraente ma non vi è assoggettata alle imposte generalmente riscosse su tutti i redditi provenienti dall'altro Stato Contraente, generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di questo Stato, ai sensi della presente Convenzione essa non è considerata residente del primo Stato menzionato".

52 S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pagg. 197-198; H.H. Hull, *Switzerland International Tax Law*, Amsterdam, 1996, pag. 68.

53 S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pagg. 191-194.

54 Si evidenzia che la Francia non riconosce lo statuto di residente ad una persona tassata sul dispendio in ragione di un multiplo del valore locativo o del canone di locazione in base all'art. 4, cpv. 6, lett. b) della Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Francia. Per un'analisi approfondita in dottrina, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pagg. 191-194.

55 "L'aliquota per i proventi secondo l'art. 14 capoverso 5 LIFD è determinata in funzione del reddito complessivo conseguito in tutto il mondo secondo l'art. 7 capoverso 1 LIFD".

56 "Le persone fisiche che sono tassate secondo il dispendio ma che, conformemente all'art. 14 capoverso 5 LIFD o a disposizioni cantonali emanate in virtù dell'art. 6 capoverso 7 LAID, pagano le imposte intere su tutti i redditi provenienti da uno Stato contraente in base all'aliquota applicabile al reddito complessivo, possono chiedere il computo di imposte alla fonte estere per i redditi provenienti da questo Stato contraente. La deduzione delle quote a carico della Confederazione da una parte e dei Cantoni e dei Comuni dall'altra conformemente all'art. 20 non deve far sì che le imposte svizzere dovute sul reddito e sulla sostanza siano portate a un ammontare dell'imposta inferiore a quello dell'imposta da calcolarsi secondo il dispendio o secondo altri elementi del reddito e della sostanza più elevati, per i quali non è concesso alcun computo di imposte alla fonte estere".

# Paesi e mercati

Come evidenziato dalla dottrina<sup>57</sup> ai fini delle imposte cantonali e comunali né l'art. 6 cpv. 7 della LAID<sup>58</sup> né la circolare n. 44/2018 menzionano l'inclusione della sostanza estera nel calcolo di controllo tant'è che il summenzionato art. 6 prevede che "tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione" devono essere inseriti nel calcolo di controllo senza enunciare anche la relativa sostanza, quindi, vi è esclusione della sostanza estera dal calcolo di controllo modificato (Tavola n. 6).

## Imposte ed oneri esclusi dall'imposizione sul dispendio

L'imposizione globale non esonera il contribuente:

- (1) dall'imposta di successione o donazione; come evidenziato dalla dottrina la ragione principale del non esonero dalle imposte di successione e donazione per i contribuenti tassati secondo il dispendio risiede nel fatto che, in Svizzera, tale tipologia di imposta è di natura cantonale e non federale ed, inoltre, tutti i Cantoni prevedono l'esenzione nel caso di donazioni e successioni fra coniugi e *partner* registrati ed, inoltre, quasi tutti i Cantoni prevedono l'esenzione per i discendenti in linea retta e molti Cantoni anche per i genitori, come, ad esempio nel caso del Canton Ticino. Per i soggetti che non rientrano in tali categorie è prevista l'applicazione delle imposte sia di donazione che di

### Note:

57 S. Vorpe, "La tassazione secondo il dispendio in Svizzera", in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2021, pag. 628 ed in particolare pagg. 651-652.

58 "In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione".

## Tavola n. 6 - La tassazione globale modificata

Art. 14, cpv. 6, LIFD; Art. 6, cpv. 7, LAID.
Secondo alcune Convenzioni internazionali stipulate dalla Svizzera con Austria, Belgio, Canada, Norvegia, Italia, Germania e Stati Uniti d'America il contribuente non ha diritto ai benefici convenzionali in quanto non viene riconosciuto lo statuto di residente fiscale in Svizzera con riferimento ai redditi provenienti da questi Stati che la Convenzione Internazionale assegna alla Svizzera per imposizione.
Il soggetto tassato secondo la globale deve dichiarare tutti gli elementi di reddito provenienti da uno di questi Stati i quali vanno aggiunti agli elementi di reddito e di sostanza del calcolo di controllo.
Applicazione dell'aliquota mondiale calcolata su tutti i fattori di reddito del globalista.
Quindi se il soggetto tassato con la globale consente che siano imponibili oltre i redditi di estrazione svizzera anche quelli di fonte estera di uno degli Stati citati anche i redditi di uno degli Stati esteri ha diritto all'applicazione della Convenzione tra la Svizzera e quello Stato dal momento che ai fini della Convenzione gli viene riconosciuta la residenza fiscale in Svizzera.
Il contribuente è autorizzato a richiedere alla Svizzera il rimborso dell'imposta estera irrecuperabile sino a concorrenza dell'imposta sul dispendio.

successione che hanno aliquote diverse, spesso progressive tuttavia, nel caso in cui tra il donante ed il donatario non ci dovesse essere alcun legame di parentela come anche tra il *de cuius* e gli eredi, le imposte possono essere molto elevate come nei Cantoni di Basilea Città e del Canton Ticino rispettivamente con un'aliquota del 49,5% e del 41% fino a nessuna aliquota come nei Cantoni Svitto ed Obvaldo che hanno abolito questo tipo d'imposta<sup>59</sup>;

- (2) dalla tassa sugli utili immobiliari;
- (3) dall'imposta cantonale sugli immobili.

59 F. Baccaglini, "Analisi comparata del regime globalista svizzero e neo residente italiano", in *Novità Fiscali*, ottobre 2018, pag. 445 ed in particolare, pagg. 456-457.

### Gli aspetti previdenziali del contribuente tassato secondo il dispendio

Il contribuente tassato secondo il dispendio si deve assicurare in modo obbligatorio ai sensi dell'art. 1a, cpv. 1, lett. a) della Legge Federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)<sup>60</sup> ed è tenuto al pagamento dei contributi sociali fino al raggiungimento dell'età pensionabile ossia fino alla fine del mese in cui le donne hanno compiuto 64 anni e gli uomini 65 anni<sup>61</sup>; i soggetti senza attività lucrativa sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali come stabiliti dalla summenzionata legge dopo il compimento del ventesimo anno di età<sup>62</sup>.

Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi sociali sia sulla sostanza sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20 e corrisponde ad un tasso di interesse del 5%<sup>63</sup>.

Con riferimento al concetto di "rendita" determinante per il calcolo dell'aliquota, questa deve essere intesa in senso molto con un'evidente valenza antielusiva ed elusiva della nozione di rendita per evitare che redditi consistenti che non rientrano nella nozione di salario possano sfuggire a tassazione<sup>64</sup>.

I contributi previdenziali sono fissati per ciascun anno di contribuzione laddove con tale termine si

intende l'anno civile e sono calcolati avendo a riferimento il reddito conseguito durante l'anno e la sostanza dell'anno contributivo<sup>65</sup> ed il valore determinante per la sostanza è quello al 31 dicembre dell'anno contributivo, a titolo di esempio il 31 dicembre 2023 per l'anno contributivo 2023. Le Autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato e la determinazione del reddito conseguita in forma di rendita è a capo delle Casse Cantionali di Compensazione<sup>66</sup> che si avvalgono della collaborazione delle Autorità fiscali<sup>67</sup>.

Per quanto concerne al caso specifico dei globalisti, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita e la corrispondente tassazione relativa a questa imposta è vincolante per le Casse di Compensazione tuttavia sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi da attività lucrativa che pervengono dalla Svizzera ad una persona ivi domiciliata che è tassata secondo il dispendio<sup>68</sup>. L'assoggettamento all'obbligo contributivo alle assicurazioni sociali non si applica nel caso in cui il

#### Note:

60 "Le persone fisiche domiciliate in Svizzera".

61 Art. 3, cpv 1 LAVS "gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa".

62 S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pag. 238.

63 Art. 28, cpv 1 e 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti OAVS del 31 ottobre 1947.

64 Si veda la giurisprudenza del Tribunale Federale citata da S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pag. 238 alle note 915 e 917 dove viene sancito il principio che il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentino o meno le caratteristiche di una rendita quanto piuttosto se contribuiscono al sostentamento dell'assicurato ossia se si tratta di elementi di reddito che influiscono sulle relazioni sociali di una persona senza attività lucrativa ed in caso affermativo queste entrate devono essere prese in considerazione per il calcolo dei contributi in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 LAVS.

65 Art. 29, cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti OAVS del 31 ottobre 1947 "I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile".

66 Le Casse Cantionali di Compensazione sono le istituzioni preposte dall'Amministrazione Federale svizzera per l'amministrazione quotidiana dell'Assicurazione per la vecchiaia (AVS), dell'Assicurazione per l'invalidità (AI) e dell'Indennità di perdita di guadagno (IPG) nonché degli assegni familiari. Le Casse sono incaricate di riscuotere i contributi di questi rami assicurativi presso le persone non attive, i salariati e gli indipendenti e di versare le relative prestazioni. Le Casse di Compensazione sono giuridicamente indipendenti e l'Ufficio Centrale di Compensazione basato a Ginevra dal 1948 funge da collegamento tra le diverse Casse.

67 Art. 29, cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti OAVS del 31 ottobre 1947 "la determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle Casse di Compensazione che si avvalgono della collaborazione delle Autorità Cantionali".

68 Art. 6-ter, cpv. 1, lett. c) dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti OAVS del 31 ottobre 1947.

# Paesi e mercati

globalista sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che svolge attività lucrativa in detto Stato e che ivi sia soggetto ai contributi secondo il principio della *lex loci laboris* e, nel caso particolare dei coniugi quando soltanto uno dei coniugi svolge un'attività lucrativa all'estero e questa persona è assicurata all'estero tale situazione non influisce sull'altro coniuge senza attività lucrativa e sarà tenuto al pagamento dei contributi finché non raggiungerà l'età pensionabile.

## Il passaggio dall'imposizione globale all'imposizione ordinaria

Ci si chiede se sia possibile il passaggio dall'imposizione globale a quello ordinaria.

Sul punto, la vecchia circolare n. 9/2013 esplicativa del regime fiscale qui in commento prevedeva che “lo straniero che adempie le condizioni soggettive può scegliere, come finora, per ogni periodo fiscale tra imposizione ordinaria e imposizione secondo il dispendio” lasciando, quindi, una possibilità di scelta tra i due regimi tuttavia la circolare n. 44/2018 vieta espressamente la possibilità di tornare al regime della tassazione globale affermando testualmente che “chi rinuncia all'imposizione secondo il dispendio per essere tassato mediante imposizione autonoma non può di norma essere tassato nuovamente secondo il dispendio”, tuttavia, la presenza dell'inciso “di norma” secondo la dottrina, sembrerebbe lasciare aperta una possibilità anche se eccezionale di deroga<sup>69</sup>.

### Note:

69 Sul punto, in dottrina, S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pagg. 120-121 dove l'Autore fa presente di non condividere questa presa di posizione da parte dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni infatti, il cittadino straniero al momento del suo arrivo in Svizzera è in modo legittimo autorizzato a scegliere il tipo di tassazione fra il regime ordinario e quello secondo il dispendio. Secondo l'Autore citato, dal testo di legge, non sembra di rinvenire in modo netto che il diritto all'imposizione secondo il dispendio debba essere concesso al

(segue)

## Imposizione globale vs. imposizione ordinaria

L'imposizione sul dispendio rappresenta una possibilità per il cittadino straniero che adempie alle condizioni di cui sopra tuttavia lo stesso può scegliere se essere imposto secondo questo particolare tipo di tassazione oppure secondo la procedura ordinaria<sup>70</sup>.

### Note:

(segue nota 69)

cittadino straniero soltanto se decide di avvalersi in modo immediato ovvero al momento del suo arrivo in Svizzera questo in considerazione del fatto che il diritto alla tassazione secondo le modalità qui in commento nasce nel momento in cui le condizioni richieste sono integrate. Sempre secondo l'Autore citato, le considerazioni effettuate nel Messaggio Federale del 29 giugno 2011 sulla possibilità di passare da un tipo di tassazione all'altro, possibilità da esercitare ogni anno ovvero essere tassati in modo ordinario oppure secondo il dispendio nel caso in cui i cittadini stranieri dovessero optare per la tassazione ordinaria invece che per quella sul dispendio al momento del loro arrivo in Svizzera, ferme restando le condizioni per ottenere tale tipo di imposizione siano integrate, sono da condividere.

70 Il Messaggio Federale del 29 giugno 2011 aveva auspicato che si potesse continuare a scegliere tra l'imposizione secondo il dispendio e l'imposizione ordinaria di anno in anno. Questo in ragione del fatto che l'imposizione secondo il dispendio non era applicata in tutti i Cantoni. A tale proposito, nel Messaggio citato viene indicato l'esempio di un cittadino straniero che decide per la prima volta di trasferirsi in Svizzera ed in particolare nel Canton Zurigo che, con decisione popolare del 18 febbraio 2009, ha deciso di abrogare questo tipo di tassazione e, di conseguenza, a livello cantonale, questo contribuente non poteva essere tassato secondo il dispendio invece a livello federale era autorizzato tuttavia se il contribuente in seguito dovesse decidere di trasferirsi in un Cantone dove, viceversa, l'imposizione sul dispendio è ammessa il Cantone di arrivo dovrebbe concedere l'imposizione sul dispendio a patto che i requisiti per tale regime siano integrati. La dottrina S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario*, Lugano, 2021, pag. 120 si era posta il quesito se il diritto di scelta relativo al tipo di imposizione in capo al contribuente debba essere fatto valere dallo stesso unicamente quando il cittadino straniero abbia eletto il suo domicilio fiscale nella Confederazione Elvetica o dopo l'assenza per almeno 10 anni oppure anche nel caso in cui dopo essere stato assoggettato ordinariamente alle imposte nell'anno del suo arrivo in Svizzera scelga di optare per la tassazione qui in commento e, a maggior ragione, questo diritto gli dovrebbe essere garantito nel momento in cui il cittadino straniero fosse al beneficio dell'imposizione globale ai fini dell'imposta federale diretta sin dal suo arrivo in Svizzera ma non abbia potuto usufruire di questo istituto a livello cantonale o comunale poiché non previsto nel Cantone dove aveva eletto domicilio o dimora. Di conseguenza, secondo l'orientamento dottrinale citato, dal Messaggio del Consiglio

(segue)

Optando per l'imposizione globale egli potrà in qualsiasi momento passare alla tassazione ordinaria mentre non è possibile il contrario.

Facendo valere la richiesta per la tassazione ordinaria quindi non potrà tornare indietro e resterà soggetto alla stessa fino a quando la sua residenza fiscale rimarrà in Svizzera.

L'imposizione sul dispendio o globale potrebbe essere una scelta positiva se:

- 1) il contribuente volesse mantenere la propria *privacy* relativamente al proprio patrimonio mondiale e agli elementi di reddito percepiti;
- 2) la pressione fiscale si rivela essere minore rispetto a quella derivante dalla imposizione ordinaria;
- 3) non vi siano o siano poco rilevanti redditi di fonte svizzera ovvero sostanza ubicata in Svizzera rispetto alla sommatoria di elementi di patrimonio e di reddito *worldwide*;
- 4) vi siano importanti redditi di fonte estera e vi sia ingente sostanza situata all'estero, questo vale anche per la globale modificata allorché questi redditi e sostanza non provengano da Stati convenzionati come Canada, Francia, Germania, Belgio, Austria, Italia, Norvegia e Stati Uniti d'America;
- 5) il contribuente voglia avvalersi di una dichiarazione d'imposta semplificata.

Di contro, scegliere di essere imposti in modo ordinario può essere un'alternativa:

- (1) quando il carico fiscale su tutti i redditi su base mondiale si rivela essere minore;
- (2) per poter far valere in modo illimitato crediti d'imposta, il c.d. computo globale d'imposta

#### Note:

(segue nota 70)

Federale si evince che il diritto di scelta dovrebbe essere concesso al cittadino straniero soltanto se al momento del suo arrivo in Svizzera adempie tutte le condizioni ossia assoggettamento illimitato in Svizzera per la prima volta dopo un'assenza di dieci anni, non esercitare attività lucrativa in Svizzera ma rinuncia a questa opzione in favore della tassazione ordinaria piuttosto che di quella secondo il dispendio.

- per imposte alla fonte estere residue e non recuperabili per redditi percepiti da Stati esteri;
- (3) per l'applicazione senza esclusione degli sgravi convenzionali come previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
- (4) per persone che desiderano acquisire la cittadinanza svizzera ed in ogni caso perdono il beneficio dell'imposizione sul dispendio;
- (5) quando si vuole iniziare un'attività lucrativa imprenditoriale o lavorativa in Svizzera.

A dipendenza della procedura scelta è importante sottolineare anche il differente carico documentale al quale è sottoposto il contribuente infatti seguendo l'imposizione ordinaria è necessario produrre una documentazione esaustiva volta a provare le varie fonti di reddito e l'ammontare del reddito ovunque percepito nonché i possedimenti mobiliari ed immobiliari ovunque posseduti, di contro, scegliendo la tassazione globale la documentazione da produrre è molto limitata con l'eccezione della compilazione e della documentazione da produrre a supporto del calcolo di controllo annuale comportando indubbiamente un onere minore per il contribuente.

#### L'applicazione dell'imposizione globale agli sportivi

Prima di entrare nell'applicazione dell'imposizione globale agli sportivi è necessario richiamare in modo sintetico quali sono le regole applicabili secondo il diritto fiscale svizzero agli sportivi<sup>71</sup>.

#### Nota:

71 L. Valloni - T. Pachmann, *Sports Law in Switzerland*, Wolters Kluwer, 2018; Amministrazione Federale delle Contribuzioni. Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, *Foglio informativo concernente l'IVA svizzera per sportivi o gruppi sportivi con domicilio o sede all'estero*, Berna, novembre 2022; R. Bloch - Reimer, Switzerland in G. Maisto (editor), *Taxation of entertainers and sportspersons performing abroad*, IBFD, 2016, pag. 653; D. Bader - H. Brozzo, "Switzerland. Taxation of sportspersons and income from the exploitation of image rights" in *Sports Law & Taxation*, June 2024, pag. 45. Si veda, inoltre, la relazione di D. Pagani Zambelli sulla tassazione degli sportivi svizzeri tenuta al webinar *La tassazione degli sportivi e degli artisti con particolare focus su Italia e Svizzera* organizzato dal Centro di Competenze Tributarie della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Lugano, 26 ottobre 2022.

# Paesi e mercati

Si deve premettere che molti sportivi soprattutto se praticano attività individuali quali tennisti, piloti, sciatori hanno scelto la Svizzera quale Paese dove trasferire la propria residenza e principalmente per la posizione strategica della Confederazione Elvetica al centro dell'Europa, l'alta qualità della vita, la fiscalità favorevole, la tutela della sfera privata ma anche la presenza di importanti centri ospedalieri specializzati nel recupero o nella cura di infortuni o traumi. Solitamente, le categorie di sportivi sopra elencati generano tutti o una parte elevatissima dei loro ricavi all'estero e li rendono come i principali destinatari dell'imposizione globale<sup>72</sup>.

## **Definizione di sportivo**

Innanzitutto è considerato sportivo colui o colei che svolge un'attività fisica o mentale nel contesto di un'esibizione pubblica che di solito si svolge sotto il riconoscimento di determinate regole e nel contesto di competizioni e che serve a rafforzare il corpo promuovere la salute o fornire intrattenimento, di contro, per quanto riguarda gli artisti, non esiste una definizione precisa tuttavia sono considerati tali gli artisti di teatro, cinema, della radio o della televisione ed i musicisti.

## **Tassazione del reddito degli sportivi secondo il diritto tributario svizzero**

Il reddito sottoposto a tassazione è quello generato dall'attività sportiva o artistica e che l'evento si svolge in pubblico.

Il reddito di costoro può essere diviso in reddito da lavoro dipendente o in reddito da lavoro indipendente con la premessa che sono

imponibili nella Confederazione Elvetica tutti i redditi prodotti da attività lucrativa a nulla importando il fatto che questi siano ritratti da un'attività di lavoro dipendente o indipendente. Con riferimento alla prima tipologia di redditi sono considerati redditi da lavoro dipendente gli stipendi ed i salari che vengono erogati in presenza di un contratto di lavoro subordinato, art. 319 e ss del Codice delle Obbligazioni, art. 17 LIFD<sup>73</sup> e 16 LT<sup>74</sup>, tale reddito è imponibile nel Cantone di residenza dello sportivo anche qualora l'attività sia svolta in altro Cantone, invece, per quanto riguarda i rapporti internazionali, l'attività da lavoro dipendente è imponibile nel Paese in cui viene svolta, art. 15, comma 2, Modello OCSE.

Diversamente, è considerato lavoratore indipendente colui o colei che agisce in nome e per conto proprio e percepisce in ragione dell'attività professionistica:

- (1) premi partita come premi di ingaggio o di partecipazione;
- (2) prestazioni in natura;

73 Il quale dispone che "Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, *tantièmes*, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1. Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghe indennità in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'art. 38."

74 "Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, *tantièmes*, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro. Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'art. 38. Le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono in nessun caso vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1".

### **Note:**

72 Emblematico è a tale proposito il caso dei tennisti o delle tenniste soprattutto *top player* che, avendo deciso di trasferire la propria residenza in Svizzera usufruendo della tassazione globale, per evitare contestazioni o richieste di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni di non partecipare, ove ve ne fossero, a tornei organizzati nel territorio elvetico.

- (3) compensi per eventi pubblici;
- (4) compensi legati a contratti di sponsorizzazione, *merchandising*, pubblicità e compensi riferibili allo sfruttamento di diritti di immagine.

Da un punto di vista fiscale, diversamente dai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 18 della LIFD<sup>75</sup> e dell'art. 17 della LT<sup>76</sup> i redditi da lavoro indipendente:

- (1) in Svizzera sono imponibili nel Cantone di residenza a meno che l'attività non sia svolta in altro Cantone tramite una stabile

organizzazione, art. 5, cpv. 1 della LT<sup>77</sup>, e tali redditi sono di norma anche soggetti ad IVA;

- (2) da un punto di vista internazionale, l'attività di tipo indipendente è imponibile di norma nel Paese in cui viene svolta.

Con riferimento alla sottoposizione a IVA svizzera, per gli sportivi professionisti valgono le seguenti regole:

- (1) i contribuenti devono superare CHF 100'000 di prestazioni imponibili, cifra d'affari mondiale, o se decidono di assoggettarsi ad IVA in modo volontario;
- (2) se i contratti di sponsorizzazione e di licenza<sup>78</sup> prevedono una controprestazione da parte dello sportivo sono soggetti ad IVA come prestazioni di servizio se fatturati ad uno svizzero, viceversa, se fatturati all'estero sono esenti IVA<sup>79</sup>.

Di contro, gli sportivi residenti all'estero che realizzano sul territorio svizzero e all'estero una cifra di affari di almeno CHF 100'000 sono in linea di principio soggetti ad imposizione IVA in Svizzera per la prima volta se eseguono sul territorio della Confederazione Elvetica una delle seguenti prestazioni:

- (1) premi di partecipazione e vittoria, art. 8 cpv. 2 Legge IVA 8 (di seguito LIVA)<sup>80</sup>;

#### Note:

75 L'art. 18 della LIFD detta i principi in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente e dispone che "Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'art. 18 b. L'art. 58 s'applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma. Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento".

76 "1. Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. 2. Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'art. 17 b.29. 3. Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d'investimento. 4. L'art. 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma".

77 Il quale dispone che "l'assoggettamento in virtù dell'appartenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone".

78 In particolare sono soggetti ad IVA i seguenti contratti anche se non in modo esaustivo: contratti di sponsorizzazione, *merchandising* e pubblicità, contratti di sfruttamento e/o cessione di diritti di immagine; trasferimenti, riscatti di contratti e di prestiti di sportivi; cessione di diritti televisivi e di trasmissione.

79 Gli sportivi residenti all'estero non sono soggetti passivi IVA se eseguono sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni legate a contratti di sponsorizzazione o pubblicità (art. 8, cpv. 1, Legge IVA), altre prestazioni di servizi quali la cessione di diritti televisivi o di altri diritti di diffusione, art. 8, cpv. 1, LIVA.

80 "È considerato luogo della prestazione di servizi: a) per prestazioni di servizi di norma fornite direttamente a persone fisiche presenti, anche se eccezionalmente fornite a distanza: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica

(segue)

# Paesi e mercati

- (2) premi di prestazione, ingaggio o legati al raggiungimento di determinate posizioni in classifica, art. 8, cpv. 2 LIVA;
- (3) vendita di articoli e di altri beni quali gadget, art. 7 LIVA<sup>81</sup>;

- (4) locazione di beni, art. 7 Legge IVA.  
Per costoro, ai sensi dell'art. 67 della LIVA<sup>82</sup> vi è l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede in Svizzera.

## Note:

(segue nota 80)

o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività; sono segnatamente considerate tali le seguenti prestazioni di servizi: i trattamenti e terapie, le prestazioni di cura, la cura del corpo, la consulenza coniugale, familiare e personale, le prestazioni sociali e di aiuto sociale nonché l'assistenza all'infanzia e alla gioventù; b) per prestazioni di servizi di agenzie di viaggio e di organizzatori di manifestazioni: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività; c) per prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse: il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte; d) per prestazioni della ristorazione: il luogo in cui la prestazione di servizi è effettivamente fornita; e) per prestazioni di trasporto di persone: il luogo in cui avviene effettivamente il trasporto tenuto conto del tragitto percorso; per i trasporti transfrontalieri, il Consiglio federale può stabilire che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all'estero e viceversa; f) per prestazioni di servizi relative a un fondo: il luogo in cui si trova il fondo; sono segnatamente considerate tali: l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e stima del fondo, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali lavori d'architettura, d'ingegneria e di sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi ed edifici nonché le prestazioni di alloggio; g) per prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario: il luogo cui la prestazione di servizi è destinata".

- 81 Il quale dispone "È considerato luogo della fornitura quello a) in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporre economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento; b) dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell'acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo. 2. È considerato luogo della fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per cui viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di tale sede o stabilimento, il luogo nel quale l'energia elettrica, il gas o il teleriscaldamento sono effettivamente utilizzati o consumati. 3. In caso di fornitura di un bene dall'estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il fornitore della prestazione: a) disponga di un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a

(segue)

## L'imposizione internazionale degli sportivi svizzeri

Tuttavia, in considerazione del fatto che le attività degli sportivi professionisti sono svolte all'estero è necessario fare riferimento alle Convenzioni internazionali contro la doppia ed in particolare all'art. 17 del Modello OCSE il quale afferma che "nonostante le disposizioni dell'art. 15 i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità di sportivo/artista sono imponibili in detto altro Stato" e che "quando i redditi dell'attività esercitata personalmente dallo sportivo/artista sono attribuiti ad una persona diversa in deroga alle disposizioni dell'art. 15 questi redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attività è svolta dallo sportivo/artista".

Si deve evidenziare che l'art. 17 testé citato è considerato come una legge speciale rispetto all'imposizione dei redditi da lavoro dipendente prevista dall'art. 15 del Modello OCSE ed è

## Note:

(segue nota 81)

importare i beni a proprio nome (dichiarazione d'adesione) e al momento dell'importazione non vi rinunci; oppure b) esegua forniture di cui al capoverso 1 lettera b) con beni che, ai sensi dell'art. 53 capoverso 1 lettera a), in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante sono esenti dall'imposta sull'importazione, e realizzi con tali forniture una cifra d'affari di almeno 100.000 franchi all'anno."

- 82 Il quale dispone che "1. I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero. 2. In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo d'imposizione deve designare, per l'adempimento dei suoi obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera. 3. La designazione di un rappresentante secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d'impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette".

prevista una imposizione nel luogo dove l'attività viene svolta<sup>83</sup>.

Tuttavia, l'art. 17 del Modello OCSE non prevede una clausola di esclusività e lo Stato della residenza e quello dove viene svolto l'attività hanno potestà impositiva concorrente infatti, in caso di diversa interpretazione e classificazione dei vari elementi di reddito vi è un concreto rischio di conflitti e di doppia imposizione e giova ricordare che l'applicazione del summenzionato art. 17 del Modello OCSE è sempre subordinata all'applicazione all'esistenza di una diretta connessione tra la remunerazione diretta tra la remunerazione e lo svolgimento dell'attività da parte dello sportivo nello Stato dove si svolge l'evento, mancando tale nesso, il reddito potrebbe essere tassato nello Stato di residenza come reddito di impresa, art. 7 del Modello OCSE, reddito da canoni, art. 12 del Modello OCSE, art. 15 del Modello OCSE quale reddito da lavoro subordinato.

Tuttavia quando si esamina la tassazione internazionale degli sportivi è necessario evidenziare che spesso i contratti di sponsorizzazione rappresentano la parte maggiormente rilevante del reddito complessivo e che, molte volte, tali contratti sono molto articolati e possono prevedere al loro interno una serie di molteplicità di prestazione che devono essere analizzate ai singolarmente ai fini della tassazione e da un punto di vista impositivo:

- (1) quando lo sportivo è residente in Svizzera il reddito da sponsorizzazioni è generalmente imposto nel territorio elvetico come reddito

da attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 18 della LIFD e 17 della LT;

- (2) quando lo sportivo è residente all'estero il reddito legato a contratti di sponsorizzazione di fonte svizzera è ivi imponibile solamente se è dato il criterio determinante della connessione diretta tra il pagamento del medesimo e l'attività personale svolta dallo sportivo in Svizzera come previsto dall'art. 17 del Modello OCSE;
- (3) pertanto quando il luogo della manifestazione è la Svizzera un'imposizione alla fonte elvetica è possibile solo se il reddito da sponsorizzazione è corrisposto in modo specifico per la partecipazione dello sportivo all'evento stesso, art. 92<sup>84</sup> della Legge sull'imposta federale diretta e art. 115 della LT<sup>85</sup>;

84 Il quale dispone che "professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività. L'aliquota dell'imposta è di: 0,8% per introiti giornalieri fino a 200 franchi; 2,4% per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1000 franchi; 5% per introiti giornalieri di 1001 franchi fino a 3000 franchi; 7% per introiti giornalieri superiori a 3000 franchi. Per introiti giornalieri s'intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano: a) al 50% dei proventi lordi per gli artisti; b) al 20% dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri. L'organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta. Il DFF stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l'imposta alla fonte".

85 Il quale dispone che "1. I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma ad un terzo che ha organizzato la loro attività. 2. L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è del: 14,2% per introiti giornalieri fino a 200.- franchi; 17,6% per introiti giornalieri di 201.- franchi fino a 1000.- franchi; 20% per introiti giornalieri di

(segue)

#### Note:

83 La Convenzione internazionale contro la doppia imposizione tra Italia e Svizzera non prevede alcuna eccezione rispetto al Modello OCSE infatti al comma 3 prevede che "non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 degli artt. 10 e 11 nel caso in cui beneficiaria dei dividendi e degli interessi è una società residente che detiene più del 25% del capitale della società residente nell'altro Stato contraente che eroga i dividendi e gli interessi e quest'ultima esercita la propria attività prevalentemente nel settore dello spettacolo utilizzando direttamente o indirettamente artisti del teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti o sportivi".

# Paesi e mercati

- (4) in caso contrario la remunerazione da sponsorizzazione anche se di fonte svizzera è da attribuire all'ordinaria attività dello sportivo ed è imponibile nel suo Stato di residenza.

## Gli aspetti previdenziali

Da un punto di vista previdenziale se lo sportivo è residente in Svizzera e vi esercita un'attività lucrativa:

- (1) è soggetto in modo obbligatorio agli oneri sociali svizzeri: AVS, Assicurazione Vecchiaia e Superstiti, AI, Assicurazione invalidità e IPG, Indennità perdita di guadagno;
- (2) se, invece, lo sportivo è residente in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, vi è normalmente assoggettato anche ai fini degli oneri sociali a meno che non eserciti altrove ed in maniera preponderante la propria attività lucrativa<sup>86</sup>; nel caso in cui, invece, lo sportivo sia residente in uno Stato che con la Svizzera non ha concluso alcun accordo sul trattamento degli oneri sociali possono insorgere delle problematiche di assoggettamento e di versamento dei contributi se i due Stati non trovano una posizione unanime tuttavia, in ogni caso, gli spostamenti fisici dal territorio di uno Stato all'altro per lo svolgimento delle attività devono essere sempre

accompagnati all'interno dell'Unione Europea dal "Formulario A1" al fine di garantire la continuazione dell'assoggettamento agli oneri sociali esclusivamente nello Stato di provenienza dello sportivo.

## L'applicazione della tassazione globale agli sportivi

Il tema è stato esaminato dalla dottrina<sup>87</sup> ed è giunta alla conclusione che l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, per questa particolare tipologia di contribuenti, lascia un certo margine di manovra in quanto non si è in presenza di un'attività lucrativa in Svizzera che escluda la possibilità di fruire del regime fiscale in commento se lo sportivo svolge la competizione al di fuori della Confederazione Elvetica oppure per occasionali gare o tornei senza ricevere alcun compenso da queste attività tuttavia si deve evidenziare che la circolare n. 44/2018 esplicativa di questo regime fiscale esclude la possibilità di fruire del regime di tassazione globale per i contribuenti che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera ma i cui proventi vengono ottenuti all'estero.

Sempre con riferimento agli sportivi, ci sono due situazioni da valutare attentamente al momento di optare per la tassazione globale ovvero:

- (1) gli allenamenti;
- (2) la conclusione di contratti di sponsorizzazione.

Con riferimento al primo caso ossia gli allenamenti, la dottrina<sup>88</sup> si è chiesta se questa tipologia di attività che costituisce una componente essenziale per la realizzazione del reddito e che è in un rapporto di causalità con quest'ultimo debbano rientrare o meno nella nozione di esercizio di attività lucrativa in Svizzera.

### Note:

(segue nota 85)

1001.- franchi e fino a 3000.- franchi; 23% per introiti giornalieri superiori a 3000. - franchi. 3. Gli introiti giornalieri comprendono le entrate lorde, comprensive di tutti i redditi accessori e le indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. 4. L'organizzatore della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta. 5. Il Consiglio di Stato disciplina le modalità di calcolo degli introiti giornalieri e dei costi di conseguimento e stabilisce l'ammontare dei proventi esenti dall'imposta".

86 I regolamenti CE recepiti dalla Svizzera regolano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dello spazio europeo e in particolare l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento CE 883/2004 stabilisce il principio dell'unicità della legislazione applicabile prevedendo che "le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro".

### Note:

87 S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro unitario*, Lugano, 2021, pag. 112.

88 S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro unitario*, Lugano, 2021, pag. 112.

Nel caso in cui la risposta fosse positiva ossia avrebbe degli effetti tangibili ad esempio per i tennisti e i ciclisti professionisti che vivono e si allenano in Svizzera e che ivi sono tassati secondo il dispendio, viceversa, per i motociclisti ed i piloti di Formula Uno per i quali vige lo stesso principio la mancanza di infrastrutture in Svizzera per questo tipo di attività li esclude sicuramente da questo tipo di problematica comunque, secondo l'orientamento dottrinale citato<sup>89</sup>, una interpretazione estesa fino a questo punto dell'esercizio di attività lucrativa in Svizzera è poco probabile anche perché si dovrebbe dimostrare che gli allenamenti svolti in Svizzera si situano in un rapporto di causalità diretta con il reddito conseguito all'estero con la professione del contribuente.

Per la seconda tematica, ossia quella della conclusione di un contratto con uno *sponsor*, sempre secondo il menzionato orientamento dottrinale<sup>90</sup>, non appare incompatibile con la tassazione secondo il dispendio anche perché il pagamento per lo sfruttamento dei diritti di immagine del personaggio, ai sensi dell'art. 14, cpv. 4, lett. d) della LIFD, dell'art. 13, cpv. 6, lett. d) della LT e 6, cpv. 6, lett. d) della LAID deve essere inserito nel calcolo di controllo, diversamente, la remunerazione versata per una prestazione fisica dello sportivo durante un evento organizzato dallo *sponsor* ad esempio per i suoi clienti costituisce un reddito da attività lucrativa non compatibile con la tassazione globale se esercitata in Svizzera.

Tuttavia in considerazione del fatto che alcuni aspetti legati all'esercizio di un'attività lucrativa vi possono essere opinioni ed interpretazioni discordanti, in caso di dubbio è sempre consigliabile chiedere una decisione preliminare e vincolante all'Autorità fiscale competente.

#### Note:

89 S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro unitario*, Lugano, 2021, pag. 112.

90 S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro unitario*, Lugano, 2021, pag. 112.

## La tassazione globale e la Convenzione internazionale contro la doppia imposizione tra Italia e Svizzera

Con particolare interesse devono essere valutati e considerati i rapporti tra la tassazione globale svizzera e la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera entrata in vigore il 9 marzo 1979 dal momento che, soprattutto per quanto riguarda il Canton Ticino, i potenziali interessati a questo tipo di tassazione sono soprattutto cittadini italiani<sup>91</sup>. Sul punto, la dottrina ha affermato<sup>92</sup> che, per poter ottenere e fruire dei benefici convenzionali una persona tassata in Svizzera secondo il dispendio si deve avvalere della “**globale modificata**” come sopra descritta in quanto secondo il disposto dell'art. 4, paragrafo 5, lett. b) della summenzionata Convenzione una persona non viene considerata residente ai fini convenzionali se “non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente”<sup>93</sup>.

91 A. Contrino - P. Dell'Era, *Commentario sistematico alla Convenzione italo - svizzera contro le doppie imposizioni su reddito e patrimonio*, Lugano, 2007, pag. 55.

92 S. Vorpe, *La tassazione secondo il dispendio in Svizzera in Rivista della Guardia di Finanza*, 2021, pag. 628 e, in particolare, pagg. 652-653.

93 In modo analogo al momento dell'emanazione della disciplina sui *neo* residenti di cui all'art. 24-bis del T.U.I.R. il principale dubbio era se il contribuente ed eventualmente i familiari potessero essere considerati residenti ai sensi dell'art. 4 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e quindi poter fruire dei benefici delle Convenzioni internazionali. Il dubbio è stato fugato espressamente con la circolare dell'Agenzia delle entrate 17/E/2017 dove al paragrafo 7 è stato previsto che i *neo* residenti sono *fully liable to tax* sia per i redditi di fonte italiana tassati secondo l'ordinario regime italiano che per i redditi di fonte estera tassati secondo la disciplina dei *neo* residenti. L'Agenzia delle entrate corrobora questa affermazione con il fatto che il citato art. 24-bis definisce la tassazione dei *neo* residenti come un'imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera di conseguenza, secondo gli estensori del citato documento di prassi, si qualificerebbe come un'imposta sui redditi che rientra nel campo di applicazione dell'art. 2 del

(segue)

# Paesi e mercati

Pertanto, sempre secondo il citato orientamento dottrinale, per non ricadere in questa disposizione è necessario inserire nel calcolo di controllo tutti i redditi ma non la sostanza di fonte italiana che la Convenzione tra Italia e Svizzera attribuisce per imposizione alla Confederazione Elvetica; si tratta, in particolare, dei dividendi, degli interessi, dei canoni, delle licenze e delle pensioni.

Le summenzionate tipologie di redditi devono essere tassate in Svizzera applicando l'aliquota mondiale ragion per cui per l'Italia il globalista sui redditi di fonte italiana è considerato come una persona tassata nella Confederazione Svizzera in modo ordinario.

## Il superamento delle *black list* italiane

Oltre all'applicazione della Convenzione Internazionale contro la doppia imposizione

uno degli elementi che venivano valutati al momento di decidere il proprio eventuale trasferimento in Svizzera da parte di un cittadino italiano era la presenza della Confederazione Elvetica nelle *black list* italiane.

A tale proposito, l'art. 10, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 aveva introdotto nel testo dell'art. 2 del T.U.I.R. il comma 2-*bis* in base al quale laddove un cittadino italiano avesse trasferito la propria residenza fiscale in un paradiso fiscale come individuato dal D.M. 4 maggio 1999 in cui era compresa anche la Svizzera l'onere di provare l'effettività del trasferimento era posta a carico del contribuente e, successivamente, l'Agenzia delle entrate con la C.M. n. 140/E emanata in data 24 giugno 1999 aveva fornito, a mero titolo esemplificativo, una serie di elementi che il contribuente poteva sfruttare a proprio favore per dimostrare l'effettività del trasferimento della residenza all'estero.

Ora, invece, l'art. 12, comma 3, della Legge 13 giugno 2023, n. 83 prevede l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui al D.M. 4 maggio 1999, di conseguenza, a partire dal periodo d'imposta 2024, la Svizzera è espunta dai Paesi *black list* di cui al Decreto del 1999<sup>94</sup>.

Quindi, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 25/E emessa in data 18 agosto 2024 il quadro è il seguente:

- (1) dal 1° gennaio 2024 l'effetto diretto della fuoriuscita della Svizzera dalle *black list* per il trasferimento delle persone fisiche è il venir meno dell'inversione dell'onere della prova relativa al trasferimento della residenza che in precedenza incombeva sui cittadini italiani trasferiti in Svizzera tuttavia l'Amministrazione finanziaria continua ad essere autorizzata a controllare l'effettivo

### Note:

(segue nota 93)

Modello OCSE. Sul tema, in dottrina, S. Loconte - A. Cordasco, "Le precisazioni dell'Agenzia delle entrate nella circolare 17/E sul nuovo regime agevolato. Neo residenti a tutti gli effetti", in *Italia Oggi* del 29 maggio 2017; G. Sassu, "La tassazione forfettaria degli HNWIS neo residenti in Italia. Agevolazioni per attrarre investimenti esteri e in particolare incentivare la residenza fiscale in Italia di contribuenti provenienti dall'estero", in *Novità Fiscali*, ottobre 2018, pag. 432; F. Baccaglioni, "Analisi comparata del regime globalista svizzero e neo residente italiano", in *Novità Fiscali*, ottobre 2018, pag. 452; G. Turri, "Le agevolazioni per attrarre in Italia cittadini ad alto reddito e ad elevata specializzazione", in *Dir. prati. trib.*, 2018, pag. 2756; S. Mayr, "L'imposta sostitutiva per i redditi esteri per le persone che trasferiscono la propria residenza in Italia ovvero un pugno di dollari di tasse per milioni di redditi", in *Boll. trib.*, n. 1/2017, pagg. 14-15 secondo il quale è comunque necessario valutare la posizione dello Stato della fonte in merito all'applicazione della Convenzione internazionale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, sotto quest'ultimo profilo lo Stato della fonte a volte richiede che il reddito sia soggetto a tassazione nello Stato di residenza con lo scopo di evitare una doppia imposizione. Tuttavia per completezza di informazione occorre precisare che alcuni regimi speciali come ad esempio quello spagnolo o australiano che non prevedono alcuna forma di tassazione dei redditi di fonte estera non permettono in modo astratto di qualificarsi come *fully liability to tax* e di conseguenza non permettono di accedere ai benefici delle convenzioni internazionali, in dottrina S.I. Mutis, "Australia, Portugal, Spain, Switzerland. Can special attractive regimes lead to treaty residence", in *Bulletin for International Taxation*, n. 9/2018.

### Nota:

94 Mi si permetta di rinviare a G. Turri, "La Svizzera esce dalle *black list*", in *Fiscaltà & Commercio internazionale*, maggio 2024, pag. 30.

trasferimento della residenza dei contribuenti italiani secondo la base legale e la prassi di riferimento in materia;

- (2) di contro, per coloro che si sono trasferiti in periodi di tempo antecedente al 1° gennaio quindi per tutto il 2023 sono rimasti fermi gli effetti di ogni accertamento effettuato in conformità alle disposizioni applicabili fino a tale periodo d'imposta, quindi, a titolo di esempio, il cittadino italiano che nel 2023 si fosse cancellato dall'Anagrafe della popolazione residente in Italia e trasferito in Svizzera sarà considerato fiscalmente residente in Italia salvo prova contraria per tale periodo d'imposta trovando applicazione il disposto di cui all'art. 2, comma 2-bis del T.U.I.R.

È evidente che il fatto che la Svizzera sia stata espunta dalle *black list* italiane è un ulteriore elemento che fa cadere tutte le perplessità che avevano trattenuto i cittadini italiani dal trasferimento in Svizzera anche con il regime di tassazione globale se ne avevano i requisiti.

### Considerazioni conclusive

Avendo a riferimento quanto è stato esposto in questo contributo in modo riassuntivo e schematico per ragioni di spazio, si comprende come il sistema di tassazione secondo il dispendio non sia, per un fiscalista italiano, di immediata comprensibilità soprattutto in considerazione del fatto che il sistema fiscale svizzero è quello proprio di uno Stato federale puro dove Stato centrale, Cantoni e Comuni hanno un sistema di tassazione propria basata su autonome leggi che ne regolano il funzionamento<sup>95</sup>.

Sempre sulla base di quanto qui esposto, anche in conformità con l'orientamento della giurisprudenza del Tribunale federale

svizzero<sup>96</sup> questo sistema di tassazione non costituisce né un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale<sup>97</sup> svizzera e neppure un privilegio concesso a determinate categorie di contribuenti particolarmente facoltosi ma una procedura di tassazione codificata dalle leggi tributarie che trova il suo epilogo nell'emissione di una decisione di tassazione prevista dalla legge, motivo per cui, non è possibile considerarlo un accordo fiscale<sup>98</sup>.

96 Si vedano le sentenze del Tribunale Federale Svizzero n. 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006 tuttavia in una sentenza precedente sempre emessa dal Tribunale Federale Svizzero l'istituto qui in commento era stato qualificato come "un regime privilegiato", sentenza del 15 maggio 2000.

97 A differenza di quanto previsto dal regime fiscale dei residenti domiciliati che, come enunciato nelle considerazioni introduttive di questo intervento, dal 2025 sarà fortemente ridimensionato dove l'Amministrazione Fiscale del Regno Unito al fine di evitare degli accertamenti sulla effettiva capacità contributiva globale ha sottoscritto con il contribuente dei veri e propri *ruling* fiscali denominati *forward tax agreements* con alcuni contribuenti residenti non domiciliati mediante i quali veniva stabilito un importo annuo invariabile all'aumentare degli introiti ed il pagamento annuale versato dal contribuente non era in nessun modo ancorato alle rimesse effettuate nel Regno Unito in quel determinato periodo fiscale e costituiva, di conseguenza, una sorta di imposta forfettaria valida per un determinato periodo di anni, solamente sei tuttavia le Corti inglesi si erano manifestate particolarmente critiche nei confronti di questi accordi preventivi per il fatto che non costituirebbero un esercizio appropriato del potere di *care and management* proprio dell'Amministrazione fiscale inglese. Su questo aspetto, in dottrina, P. Mastellone, "L'*appeal* della *flat tax* per attirare gli HNWI e le sue regole di compatibilità con la UE", in *Novità Fiscali*, maggio 2019, pag. 232; P. Mastellone, "Il trattamento impositivo dei residenti non domiciliati nel Regno Unito e la sua legittimità nel panorama internazionale", in *Dir. prat. trib.*, 2009, pagg. 1369-1444. Si deve inoltre evidenziare che in Italia per quanto riguarda il regime dei *neo* residenti di cui all'art. 24-bis del T.U.I.R. è previsto l'obbligo di presentare un interpello probatorio all'Agenzia delle entrate tuttavia il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017 ha abrogato l'obbligo di presentazione dell'interpello ed è quindi prevista la possibilità di interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere un parere favorevole che non condiziona in alcun modo l'accesso del contribuente *neo* residente alla tassazione forfettaria, quindi i soggetti *neo* residenti possono ottenere un parere vincolante e preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate e questo aspetto offre sicurezza sulla possibilità di fruire del regime in esame anche in caso di accertamenti fiscali.

98 S. Vorpe, *I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro - unitario*, Lugano, 2021, pag. 231.

#### Note:

95 La Confederazione preleva l'imposta federale sul reddito (LIFD), i Cantoni prelevano l'Imposta Comunale (IC) sul reddito e sulla sostanza, i Comuni prelevano l'Imposta Comunale sul reddito e sulla sostanza in base ad un moltiplicatore comunale applicando sull'imposta cantonale.

# Paesi e mercati

---

Questo regime, come spiegato nel corso di questo intervento, viene concesso su domanda del contribuente quando sono integrate le condizioni ma permette anche al contribuente di rinunciare allo stesso sin dall'inizio dell'assoggettamento o trascorso un certo periodo di tempo come anche non fa della Svizzera, come capita di leggere su certa stampa o su alcuni *social media* un paradiso fiscale per determinate categorie di reddito o per una certa tipologia di contribuenti.

Tuttavia, non si può nascondere il fatto che, in ragione sia della sua stabilità normativa e della presenza di molta dottrina e giurisprudenza che,

nel corso degli anni, ha analizzato anche fattispecie particolari, la tassazione secondo il dispendio è particolarmente appetibile per coloro che pensassero ad un trasferimento in Svizzera usufruendo della stazione secondo il dispendio in modo particolare in Canton Ticino ove la lingua ufficiale è l'italiano per cui non servono traduzioni di documenti o altri oneri burocratici e molti consulenti sono di formazione italiana per cui conoscono molto bene la situazione di partenza di un futuro globalista e possono, sin da subito, valutare la possibilità o meno di proporre ai loro clienti questo tipo di tassazione.

# Recupero delle imposte liquidate all'estero su redditi verso persone fisiche in Italia: la giurisprudenza fa la corsa, le norme, e l'Amministrazione, arrancano! Qualcuno è discriminato?

di **Alberto Crosti** e **Stefano Vignoli**

L'analisi della problematica oggetto di questo contributo può essere vista in funzione di più variabili, ciascuna delle quali influenza la soluzione finale:

- le norme;
- la prassi dell'Amministrazione;
- le Convenzioni stipulate con i vari Stati;
- la ritenuta convenzionale applicata alla fonte;
- il rimborso della ritenuta;
- l'eventuale ritenuta extra convenzionale;
- la capacità del contribuente di evitare la ritenuta extra convenzionale;
- la capacità del contribuente di ottenere il rimborso della ritenuta extra convenzionale;
- le modalità di percezione dei redditi: direttamente oppure tramite intermediario residente.

## **Ci è consentita una breve divagazione storica comparativa?**

La strenua difesa dell'indifendibile posta in essere dalla nostra Amministrazione, complice il legislatore, potrebbe ricordare la battaglia che si è svolta a Masada, combattuta tra i difensori asserragliati nella fortezza, paragonabili alle nostre norme ed all'interpretazione dell'Amministrazione, e l'armata, romana, della giurisprudenza, pronta a sfondare le difese ormai al collasso!

## **Un possibile scenario**

Lo scenario che il presente contributo intende esaminare è il seguente:

---

**Alberto Crosti** - Dottore Commercialista in Milano

**Stefano Vignoli** - Dottore Commercialista in Firenze e Revisore Legale

# Procedure

- ROSSI, BIANCHI, VERDI e VIOLA sono persone fisiche residenti in Italia, destinatari di redditi (dividendi) di provenienza estera;
- ROSSI e BIANCHI sono azionisti della società di diritto statunitense USA;
- VERDI e VIOLA sono azionisti della società di diritto saudita Arabia;
- ROSSI e VERDI hanno incaricato un soggetto intermediario per la riscossione dei loro redditi, mentre BIANCHI e VIOLA provvedono direttamente al loro incasso.

La domanda che ci si pone è se i quattro soggetti individuati subiscano il medesimo trattamento ai fini fiscali sia dal punto di vista della piena recuperabilità delle imposte liquidate all'estero sui dividendi, sia dell'attribuzione della medesima base imponibile ai fini impositivi in Italia alla luce delle variabili in precedenza elencate.

Il fatto che il reddito sia di fonte estera espone al rischio di una doppia imposizione sotto il profilo economico ma anche giuridico, rischio al quale si aggiunge l'effetto di una differente base imponibile a seconda delle modalità di incasso dei redditi<sup>1</sup>.

## La normativa domestica, baluardo non più difendibile!

La normativa domestica è entrata in rotta di collisione con le recenti sentenze della Giurisprudenza, che hanno fatto emergere come la nostra normativa non sia più allineata ad un equo trattamento fiscale del flusso di dividendi (ma anche di altri redditi di capitale) dall'estero verso l'Italia: si è venuto a creare uno scollamento profondo tra ciò che le norme statuiscono, e l'Amministrazione avalla, e ciò che invece la giurisprudenza sentenza.

Il primo articolo entrato in rotta di collisione con le varie sentenze è l'art. 165 del T.U.I.R., inserito nel Titolo III (disposizioni comuni), capo II (disposizioni relative ai redditi prodotti all'estero ed ai rapporti internazionali) e quindi norma applicabile sia ai fini IRPEF che IRES: al comma 1 condiziona la detrazione delle imposte pagate all'estero al concorso dei redditi prodotti all'estero alla **formazione del reddito complessivo**, escludendo la detraibilità delle imposte liquidate all'estero a fronte di redditi che non entrano nel reddito complessivo.

Il secondo è l'art. 18 del T.U.I.R. che tratta dell'"imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera", oggetto di chiarimenti forniti con circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 che, al paragrafo 2.2<sup>2</sup>, precisa come il "reddito complessivo" non includa i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, ad imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 18 del T.U.I.R., determinando quindi la perdita del credito per le imposte corrisposte all'estero, così generando implicitamente un fenomeno di doppia tassazione.

Il contribuente non ha la possibilità di optare per la tassazione normale con il conseguente riconoscimento del credito di imposta sia nel caso in cui la **ritenuta** applicata dall'eventuale intermediario risulti **a titolo di imposta**, che nel caso in cui la tassazione sia **sostitutiva**, vincolo che potrebbe avere ripercussioni non di poco conto se dalla norma domestica si transita alla norma convenzionale di rango superiore.

### Note:

1 Per una panoramica generale cfr. Enzo Mignarri, "Doppia imposizione su dividendi e interessi provenienti da un Paese diverso da quello del beneficiario", in *il fisco*, n. 32-33/2024, pag. 3039.

2 Per beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del T.U.I.R. è necessario che i redditi prodotti all'estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L'istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 18 del T.U.I.R. ... *omissis* ...

Invece nella terza situazione, prospettata dall'art. 18, al contribuente è riconosciuta la possibilità di optare per la **tassazione ordinaria**, facendo concorrere al reddito complessivo anche i redditi di fonte estera, facoltà però **negata ai contribuenti persone fisiche** dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996.

Di fatto quindi il contribuente persona fisica non ha la possibilità di optare per includere il reddito di fonte estera nel reddito complessivo, perdendo ogni possibilità di accreditamento delle imposte estere, con una doppia tassazione data dalla somma di quella subita nel Paese della fonte e di quella subita nel Paese di residenza fiscale.

Possibilità che viene negata anche per i **dividendi**, in quanto il disposto di cui all'art. 27, comma 4-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non consente la tassazione ordinaria degli utili di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, relativamente a partecipazioni in soggetti esteri qualificate e non, la cui tassazione è stata uniformata dalla Legge di bilancio 2018. Così i dividendi di fonte estera - a prescindere dalla percentuale di detenzione della partecipazione - non si sommano al reddito complessivo e sono soggetti a **ritenuta del 26%** se gestiti da intermediari o, in assenza di intermediario, entrano in dichiarazione ad una **tassazione sostitutiva** sempre **del 26%**.

Il contribuente vede quindi i redditi di fonte estera tassati al 26%, percentuale alla quale occorre sommare la tassazione subita alla fonte all'estero non compensabile.

Tali dividendi subiscono infatti una ritenuta più o meno elevata nel Paese della fonte e ciò salvo limitate eccezioni quali, ad esempio, la Gran Bretagna che non opera una tassazione in uscita.

Vi è poi un'ulteriore problematica, generata dal diverso trattamento riservato alla determinazione della base imponibile, a seconda che il flusso reddituale sia veicolato tramite un intermediario (categoria nella quale rientrano anche le fiduciarie), oppure sia diretto: nel primo caso la base imponibile è ridotta delle imposte liquidate all'estero, originando quindi un "netto frontiera" inferiore all'imponibile che si avrebbe senza l'intermediazione.

In un certo senso questa metodologia di determinazione della base imponibile pare mirare ad attenuare la doppia imposizione con la riduzione della base imponibile, attenuazione che invece pare negata nel caso in cui l'incasso dei dividendi avvenga senza intermediazione<sup>3</sup>.

Il nostro legislatore, resosi conto che il mancato accreditamento delle imposte estere comporta una **doppia tassazione giuridica** ha infatti ritenuto di bilanciare almeno parzialmente il costo fiscale, riducendo la base imponibile dal dividendo lordo al suo **valore "netto frontiera"**, al netto cioè delle imposte corrisposte all'estero quando nel flusso dei dividendi intervenga un intermediario residente. In effetti, però, dato che il mancato riconoscimento delle imposte estere non è interamente compensato dall'assoggettamento a tassazione del reddito estero sul valore "netto frontiera", una doppia tassazione opera comunque in quanto il carico fiscale domestico si somma a quello estero, ed a maggiore ragione dal 2018, avendo soppresso la possibilità del recupero del credito, pur entro certi limiti, per i soggetti persone fisiche detentori di partecipazioni qualificate.

---

**Nota:**

<sup>3</sup> Su questa anomalia che non ha alcuna giustificazione cfr. Alberto Crosti, "Dividendi dall'estero: 'netto frontiera' e recupero del delta extraconvenzionale", in *il fisco*, n. 17 del 30 aprile 2018, pag. 1625 Alberto Crosti, "'Netto' e 'lordo' frontiera: una ingiustificata discriminazione", in *il fisco*, n. 37 del 5 ottobre 2020, pag. 3558. Inoltre cfr. Alberto Crosti, "Disconoscimento del credito per imposte estere verso le imposte sostitutive: nel muro della certezza si apre una crepa", in *il fisco*, n. 16/2019, pag. 1563.

# Procedure

## La normativa convenzionale

Ai nostri fini sono due i testi convenzionali che devono essere esaminati, quello relativo agli USA e quello relativo all'Arabia Saudita, con lo scopo di verificare se, in relazione al recupero delle imposte liquidate all'estero, gli stessi possano originare situazioni differenti.

### Convenzione con gli USA

Il Trattato stipulato con gli USA prevede, all'art. 23, comma 3<sup>4</sup>, che il contribuente italiano titolare di redditi imponibili negli USA debba riportare in Italia i redditi in questione ed assoggettarli a tassazione. Sempre il comma 3 però statuisce che "tuttavia nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito".

ROSSI e BIANCHI sono quindi interessati da una corretta interpretazione del testo convenzionale, in quanto:

- ROSSI ha incaricato un intermediario, e quindi il flusso dei dividendi in entrata è sottoposto a ritenuta di imposta, metodo impositivo contemplato nel testo convenzionale;
- BIANCHI invece incassa direttamente i dividendi e quindi li sottopone in dichiarazione all'imposta sostitutiva, metodo non previsto nel testo convenzionale.

Entrambi, non potendo optare per la tassazione ordinaria per vincoli normativi, metodo che garantirebbe il pieno recupero delle imposte assolte all'estero, si pongono le seguenti domande:

- BIANCHI: dato che il testo convenzionale non accenna alle imposte sostitutive, qual è il trattamento che subiscono i suoi redditi?
- ROSSI: dato che i dividendi sono sottoposti a ritenuta di imposta, operata dal soggetto intermediario, perde il diritto a recuperare il credito?

ROSSI e BIANCHI inoltre si pongono un'ulteriore domanda: le loro basi imponibili in Italia sono le stesse?

Per il momento lasciamo in sospeso le risposte, riprendendole nel prosieguo dell'analisi.

### Convenzione con l'Arabia Saudita

VERDI e VIOLA sono invece interessati dal testo della Convenzione con l'Arabia Saudita<sup>5</sup>, testo che non permette l'eliminazione della doppia tassazione, a prescindere: il riferimento è al Protocollo della

---

#### Note:

4 Legge 3 marzo 2009, n. 20. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tenere conto del paragrafo 2 (b) dell'art. 1 (Soggetti), l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione 18-3-2009 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 64. Ai fini dell'applicazione del credito italiano con riferimento all'imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell'art. 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.

5 Legge 23 ottobre 2009, n. 159 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.

Convenzione, nel quale, al punto 11 e con riferimento al paragrafo 2 dell'art. 24 del testo convenzionale si afferma che nessuna detrazione è accordata qualora il reddito sia assoggettato in Italia o all'imposta sostitutiva oppure alla ritenuta a titolo di imposta, anche nel caso di richiesta da parte del beneficiario. In sintesi entrambi i contribuenti perdono il diritto alla detrazione delle imposte liquidate all'estero, a prescindere quindi dalle modalità di incasso dei dividendi. Resta da chiarire se la loro base imponibile sia la stessa.

### **Uno sguardo alle Convenzioni**

L'art. 23 delle Convenzioni, articolo deputato generalmente a gestire l'eliminazione della doppia imposizione, recita nella maggior parte dei Trattati: "Tuttavia, **nessuna deduzione** sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia a imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana", condizionando l'esclusione dell'accreditamento verso le imposte in Italia alla **richiesta del beneficiario** di essere assoggettato alla **tassazione sostitutiva**. Ne discenderebbe dunque che, se il beneficiario non potesse esercitare l'opzione come previsto dalla normativa domestica, o pur potendo di fatto non la esercitasse, l'eliminazione della doppia imposizione passerebbe per l'inclusione di tale elemento di reddito nel reddito complessivo con l'integrale recupero delle imposte pagate all'estero dato che l'accreditamento verrebbe riconosciuto.

L'universo convenzionale può essere idealmente diviso tra Convenzioni "buone" e "cattive", nel senso di Trattati il cui testo consenta un recupero delle imposte liquidate all'estero anche se condizionato, le "buone", e testi che invece lo negano a prescindere nel caso in cui il reddito (dividendo) sia assoggettato obbligatoriamente a tassazione sostitutiva od a ritenuta d'imposta.

Le Convenzioni recentemente stipulate con i seguenti Paesi sono "cattive"<sup>6</sup>:

- Cipro;
- Malta;
- Arabia Saudita;
- Singapore;
- Hong Kong;
- Corea del Sud.

Elenco al quale si aggiunge il recente Accordo con il Principato di Monaco: trattasi di Convenzioni o di Accordi nei quali l'espressione "anche a richiesta del contribuente ai sensi della legislazione italiana", collocata nell'articolo deputato a regolamentare il credito per imposte estere, di fatto impedisce l'accreditamento delle imposte estere verso la sostitutiva domestica.

Nel caso dell'Accordo stipulato tra il **Principato di Monaco** e l'Italia, Accordo qualificabile come *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) che regola tuttavia le doppie imposizioni similmente a quanto avviene con le Convenzioni, prevede all'art. 12 intitolato "Disposizioni varie": "1. La doppia imposizione

---

#### **Nota:**

6 La sentenza della Corte di cassazione n. 25688/2022 riporta i seguenti Trattati in cui il credito di imposta non è concesso anche qualora non sussista la facoltà di scegliere tra tassazione ordinaria e sostitutiva/alla fonte: - art. 23, comma 2, quarto capoverso, della Convenzione tra Italia e Cipro, ratificata e resa esecutiva dalla legge 10 luglio 1982, n. 564; - art. 22, comma 2, terzo capoverso, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, ratificato e reso esecutivo dalla Legge 2 maggio 1983, n. 304; - punto 11 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, ratificato e reso esecutivo dalla Legge 23 ottobre 2009, n. 159; - art. 22, comma 2, quarto capoverso, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, ratificata e resa esecutiva dalla Legge 26 luglio 1978, n. 575; - art. 12, comma 1, lett. a), secondo capoverso, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco, ratificato e reso esecutivo dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 231.

# Procedure

sui redditi sarà eliminata nel modo seguente: a) per quanto concerne l'Italia, se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Monaco, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi specificate nell'art. 3 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Monaco, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta sui redditi pagata in Monaco per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, **anche su richiesta del contribuente**, ai sensi della legislazione italiana".

Nei vari testi convenzionali, in particolare quelli più datati, è possibile rilevare che vi sono alcune espressioni che avrebbero dovuto scongiurare l'Amministrazione di perpetuare un comportamento palesemente in contrasto con tali Trattati: l'applicazione dell'imposta sostitutiva in Italia, non facoltativa, avrebbe potenzialmente attribuito al medesimo il diritto alla compensazione, diritto negato dalla nostra normativa. Solo nei testi più recenti, con l'inserimento di alcune parole ("anche") o frasi ("su richiesta o meno"), il contenuto convenzionale confermerebbe che il diritto all'accreditamento non opera in ogni caso. A fronte di un numero ridotto di Trattati "cattivi", gran parte delle Convenzioni sono qualificabili come "buone"<sup>7</sup>, nel senso che la formulazione del testo non preclude categoricamente il riconoscimento della detrazione delle imposte liquidate all'estero.

## La giurisprudenza fa un decisivo assist ai contribuenti!

Mentre VERDI e VIOLA perdono irrimediabilmente ogni pretesa creditoria per le imposte estere in base alla Convenzione con l'Arabia Saudita, ROSSI e BIANCHI godono di un *assist* giurisprudenziale a loro nettamente favorevole che consentirebbe di instaurare un contenzioso per vedersi riconosciute le imposte liquidate in più.

Prendiamo in considerazione la sentenza della Corte di cassazione n. 25698/2022, di fatto quella che ha aperto una crepa nel muro del diniego assoluto all'accreditamento<sup>8</sup>. Il rapporto tra imposte estere ed imposte sostitutive domestiche, a certe condizioni problematico, è stato esaminato dalla Corte di cassazione che ha preso in esame il comportamento tenuto da un contribuente con riferimento al Mod. UNICO 2006 per il periodo di imposta 2005, quindi un fatto risalente a ben 17 anni prima! In estrema sintesi da un lato il contribuente residente fiscale in Italia dimostra di avere assolto le imposte nel Paese di produzione del reddito (Stati Uniti)<sup>9</sup> e quindi pretende di non pagare l'imposta sostitutiva

### Note:

- 7 Cfr. G. Bizioli - M. Gusmeroli, "Credito imposte estere: anche la falcidia incompatibile con i Trattati", in *NT+Fisco* del 10 ottobre 2022 che stimano in 87 il numero dei Trattati per i quali il diniego alla compensazione verrebbe messo in discussione dalla sentenza, mentre 16 testi sarebbero conformi alla disciplina domestica.
- 8 Cass. civile, Sez. V, data udienza 7 luglio 2022 - 1° settembre 2022, n. 25698. Cfr. A. Crosti - S. Vignoli, "Finalmente la Corte di cassazione si esprime sul disconoscimento del credito per imposte estere verso le imposte sostitutive", in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 2/2023, pag. 1; M. Piazza, "Dividendi esteri con credito alle persone fisiche residenti", in *NT+Fisco, Norme & Tributi plus* del 4 ottobre 2022; M. Gusmeroli, "Il nuovo modello convenzionale di credito per imposte estere nel protocollo con Cipro. Il Re comincia a rivestirsi", in *Boll. trib.*, n. 13/2010. G. Rölle, "Dividendi esteri: credito d'imposta anche con regimi sostitutivi", in *Corr. Trib.*, n. 2/2023, pag. 173; G. Albano, "Credito per imposte estere anche sui dividendi distribuiti a persone fisiche residenti in Italia", in *il fisco*, n. 2/2023, pag. 133; D. Settembre, "Credito per imposte estere, più margini per il rimborso", in *Il Sole - 24 Ore* del 21 ottobre 2024; S. Palestini, "Nota a sentenza, sentenza n. 25698/2022: il credito d'imposta sui dividendi esteri percepiti da persone fisiche", in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 3/2023, pag. 33.
- 9 Il contribuente è una persona fisica, percepisce utili dalla partecipazione in una *partnership* statunitense - la percezione non ha luogo nell'esercizio di attività d'impresa.

italiana allora fissata al 12,50% invocando la compensabilità sulla base del testo convenzionale, dall'altro l'Amministrazione esige il versamento dell'imposta sostitutiva, disconoscendo quindi la compensazione tra le imposte estere e quelle italiane sulla base della norma domestica, non attribuendo il giusto peso al testo della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata con gli Stati Uniti.

La normativa domestica però deve cedere il passo alla norma convenzionale, nel rispetto del principio della prevalenza delle norme (speciali) internazionali di fonte convenzionale rispetto alle norme interne con le prime incompatibili, e quindi solo il suo esame permette di inquadrare nella giusta prospettiva il contrasto. Proprio in quanto norma prevalente, la corretta ed attenta lettura del testo convenzionale permette di capire quali siano i limiti di applicabilità della normativa domestica, che deve sottostare alle varie Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

La sentenza parrebbe porre fine ad un errato e irragionevole comportamento tenuto dall'Amministrazione che ha danneggiato notevolmente i contribuenti i cui redditi di fonte estera erano tassati una prima volta nel Paese della fonte, ed una seconda volta in Italia con un'imposta sostitutiva, senza che nessuna compensazione fosse concessa, generando a carico del percettore una doppia tassazione giuridica.

La sentenza in esame è interessante anche per un altro motivo, in quanto affronta la problematica dell'equiparazione tra ritenuta a titolo di imposta e imposta sostitutiva: il caso in esame concerne un incasso di dividendi effettuato senza intermediario, quindi con applicazione dell'imposta sostitutiva in dichiarazione. La sentenza di fatto perviene all'equiparazione tra i due metodi di prelievo fiscale<sup>10</sup>, attribuendo agli stessi un'uguale valenza ai fini dell'accreditamento delle imposte estere.

Su questo aspetto, abbiamo verificato per otto Trattati<sup>11</sup> la formulazione usata con riferimento al metodo di imposizione che l'Italia applica ai redditi in disamina: se si faccia riferimento alla ritenuta a titolo di imposta o all'imposta sostitutiva. L'esito di questa verifica è il seguente:

Francia, art. 24, paragrafo 1: ritenuta alla fonte a titolo di imposta, assoggettamento su richiesta del beneficiario;  
 Germania: art. 24, paragrafo 1: come sopra;  
 Regno Unito: art. 24, paragrafo 3: come sopra;  
 Germania: art. 24, paragrafo 2: come sopra;  
 Stati Uniti: art. 23, come sopra;  
 Svezia: art. 24 paragrafo 4: come sopra;  
 Belgio: art. 23 paragrafo 2: come sopra;  
 Spagna: art. 22 paragrafo 2: come sopra;  
 Svizzera: Nessun cambiamento invece è stato apportato alla Convenzione tra la **Svizzera** e l'Italia, pur essendo stato recentemente approvato il Protocollo di modifica: il suo art. 24 ricalca il modello consueto.

Il campione analizzato confermerebbe quindi che il testo *standard* usato nei Trattati fa riferimento alla ritenuta a titolo di imposta, metodo che grazie alla equiparazione sancita dalla Cassazione è del tutto assimilabile all'imposta sostitutiva, risolvendo quindi il problema per i vari Trattati.

Diamo ora un breve sguardo anche ad alcune altre Sentenze<sup>12</sup>:

- Corte di cassazione: sentenza n. 10204 del 16 aprile 2024;
- CGT di Siena, n. 68/1/2024 dell'11 aprile 2024;
- CGT di Milano, n. 3184/2024 del 19 luglio 2024.

#### Note:

<sup>10</sup> La sentenza riporta che "imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima (ritenuta a titoli di acconto) in ragione dell'identità funzionale".

<sup>11</sup> I Trattati sono i seguenti: Francia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Svezia, Belgio, Spagna e Svizzera.

<sup>12</sup> Alle sentenze brevemente commentate si aggiungono le seguenti: CGT di Verona, n. 321/2024 del 29 luglio 2024; CGT della Lombardia, n. 365/2024; CGT di Rieti, n. 27/2023.

# Procedure

## **Sentenza della Corte di cassazione n. 10204 del 16 aprile 2024**

La Cassazione ha recentemente ribadito, con la sentenza 10294 del 16 aprile 2024<sup>13</sup>, che il disposto di cui all'art. 165 del T.U.I.R. è superabile, nel caso di proventi obbligatoriamente assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta, oppure ad un'imposta sostitutiva, condizione questa che apre la strada al diritto al rimborso delle ritenute operate all'estero<sup>14</sup>.

Questa sentenza, che consolida l'orientamento giurisprudenziale imponendo al legislatore un'improrogabile riflessione sull'adeguamento della normativa, fa riferimento al pagamento dell'imposta sostitutiva a fronte di dividendi di provenienza dagli USA, con riferimento quindi all'art. 23 paragrafo 3 del testo convenzionale.

Dato che il testo della Convenzione fa riferimento alla ritenuta di acconto, e non all'imposta sostitutiva, la sentenza ribadisce la sovrapposibilità dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 del T.U.I.R. alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, considerata l'identità di funzione<sup>15</sup>.

## **Sentenza della CGT di Siena n. 68/2024 dell'11 aprile 2024<sup>16</sup>**

La sentenza fa riferimento alla tassazione di dividendi provenienti dalla Germania mediante un regime di risparmio amministrato. Premesso che il testo convenzionale ricalca l'impostazione del testo con gli USA, di cui alla sentenza della Corte di cassazione, l'Amministrazione tedesca prelevava una ritenuta pari al 26,375%, superiore alla aliquota convenzionale (15%): sul valore "netto frontiera", determinato considerando l'intera ritenuta tedesca, il soggetto intermediario, una fiduciaria, liquidava l'imposta sostitutiva, pari al 26%. Il Collegio giudicante, nel recepire le conclusioni di cui alla citata sentenza della Corte di cassazione, ha analizzato anche la problematica collegata alla maggiore ritenuta che la Germania ha applicato (26,375%) rispetto a quella convenzionalmente fissata (15%): premesso che il contribuente ha presentato all'Amministrazione tedesca una domanda di rimborso della differenza tra le due aliquote, pari quindi all'11,375%, al momento della sentenza non erogato, la Commissione ha precisato quanto segue:

- una volta erogato il rimborso, sul medesimo verrà operata un'ulteriore ritenuta, pari quindi al 26% su 11,375: 2,96;
- in questo modo il residente in Italia verrebbe assoggettato ad una tassazione complessiva pari al 37,1% del dividendo lordo, di cui 26% in Italia e 11,1% in Germania<sup>17</sup>;
- la sentenza inoltre considera anche l'ipotesi che il rimborso abbia già avuto luogo, attribuendo al contribuente il diritto di chiedere il rimborso dell'11,1% in quanto di fatto una doppia tassazione.

### **Note:**

13 Cass. civ., Sez. V, sent. (data ud. 17 novembre 2023) 16 aprile 2024, n. 10204.

14 A. Ballancin, "Le nuove Convenzioni escludono il credito", in *Norme e Tributi Il Sole - 24 Ore* del 3 agosto 2024; D. Settembre, "Si al credito per le imposte estere anche se il reddito è tassato a parte", in *Il Sole - 24 Ore* del 12 agosto 2024.

15 La sentenza inoltre cita nuovamente alcuni i patti convenzionali siglati con Cipro, Malta, Arabia Saudita, Singapore, e Principato di Monaco il cui testo, diversamente formulato rispetto al testo ad esempio della Convenzione con gli Usa, di fatto preclude il diritto al riconoscimento delle imposte liquidate all'estero. Si riporta una parte della sentenza: "Ed invero, in base ad una interpretazione conforme della norma pattizia (prevalente) la locuzione 'anche su richiesta del contribuente', che figura nel testo di tali Accordi, conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta non solo nei casi in cui l'assoggettamento dell'elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana, lo ha previsto espressamente".

16 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Siena, Sezione 1, sentenza 11 aprile 2024, n. 68 - Accertamento e riscossione - IRPEF - Rimborso - Dividendi - Convenzione tra Italia e Germania - Imposta detraibile - Detraibilità dell'imposta sul reddito pagata in Paese estero.

17 Si perviene alla aliquota del 37,1% nel modo seguente: netto frontiera pari a 73,625 maggiorato del rimborso di 11,375, pari a 85: il 26% di 85, nuovo netto frontiera, è pari a 22,1 che si somma al 15%, fissando al 37,1% la tassazione.

## **Sentenza della CGT di Milano, n. 3184/2024 del 19 luglio 2024<sup>18</sup>**

La sentenza in questione, con riferimento a dividendi provenienti dalla Svizzera, conferma il pronunciamento della Corte di cassazione, affermando che le conclusioni alle quali è pervenuta la Cassazione devono essere ritenute valide per tutti i Trattati il cui testo preveda l'assoggettamento in Italia degli utili con ritenuta a titolo d'imposta od imposta sostitutiva non su richiesta del contribuente, condizione attualmente non esercitabile, ma obbligatoriamente.

Alla luce dell'univoco filone giurisprudenziale sarebbe giunto il momento di rivedere sia la normativa, sia l'approccio dell'Amministrazione, riconoscendo che la "battaglia" è inesorabilmente persa, e che quindi il perpetuare il comportamento cassato dalla giurisprudenza non fa che aumentare il contenzioso, già ora tutt'altro che marginale di crediti fiscali per i quali i contribuenti hanno attivato od attiveranno il contenzioso per potere ottenere il rimborso<sup>19</sup>.

### **Le risposte a ROSSI e BIANCHI**

Dovremmo essere ora in grado di dare le risposte, in sospeso, ai contribuenti ROSSI e BIANCHI:

- il primo si chiedeva "dato che i dividendi sono sottoposti a ritenuta di imposta, operata dal soggetto intermediario, il suo credito è perso?": grazie alle varie sentenze esaminate la risposta è a lui favorevole, godendo quindi del diritto a compensare le imposte domestiche con quelle operate all'estero;
- il secondo: dato che il testo non accenna alle imposte sostitutive, qual è il trattamento che subiscono i suoi redditi? Alla luce dell'equiparazione che la Cassazione ha fatto, anche BIANCHI gode dell'accredibilità delle imposte estere.

Inoltre si ponevano una seconda domanda: le loro basi imponibili in Italia sono le stesse oppure uno dei due gode di una posizione privilegiata?

Come si è visto ROSSI ha incaricato un soggetto intermediario per la gestione dei flussi reddituali dall'estero, scelta questa che determina la tassazione in Italia di un valore reddituale diverso dai redditi percepiti, in quanto nettato dalle imposte liquidate all'estero, ciò che di fatto riduce la base imponibile sulla quale è calcolata la ritenuta.

Diversamente BIANCHI riporta direttamente nella sua dichiarazione dei redditi l'importo dei redditi incassato versando l'imposta sostitutiva, che l'Agenzia ritiene, debba essere calcolata su una base imponibile maggiore.

### **La posizione di VERDI e VIOLA**

Come già accennato il testo convenzionale nega a loro ogni diritto ad una compensazione con le imposte domestiche. VERDI verrà tassato sulla base del "netto" frontiera avendo delegato un intermediario residente all'incasso dei redditi, VIOLA verrà invece tassato sul lordo: è di tutta evidenza che in primo luogo sono discriminati rispetto a ROSSI e BIANCHI, in secondo luogo VIOLA a sua volta subisce una maggiore tassazione.

Sull'assolutezza del rifiuto alla compensazione legittima occorre porsi una domanda: la palese discriminazione che subiscono rispetto a ROSSI e VERDI è giuridicamente ineccepibile?

#### **Note:**

18 Cfr. F. Gallo, "Nota a sentenza, I redditi di capitale di fonte estera soggetti obbligatoriamente a ritenuta in Italia generano credito d'imposta - Commento", in *il fisco*, n. 38/2024, pag. 3589.

19 Cfr. G. Ursino, "Tassazione dividendi, miliardi di euro pronti per essere rimborsati su richiesta: ecco come", in *Il Sole - 24 Ore* del 10 agosto 2024: si stima in miliardi di euro i crediti fiscali generati dalla tassazione dei dividendi.

# Procedure

## **“Netto” e “lordo” frontiera: ovvero a parità di redditi, imponibili diversi!**

Al fine di dare una risposta, occorre riprendere ed approfondire quanto affermato sul “netto frontiera”: questo aspetto merita alcune riflessioni stante la difficoltà a giustificare un trattamento fiscale differente a seconda che nel flusso dei dividendi verso una persona fisica in Italia intervenga o meno un soggetto intermediario residente<sup>20</sup>: il percettore di dividendi provenienti dall'estero darebbe per scontato che, qualsiasi sia la modalità di incasso dei redditi, il carico fiscale sia lo stesso in quanto la base imponibile dovrebbe essere la stessa.

Questa logica apparentemente inoppugnabile si scontra purtroppo da un lato con una norma che avalla il diverso trattamento fiscale<sup>21</sup>, dall'altro con un'Amministrazione che ha sempre ritenuto che la tassazione vada operata su una diversa base imponibile<sup>22</sup>.

Invero, se la posizione dell'Agenzia di tassare il “lordo frontiera” è chiara e confermata anche nelle istruzioni ai modelli dichiarativi per il periodo di imposta 2023, che richiede di indicare al rigo RM12, nella colonna 3 “l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”, il legislatore ha previsto la tassazione del “netto frontiera” quando nella riscossione interviene l'intermediario residente ma niente ha disposto in merito a come operi la tassazione in assenza di intermediario residente.

Comunque, lo scenario individuato si complica dall'influenza che sul trattamento fiscale possono avere le percentuali di ritenuta che lo Stato della fonte applica, solo convenzionali oppure extraconvenzionali<sup>23</sup>: più alta è la ritenuta extraconvenzionale più ampio è il divario impositivo, per lo meno in una fase iniziale, che si riduce se lo Stato estero rimborsa il delta tra la ritenuta convenzionale e quella *extra*.

Quali possono essere le argomentazioni a giustificazione di questa discriminazione? Difficile trovarne, forse l'unica individuabile potrebbe essere il più puntuale controllo sulle condizioni di ammissione all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, rispetto all'incasso diretto. Argomento però che appare debole e che non giustificherebbe un diverso trattamento fiscale a parità di capacità reddituale, essendo a carico dell'Amministrazione effettuare gli opportuni controlli sulla corretta gestione delle ritenute di fonte estera: si baratterebbe quindi un minor costo fiscale, “netto”, con un minore impegno per i controlli, di fatto demandati al soggetto intermediario.

È interessante esaminare gli effetti dell'applicazione di ritenute extraconvenzionali:

- se il percettore di redditi esteri opera senza intermediario, la percentuale di ritenuta è ininfluenza ai fini della determinazione della base imponibile, venendo dichiarato il lordo;
- viceversa se il percettore di redditi opta per l'intervento di un intermediario l'applicare una ritenuta extraconvenzionale produce effetti non marginali.

---

### Note:

20 Cfr A. Crosti, op. cit.

21 Il riferimento è all'art. 27, comma 4-*bis*, del D.P.R. n. 600/1973: il comma citato indica in modo puntuale il “netto” frontiera come base di calcolo della ritenuta se un intermediario interviene, con rinvio all'art. 4.

22 Cfr. risposta fornita in data 21 aprile 2020, n. 111: l'Amministrazione conferma il riferimento all'imponibile lordo frontiera se il flusso dei dividendi dall'estero non è veicolato tramite un intermediario residente in qualità di sostituto di imposta. Inoltre: circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 (“Disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero - art. 165 del T.U.I.R. - Chiarimenti”). Si veda anche risoluzione n. 80/E/2007.

23 È il caso ad esempio della Svizzera, che prevede l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta preventiva, imposta che successivamente viene rimborsata. In passato la Francia applicava una ritenuta interna pari al 30%, il doppio quindi della ritenuta convenzionale del 15% convenzionale.

## Ritenuta extraconvenzionale ed effetti collaterali

L'applicazione della ritenuta extraconvenzionale in una prima fase riduce sensibilmente il "netto" frontiera. Successivamente, se rimborsato, il medesimo entra in dichiarazione dei redditi ed assoggettato alla tassazione del 26%, stante che non transita dall'intermediario ma viene liquidato direttamente al percettore dei redditi, salvo il caso in cui la procedura per il rimborso sia curata dall'intermediario stesso che pertanto accredita l'importo al netto del 26%.

Il prospetto riportato nella Tavola n. 1 ci permette di quantificare in un ipotetico caso (che potrebbe riguardare ad esempio la Svizzera, Paese che applica la tassazione del 35% ai dividendi) sia il delta fiscale derivante dal "netto" verso il "lordo" frontiera, sia l'ulteriore effetto generato dal rimborso dell'extraconvenzionale. Se si tassa il lordo, la ritenuta *extra* influisce sensibilmente sul livello impositivo: si passa da 410, imposte sul lordo senza ritenuta *extra*, a 462, imposte sul lordo con rimborso della ritenuta *extra*, con un delta quindi pari a 52. Questo delta di fatto è pari al 26% su 200, importo della ritenuta extraconvenzionale, che viene integralmente tassato (Tavola n. 1).

Se si esamina il secondo aspetto il carico fiscale aumenta, stante che il rimborso entra in tassazione al 26%, ciò che determina il carico fiscale nel 46,2% verso il 37,1%.

In effetti il prospetto dimostra che il successivo rimborso origina un'ulteriore tassazione del 26% sull'importo rimborsato, determinando un livello impositivo superiore a quello che si avrebbe avuto se fin dall'inizio non fosse stata applicata la ritenuta *extra*.

**Tavola n. 1 - Prospetto**

Prospetto		Netto	Lordo
DIVIDENDO		1.000 euro	1.000 euro
ritenuta convenzionale	15%	150 euro	150 euro
ritenuta non convenzionale	20%	200 euro	200 euro
netto		650 euro	650 euro
tassazione	26%	169 euro	260 euro
carico fiscale provvisorio		519 euro	610 euro
rimborso ritenuta <i>extra</i>		200 euro	200 euro
tassazione	26%	52 euro	52 euro
dividendo netto		629 euro	538 euro
<b>carico fiscale</b>		<b>371 euro</b>	<b>462 euro</b>
<b>Senza ritenuta <i>extra</i> convenzionale</b>		1.000 euro	1.000 euro
ritenuta convenzionale	15%	150 euro	150 euro
netto		850 euro	850 euro
tassazione	26%	221 euro	260 euro
<b>carico fiscale</b>		<b>371 euro</b>	<b>410 euro</b>

# Procedure

Proprio alla luce di queste conclusioni, che dimostrano che più è alta la ritenuta extra-convenzionale maggiore è il delta fiscale, il contribuente dovrebbe porre in essere procedure alternative e comportamenti cautelativi nei rapporti con i soggetti eroganti i redditi: ad esempio scegliendo di transitare da incassi “estero su estero” ad incassi tramite intermediari<sup>24</sup>, oppure nella gestione della ritenuta *extra*: in primo luogo una richiesta preventiva di applicazione della sola ritenuta convenzionale, quindi un preciso e puntuale rispetto della procedura di rimborso della ritenuta *extra*.

Alcune considerazioni finali: è di tutta evidenza che la procedura di incasso di redditi esteri (dividendi) genera un diverso ed ingiustificato trattamento fiscale, : se si fa riferimento alla citata circolare n. 9/E/2015, la stessa precisa che la tassazione sostituiva debba avvenire nella stessa misura della tassazione che ha luogo tramite un intermediario. Trattasi a questo punto di dare alla espressione “stessa misura” un preciso contenuto: fa riferimento all’aliquota, oppure alla base imponibile? Una sistematica e ragionevole interpretazione, non discriminatoria, e costituzionalmente orientata, indurrebbe a trattare nello stesso modo le due differenti modalità procedurali di incasso di dividendi, comportando questo l’adozione del valore “netto” frontiera anche nel caso si optasse per la tassazione dei dividendi in dichiarazione.

La situazione illustrata parrebbe violare sia i principi fondamentali dell’uguaglianza e della capacità contributiva, sia il principio della libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del Trattato dell’Unione Europea<sup>25</sup> ed anche di libertà di stabilimento (art. 51 TFUE).

Un esempio, che riprende quello indicato nel prospetto, può chiarire meglio la potenziale violazione del TFUE, anche quando interviene un intermediario residente nella riscossione: si pensi a come varia la tassazione del contribuente che percepisce un dividendo distribuito da Eni (Italia), piuttosto che da ASML (Olanda): nel primo caso il dividendo di 1.000 subisce una tassazione di 260 corrispondenti a un netto di 740, mentre il dividendo proveniente dall’Olanda, è soggetto a una tassazione di 150 in uscita e a un’ulteriore tassazione del 26% sul netto frontiera (850) per un dividendo netto che si riduce a 629, segno che la tassazione risulta complessivamente maggiore e, trattandosi di dividendo UE, è quindi potenzialmente in contrasto con le libertà previste dal TFUE.

## **Il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate**

Attese le difficoltà pratiche, da parte di chi non si avvale di intermediari residenti, a scomputare in dichiarazione il credito di imposta subito all’estero, la strada maestra per far valere il diritto all’accreditamento pare quella dell’istanza di rimborso che, presenterebbe peraltro anche vantaggi in merito al rischio sanzionatorio in caso di improbabile soccombenza in giudizio.

L’istanza di rimborso si ritiene debba essere presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento dell’imposta, ovvero dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

---

### Note:

24 Il contribuente potrebbe rivolgersi ad enti bancari, situazione che si è verificata successivamente alla risposta fornita dall’Amministrazione: cfr. M. Piazza, “Dividendi esteri, il netto frontiera passa alla Banca”, in *Norme e Tributi, Il Sole - 24 Ore* del 14 giugno 2019.

25 Cfr. Corte di Giustizia UE, 1° luglio 2010, causa n. C-233/09; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2015, causa C-589/14. La procedura illustrata penalizza l’incasso di dividendi tramite un intermediario non residente rispetto all’incasso tramite una fiduciaria locale.

È naturale attendersi che all'istanza di rimborso segua una risposta negativa o, più probabilmente, un "silenzio-rifiuto" dell'Amministrazione con conseguente necessità di adire la Corte di Giustizia Tributaria.

Un profilo critico riguarda la documentazione da fornire a supporto dell'istanza atteso che sul contribuente grava l'onere di provare il pagamento dell'imposta estera di cui chiede l'accreditamento, prova che può passare dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera, accompagnata o dalla ricevuta di versamento delle imposte pagate all'estero da tale soggetto o dall'indicazione e prova del fatto che, in base alla normativa straniera lo stesso soggetto è obbligato al versamento dell'imposta (in questo senso Cassazione n. 25698/2022, punto 4.5); in carenza di documentazione è infatti probabile che il giudice rigetti il ricorso (così Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 1940/2024).

### Considerazioni conclusive

Se ci è consentito di abusare ulteriormente d'un richiamo storico, non possiamo non constatare che la fortezza di Masada sta per crollare!

Le numerose Sentenze citate oramai non offrono più una via di scampo al nostro legislatore, il quale dovrà ad un certo punto adeguare la normativa alla realtà fattuale, Sentenze che qualche autore qualifica come "musica" per le orecchie dei contribuenti<sup>26</sup>, spalancando loro la strada per ottenere i rimborsi, peraltro quantificabili in importi di assoluto rilievo<sup>27</sup>.

Il nostro legislatore dovrà però anche porre fine alla questione "netto" verso "lordo" frontiera, facendo in modo che il livello del reddito imponibile prescindia dalle modalità con le quali il medesimo viene percepito dal contribuente: come abbiamo dimostrato, vi sono soggetti che subiscono una discriminazione dato che a parità di reddito il loro livello impositivo è maggiore, situazione questa che si palesa più grave se il soggetto che eroga i redditi opera una ritenuta extraconvenzionale, successivamente rimborsata.

In conclusione è difficile capire le ragioni che inducono *in primis* il legislatore, giustificato magari da ben altre problematiche alle quali deve fare fronte, quindi l'Amministrazione ad opporre una tenace e dannosa resistenza a procedere a modificare la situazione, difendendo l'indifendibile, rendendo quindi immediata giustizia a tutti quei contribuenti che in futuro percepiranno i redditi di fonte estera oggetto di questa analisi.

A ben riflettere, tuttavia un motivo vi è, ed è quello che troppo spesso si piega alle "ragioni erariali". Infatti, accanto alle situazioni che hanno portato i contribuenti a presentare istanza di rimborso e attivare i contenziosi, vi sono numerosissimi contribuenti che subiscono passivamente la doppia tassazione sia perché non conoscono la possibilità introdotta grazie alla Cassazione del 1° settembre 2022 che, in molti casi, in quanto i modesti importi in gioco non sono tali da giustificare l'attivazione di procedure e contenziosi per il recupero dei crediti di imposta con i conseguenti oneri professionali che ne conseguono.

Infatti, numerosi contribuenti, subiscono la doppia tassazione sui dividendi percepiti da investimenti in società quotate i cui importi singolarmente e, spesso anche cumulativamente, non sono rilevanti. Così come per le ritenute applicate dalle società quotate di alcuni Paesi (è

---

#### Note:

26 Cfr. Davide Settembre, op. cit.

27 Cfr. Gianfranco Ursino, op. cit.

# Procedure

---

il caso, ad esempio di Germania, Francia, Svizzera) che eccedono il limite convenzionale del 15%, i contribuenti persone fisiche non attivano, nella generalità dei casi, le procedure per il recupero dell'*extra* ritenuta, è naturale che gli investitori privati che subiscono una (non elevata) doppia tassazione non abbiano interesse ad attivarsi contribuendo quindi a preservare le entrate fiscali.

Ragioni queste che, in uno Stato di diritto, dovrebbero lasciare il passo a criteri di equità, imponendo al legislatore di intervenire.

# Fattispecie ed imposte disciplinate dall'art. 13 del Modello di Convenzione OECD: i capital gains

di **Stefano Palestini**

Il modello OECD di convenzione distingue i redditi generati da beni tramite la cessione, disciplinati dall'art. 13 e quelli derivanti dal loro godimento, la cui disciplina sia rinvenibile, a secondo della loro natura giuridico-economica, negli articoli 6 (redditi da proprietà immobiliare), 7 (redditi d'impresa), 10 (dividendi) e 11 (royalty).

L'art. 13 del Modello di Convenzione OECD (anche "Modello OECD") si occupa di disciplinare la potestà impositiva degli Stati contraenti sui redditi avente natura di capital gain, cioè derivanti dalla contrapposizione tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di un bene durevole. Oggetto della transazione possono essere beni strumentali, immobili, titoli ed azioni quote societarie. Nel sistema fiscale italiano le cessioni di beni durevoli strumentali riguardano solo il reddito di impresa e quello derivante da arti e professioni, mentre negli altri casi, cioè per i soggetti percettori di reddito dipendente i beni durevoli, come l'automobile piuttosto che il PC non sono ontologicamente legati alla produzione del reddito ma costituiscono consumo, tanto che non è riconosciuta la loro deducibilità fiscale al momento dell'acquisto. Sorti diverse hanno le compravendite di immobili, che sono tassate qualora il ridotto tempo di possesso (inferiore a cinque anni) fa presumere un intento speculativo e quelli di titoli ceduti prima della scadenza qualora la cessione anticipata rispetto alla naturale scadenza fa emergere un interesse ad un reddito "straordinario" rispetto alla funzione di conservazione della ricchezza, con un interesse a remunerazione dell'indisponibilità e del rischio. Il sistema fiscale italiano aderendo al principio del "*world wide taxation*" in linea generale considera imponibile sia i redditi e plusvalenze derivanti da **beni situati all'estero** la cui proprietà è intestata ad un soggetto residente nazionale, che quelli derivanti da beni siti in Italia il cui diritto di proprietà è riconducibile a soggetti residenti all'estero, in qualità di paese fonte del reddito. Tuttavia l'ordinamento fiscale domestico si occupa anche di mitigare i fenomeni di doppia imposizione qualora il soggetto residente fosse tassato anche all'estero, **accordando un credito di imposta** previsto dal primo comma dell'art. 165 TUIR (per la sua applicazione si veda la Circolare n. 9 del 2015).

## La tassazione dei capital gain nel Modello di Convenzione OECD

La disciplina che regola la ripartizione della potestà impositiva sulle plusvalenze tra Stati contraenti è contenuta negli articoli 6 e 13 del Modello di Convenzione OECD.

# Procedure

L'art. 6 riguarda i redditi prodotti periodicamente dal bene, stabilendo un potere impositivo concorrente tra i due Stati, quello di residenza del proprietario e quello di ubicazione dell'immobile, affidando a quest'ultimo la facoltà di tassarlo<sup>1</sup>, per cui nella specifica fattispecie occorre verificare le previsioni dell'ordinamento tributario dello Stato di localizzazione del bene. Pertanto la Convenzione non può conferire la potestà impositiva su una plusvalenza qualora non fosse già previsto dalla legislazione domestica.

L'articolo 13 invece riguarda le plusvalenze derivanti da cessione dei beni capitale e strumentali (Tavola n. 1). La regola generale desumibile dall'art. 13 è che le plusvalenze derivanti dalla alienazione di beni materiali sono tassate nel paese di residenza del percettore. Per alcune tipologie di beni è conferito il potere di tassare anche allo Stato fonte del reddito (Stato di ubicazione del bene). In generale lo Stato che ha il diritto di tassare il reddito prodotto periodicamente dal bene è titolare del corrispondente diritto di tassazione della plusvalenza.

## Tavola n.1 - Sintesi criteri tassazione dei "beni capitale"

	Tipologia di Beni	Articolo	Regola
<b>BENI CAPITALE</b>	Immobili	Art 6 (redditi) art 13 1 co. (plusvalenze)	Tassazione nello Stato di localizzazione del bene
	Beni mobili facenti parte di una impresa o stabile organizzazione	Art 13 2 co.	Tassazione nello Stato di localizzazione del bene
	Navi, aerei e beni mobili pertinenti tali operazioni	Art 13 3 co.	Tassazione nello Stato in cui è stabilita la direzione effettiva dell'impresa
	Azioni di società immobiliari	Art 13 4 co.	Tassazione nello Stato di localizzazione dei beni immobili
	Altre proprietà	Art 13 5 co.	Tassazione Stato residenza del soggetto venditore

L'art. 13 del Modello di Convenzione OECD non prende esplicitamente in considerazione il fatto che le plusvalenze derivanti da cessioni di beni durevoli sono tassate in modo molto differente dai vari Stati, concorrendo vari presupposti impositivi e regimi speciali di tassazione<sup>2</sup>.

Inoltre, estremamente interessante, è che Il Modello di Convenzione non specifica le tipologie di tasse che rientrano nel suo perimetro applicativo, in quanto si ritiene che il disposto dell'art. 2 del Modello di Convenzione sia abbastanza ampio da comprendere anche "tasse speciali" sui capital gains<sup>3</sup>. Questo aspetto è estremamente importante, quando è necessario comprendere se un regime di tassazione non ordinario (come ad esempio i regimi di tassazione sostitutive) sia coperto dalla Convenzione. Questo è quanto prevede il modello di convenzione OECD, tuttavia le singole convenzioni

### Note:

- <sup>1</sup> "Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State **may be taxed** in that other State".
- <sup>2</sup> Commentario al Modello di Convenzione OECD "Articolo 13" paragrafo I. sub 1-2-3.
- <sup>3</sup> Modello di Convenzione OECD "Articolo 13" paragrafo I. sub 3.1 "The Article does not specify to what kind of tax it applies. It is understood that the Article must apply to all kinds of taxes levied by a Contracting State on capital gains. The wording of Article 2 is large enough to achieve this aim and to include also special taxes on capital gains."

potrebbero anche differirne significativamente, quindi per assicurarsi la copertura di una imposta di una fattispecie, occorre sempre analizzare il dato letterale della convenzione applicabile.

Il Modello di Convenzione persegue una logica di coerenza tra la tassazione degli elementi di reddito derivanti periodicamente dall'impiego di un certo bene ed il reddito derivante in occasione del suo trasferimento, per cui il coordinamento tra gli artt. 6 e 13 del Modello di Convenzione avviene assegnando ad uno Stato contraente il diritto di tassare sia la plusvalenza che i redditi prodotti da un bene (disciplinati rispettivamente dagli artt. 13 e 6). Relativamente alla tassazione dei proventi di una alienazione di un bene di impresa, la potestà impositiva spetta allo stesso Stato, indipendentemente dalla sua qualificazione come plusvalenza e componente dell'utile aziendale. E' lasciato alla legislazione interna dello Stato a cui è assegnato il potere di tassare e decidere se applicare un'imposta sulle plusvalenze o sul reddito ordinario che nel sistema fiscale italiano è declinabile nelle varie categorie di reddito previste dal TUIR. Per queste ragioni il Modello di Convenzione ed il relativo "Commentario" non ritengono necessario dare una definizione di "capital gain", tuttavia viene delineato il concetto di "alienazione del bene" con un'ampia accezione:

- cessione (anche parziale), permuta, esproprio, cessione di diritti (reali), donazioni, successione causa morte.

Da una lettura un po' più approfondita e trasversale dell'**art. 13** emergono alcuni aspetti degni di nota:

1. **Realizzazione di una minusvalenza:** la fattispecie non è tratta dalla norma e neanche dal Commentario, due possono essere i rischi (simmetrici), il primo di riuscire ad ottenere l'utilizzo della perdita in entrambi gli Stati; il secondo all'opposto è che ciascuno Stato ritenga che la perdita debba essere scomputata nelle imposte dell'altro. La soluzione va individuata nelle normative domestiche che disciplinano concretamente i crediti per imposte estere (modalità di calcolo come avviene nella nostra accoppiata art. 165 TUIR e Circolare n. 9 del 2015) o le esenzioni per redditi esteri.
2. **Possibili emersioni di doppie non imposizioni**, che possono verificarsi qualora i due Stati contraenti adottino diversi criteri di tassazione: ad esempio lo Stato di ubicazione del bene applica le imposte sulla plusvalenza seguendo il criterio di residenza (quindi non riscuote imposte per mancanza del presupposto della residenza) mentre lo Stato di residenza del soggetto alienante riscuote le imposte sulla base del criterio della localizzazione del bene (non si tassa per mancanza del presupposto della localizzazione del bene venduto nel territorio statale).
3. Gli Stati contraenti potrebbero utilizzare **diverse modalità di calcolo della plusvalenza**, ad esempio dovuta dalle modalità di calcolo degli ammortamenti oppure dalla possibilità o meno di aumentare il costo di acquisto per migliorie svolte. Questo può determinare delle asimmetrie nella tassazione e nell'applicazione dei metodi per eliminare o ridurre la doppia imposizione, soprattutto qualora fosse adottato il sistema del credito di imposta.
4. In alcune legislazioni il trasferimento della proprietà di beni da una stabile organizzazione ad un'altra, situata in un diverso Stato, **può generare un capital gain** come nel caso di una cessione, stesso discorso è replicabile tra stabile organizzazione e casa madre. In questi casi la tassazione avviene conformemente all'art. 7 del Modello di Convenzione.

Talvolta parte della plusvalenza può essere originata dalle **fluttuazioni delle valute**, i suoi effetti sulla tassazione dipende dallo Stato a cui appartiene il diritto al prelievo. Per meglio comprendere se un soggetto italiano cede un bene situato negli Stati Uniti, qualora la tassazione spettasse esclusivamente a questo paese, le fluttuazioni del cambio non influiscono in quanto sia il prezzo di acquisto che quello di vendita sono espressi in dollari. Invece qualora la tassazione avvenisse in Italia vi sarebbe una quota di plusvalenza attribuibile all'aumento di valore del bene e l'altra causata dai movimenti dei tassi di cambio. Di conseguenza, la questione, in linea di principio, non è se lo Stato in cui si trova il bene sia titolare del diritto a tassare, ma piuttosto se lo Stato di residenza del contribuente deve (se applica il

# Procedure

metodo dell'esenzione<sup>4</sup>), astenersi dal tassare tali componenti di utili (perdite) sui cambi, questo perché tali redditi si possono manifestare solo nello Stato di residenza, dove avviene la conversione nella valuta locale (euro) degli acquisti e delle vendite, contratti dove i prezzi sono espressi nella valuta di conto dello Stato di ubicazione del bene (nel caso il dollaro). La questione deve essere affrontata non solo alla luce dell'articolo 13, ma anche dall'articolo 7 se riguarda le imprese, e dall'articolo 23 A con riguardo ai meccanismi dell'esenzione<sup>5</sup>.

La problematica della duplice natura della plusvalenza – aumento di valore ed effetto variazione dei cambi – è ben visibile nella Tavola n.2, in cui a fronte di una plusvalenza di 50.000 usd corrisponde il medesimo reddito in euro pari a 95.238, composto da eur 39.682,54 di effetto cambio e 55.555,56 di aumento di valore del bene. Tuttavia, diversamente dall'esempio riportato nella Tavola n. 2, il costo di acquisto del bene potrebbe essere adeguato in ciascun anno al cambio corrente determinando utili/perdite con cambi che possono avere una rilevanza fiscale (oppure sono fiscalmente irrilevanti, questo riguarda la legislazione domestica) per cui al momento della cessione la plusvalenza complessiva sarebbe inficiata da un reddito su cambio per le fluttuazioni valutarie che vanno da inizio anno alla data della cessione. Per cui l'analisi della legislazione locale, a cui rinvia il “Commentario”, deve riguardare il meccanismo di utilizzo dei cambi per determinare la plusvalenza, la sua rilevanza (o meno fiscale) e, se del caso, le modalità di contabilizzazione della cessione<sup>6</sup>.

**Tavola n. 2 - Plusvalenza determinata in parte dalle fluttuazioni valutarie**

			Residenza proprietario	Localizzazione Bene	
	Periodo	cambio	ITA eur	USA usd	Note
acquisto	T	1,4	71.428,57	100.000,00	
	T+10	0,9	111.111,11		
alienazione	T+10	0,9	166.666,67	150.000,00	Aumento valore 50%
Plus	T+10		95.238,10	50.000,00	
Plus - effetto cambio			39.682,54		Prezzo di vendita convertito a 1,4 (cambio T)
Plus - effetto valore			55.555,56		Aumento valore 50% costo convertito al cambio 0,9 (T+10)

Infine **la norma non distingue l'origine del capital gain**, che si applica sia alle plusvalenze derivanti da cessioni – come precedentemente descritte – ma anche a tassazioni su plusvalenze potenziali o cosiddette plusvalenze “iscritte”. Si tratta di aumenti di valore prettamente contabili, non concretizzate da corrispondenti passaggi della proprietà del bene e corrispondenti flussi di cassa,

**Note:**

- Se si applica il metodo del credito per eliminare / ridurre le doppie imposizioni il problema scema, perché questo è commisurato alle imposte pagate, senza la necessità di verificare la fonte di derivazione, mentre nel metodo dell'esenzione può sussistere una problematica di individuazione e di classificazione delle componenti di reddito che viene esentata cioè esclusa dalla base imponibile.
- Qualora, a causa di una divergenza interpretativa degli Stati contraenti dovesse permanere una vera e propria doppia imposizione, si dovrebbe ricorrere alla procedura di accordo di cui all'articolo 25 del Modello di Convenzione.
- Ad esempio i beni strumentali sono solitamente contabilizzati al costo storico convertito al cambio storico, tuttavia alcuni standard contabili consentono la valorizzazione al *fair value* che deve tenere conto degli effetti dei cambi, inoltre gli utili o le perdite su cambi possono dover essere contabilizzati separatamente rispetto alla plusvalenza.

riconducibili a fatti sopravvenuti che determinano un aumento di valore del bene (rivalutazioni di beni), al ricorrere dei quali la legislazione domestica riconduce un presupposto impositivo. Eventuali tasse “speciali” riscosse su tali rivalutazioni ed aumenti di valore, non concretizzati in compravendita, sono in ogni caso coperti dall’articolo 2 del Modello di Convenzione. Anche in questi casi la ripartizione della potestà impositiva avviene come nel caso delle cessioni.

Da un punto di vista metodologico per esaminare **le singole fattispecie regolamentate dall’art. 13** occorre definire le seguenti situazioni / concetti, già trattati:


- imposte interessate e copertura da parte dell’articolo 2 anche alla luce delle previsioni speciali del “Commentario “per l’art. 13;
- residenza del soggetto cedente ed acquirente;
- localizzazione del bene;
- concetto di capital gain;
- concetto di cessione;
- qualificazione della tipologia di bene;
- possibili casi di doppia non tassazione o di doppia tassazione non eliminabile applicando la convenzione;
- differenti politiche di calcolo dei capital gains (ammortamenti ma anche le fluttuazioni dei cambi);
- reinvestimento di capital gain esenti;
- normative locali applicabili.

### Plusvalenze derivanti da beni immobili art. 12 - paragrafo 1

Il paragrafo 1 dell’art. 13 disciplina la tassazione dei guadagni realizzati da un residente di uno Stato contraente dalla **cessione** di un **bene immobile**, come definito nell’art.6, situato nell’altro Stato contraente (Tavola n. 3). **La regola di base è che la tassazione avviene nello Stato di localizzazione del bene immobile.**

La disposizione si applica anche ai beni immobili facenti parte del patrimonio di un’impresa. Pertanto **non si applica** alle plusvalenze derivanti dalla alienazione:


### Tavola n. 3 - Applicabilità art. 13 paragrafo 2




- di beni immobili situati nello Stato di residenza del soggetto venditore (Tavola n. 4);
- di beni immobili localizzati in un terzo Stato rispetto a quelli di residenza del venditore e compratore (Tavola n. 5).

# Procedure

**Tavola n. 4 - Non applicabile art. 13 paragrafo 4 perché il soggetto alienante e quello compratore sono residenti nel medesimo Stato**



**Tavola n. 5 - Non applicabile art. 13 paragrafo 4 perché sono coinvolti tre diversi Stati, quello del soggetto alienante, del compratore e quello di ubicazione del bene**




## Plusvalenze derivanti da beni mobili di una stabile organizzazione - paragrafo 2

Il paragrafo 2 dell'art. 13 disciplina il diritto ad esigere le imposte sui redditi derivanti dalla cessione dei beni mobili facenti parte di una stabile organizzazione<sup>7</sup>, o anche dell'intera stabile organizzazione, che viene **assegnato allo Stato di localizzazione dei beni**, sempre che sia previsto dalla disciplina interna. Con il termine "beni mobili" si devono intendere tutti i beni diversi dai beni immobili disciplinati dal paragrafo 1. Sostanzialmente la plusvalenza è attratta a tassazione nello Stato di localizzazione dei beni ceduti tramite la figura della stabile organizzazione (Tavola n. 6).

### Nota:

<sup>7</sup> Mentre la proprietà di tali beni mobili è in capo alla società madre in quanto la stabile organizzazione non ha una propria soggettività giuridica, ma assume solo una rilevanza a carattere fiscale.

## Tavola n. 6 - Tassazione plusvalenza cessione beni mobili di una stabile organizzazione



L'ambito operativo della norma contenuta nel paragrafo 2 dell'art. 13 del Modello di Convenzione è il seguente:

- la società madre è residente in uno Stato contraente;
- nel secondo Stato contraente è localizzata la stabile organizzazione ed è residente la società acquirente;
- la cessione ha per oggetto beni mobili d'impresa;
- l'oggetto della cessione sono beni mobili materiali ed anche immateriali (avviamento, licenze, concessioni etc.) o la stessa intera stabile organizzazione. Per quanto riguarda gli assets immateriale risulta decisiva l'analisi della normativa domestica per capire cosa può rientrare in tale categoria di beni.

Qualora venga ceduto l'intero complesso di beni che forma la stabile organizzazione si applica, pur senza espliciti rinvii, l'articolo 7 sul reddito d'impresa. La *ratio* interpretativa è che la stabile organizzazione sopravviva ai fini fiscali alla cessione di tutti i suoi beni, come fosse una cessione di azienda, per assoggettare a tassazione la plusvalenza nella nazione di ubicazione.


### Plusvalenze derivanti da navi ed aeroplani - paragrafo 3

Il paragrafo 3 si pone come una eccezione rispetto al paragrafo 2, enucleando una diversa regola di riparto della potestà impositiva per la categoria di beni mobili costituita da navi ed aeromobili utilizzate per il commercio internazionale, inclusi i beni mobili direttamente connessi all'utilizzo di tali mezzi. Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di tali beni, **sono imponibili solo nello Stato contraente in cui si trova il luogo di direzione effettiva dell'impresa**. Se il luogo di direzione effettiva si trovasse a bordo della nave, avviene una finzione giuridica per cui si ritiene che sia localizzato nello Stato contraente in cui si trova il porto d'origine, in mancanza di tale porto di origine, il luogo di direzione è considerato lo Stato contraente in cui l'operatore della nave o del battello è residente (art. 8, paragrafo 3). Il requisito soggettivo per l'applicazione dell'articolo 3 prevede che l'impresa alienante gestisca direttamente le imbarcazioni o gli aeromobili per le proprie attività di trasporto o il loro noleggio altrimenti i guadagni saranno tassati in capo all'effettivo titolare delle proprietà della nave o dell'aereo. Nella Tavola n. 7 è riportata la differenza tra il noleggio della sola imbarcazione "Bare boat charter o locazione scafo nudo" e il "Time Charter o noleggio a tempo", quest'ultimo contratto comprende anche il capitano e l'equipaggio (quindi si tratta di una nave pronta a navigare" e rientra nel paragrafo 3 dell'art.

# Procedure

13 mentre un contratto di Bare Boat Charter rientra nel paragrafo 2, dell'art. 13, se il mezzo è posseduto da una stabile organizzazione altrimenti è disciplinato dalla clausola residuale contenuta nel paragrafo 6.

## Tavola n. 7 - Differenza tra contratti "Time Charter" e "Bare Boat Charter"



### Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie - paragrafo 4

Il paragrafo 4 dell'art. 13 del Modello di Convenzione stabilisce che la potestà impositiva sulle plusvalenze generate dalla cessione di società, il cui valore è costituito per oltre il 50% da immobili, **sia devoluta al sistema impositivo del paese in cui sono ubicati tali beni immobili**, questo al fine di rendere indifferente la cessione di un immobile da quella della partecipazione che lo contiene rispetto allo Stato che potrà esercitare la tassazione.

La norma convenzionale sostanzialmente limita l'azione dell'art 23 del TUIR che nel primo comma, lettera f) stabilisce che ai fini della tassazione dei soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni residenti, escluse quelle indicate dall'art. 67 TUIR nel primo comma lett. c – bis), cioè le partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati. Questo significherebbe che il sistema fiscale italiano rivendicherebbe la tassazione su plusvalenze conseguite tramite la cessione di società italiane da parte di soggetti residenti all'estero che abbiano una partecipazione qualificata.

### Clausola residuale - paragrafo 5

Il paragrafo 5 prevede che le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli disciplinati dai paragrafi 1, 2, 3 e 4 (rispettivamente beni immobili, beni mobili di stabili organizzazione, navi ed aeromobili e quote in società a prevalenza immobiliare) sono imponibili solo nello Stato di residenza dell'alienante.

Il paragrafo 5 non prevedendo norme speciali, da applicare ai proventi derivanti dall'alienazione di azioni/quote di società diverse da quelle indicate nel paragrafo 4) (società prevalentemente immobiliari) o da titoli, obbligazioni e simili. Per cui, ne deriva che si applica la regola generale con la tassazione esercitata dallo Stato in cui l'alienante è residente.

Se le azioni sono alienate, trasferite o convertite in relazione alla liquidazione della società emittente, al rimborso di azioni o alla riduzione del capitale, la differenza tra i proventi dall'azionista e il valore nominale delle azioni (vedi plusvalenza) possono essere trattate dallo Stato in cui risiede la società come distribuzione delle riserve in cui sono stati accantonati i profitti nel corso del tempo, quindi come dividendi, e non come plusvalenza. La tassazione come dividendo implica la potestà impositiva

concorrente dei due Stati contraenti salvo le limitazioni stabilite dall'art. 10 del Modello di Convenzione.

Infatti la norma contenuta nel paragrafo 5, dell'art 13, non impedisce allo Stato di residenza di tassare tali distribuzioni, alle aliquote previste all'articolo 10 (dividendi), questo in quanto tale reddito (differenza tra provento incassato e valore nominale) è ricompreso nella definizione di "dividendo" (di cui al paragrafo 3, dell'articolo 10 e interpretato al punto 28 del relativo commentario), qualora il diritto domestico lo qualificasse in tal senso.

## **Il rapporto tra l'art. 7 del Modello di Convenzione "Reddito di Impresa" e l'art. 13 "Plusvalenze"**

Lo Stato di tassazione del reddito d'impresa è disciplinato dall'art. 7 del modello di convenzione, tuttavia qualora fossero compresi elementi di reddito che sono trattati in altri articoli della Convenzione, la disciplina di quest'ultime prevale su quella prevista dall'art. 7.

Per ricondurre il tutto al teoria generale del diritto si tratta dell'applicazione del **principio di "Specialità"** che presuppone che fra due norme (in questo caso l'art. 7 e l'art. 13 del Modello di Convenzione) esista un rapporto di genere a specie e comporta la priorità della norma speciale (art. 13) su quella generale (art. 13), escludendone l'applicazione.

Tale regola è esplicitamente stabilita dal paragrafo 4, dell'art. 7, ponendo una regola interpretativa che garantisca che gli articoli applicabili a specifiche categorie di reddito abbiano la priorità sull'articolo 7. Per cui l'articolo 7 si applicherà agli utili d'impresa che non appartengono alle categorie di reddito contemplate da questi altri articoli.

## **Le Convenzioni Internazionale nella tassazione dei capital gain nel sistema tributario italiano**

Il sistema fiscale italiano aderendo al principio del "*world wide taxation*" in linea generale considera imponibile sia i redditi e plusvalenze derivanti da immobili ubicati all'estero la cui proprietà è intestata ad un soggetto residente nazionale, che quelli derivanti da immobili siti in Italia il cui diritto di proprietà è riconducibile a soggetti residenti all'estero, in qualità di paese fonte del reddito.

La norma di partenza è l'art. 67, co. 1, lett.b) del TUIR per cui: le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

La norma non opera limitazioni o estensioni con riferimento alla localizzazione dell'immobile o alla residenza fiscale del titolare del diritto reale, in quanto opera, come già anticipato, il principio della tassazione mondiale per cui è attratto alla potestà impositiva italiana sia i redditi territorialmente collegati allo Stato (ubicazione del bene fonte di reddito) sia quelli ovunque prodotti collegati tramite la residenza del soggetto percettore. Per cui sono tassate in Italia le plusvalenze derivanti da immobili acquistati o costruiti in un periodo inferiore a cinque anni:

- ubicati in Italia la cui proprietà è detenuta da un soggetto ovunque fiscalmente residente;
- ubicati fuori dall'Italia la cui proprietà è detenuta da un soggetto fiscalmente residente in Italia.

La plusvalenza è qualificata come "**reddito diverso**" mentre qualora rientrasse all'interno del reddito di impresa, la tassazione seguirebbe le sue regole, con l'applicazione dell'IRES. Per quanto riguarda

# Procedure

l'IRAP la plusvalenza è esclusa per le società di persone e le imprese individuali sia per gli immobili strumentali che per gli "immobili patrimonio" in quanto non compresa all'interno dell'art 5 bis del D.L. 446 del 1997 mentre le società di capitali vedono tassate le plusvalenze degli immobili che non costituiscono beni strumentali alla luce del disposto dell'art. 5 del D.L. n. 446 del 1997.

I contribuenti assoggettati all'IRPEF in sede di atto di acquisto notarile possono optare per un diverso regime di tassazione sostitutivo, disciplinato dal comma 496, dell'art. unico della L. n. 266/2005, pagando un'imposta pari al 26% della plusvalenza realizzata su immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni.

## Cessione di immobili ubicati all'estero da parte di soggetti residenti

Delineato il quadro di riferimento all'interno del sistema fiscale della tassazione delle plusvalenze immobiliari occorre capire i risvolti specifici per un soggetto residente che sia titolare della proprietà di un immobile localizzato all'estero.

I soggetti fiscalmente residenti in Italia titolari del diritto di proprietà (o altro diritto reale) di immobili ubicati all'estero sono tenuti ad adempiere alcuni obblighi dichiarativi rivolti a favorire attività di monitoraggio, rinvenibili nell'art. 4 del D.L. n. 167/1990, che si concretizzano nella compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La plusvalenza conseguita all'estero è determinata come differenza tra il prezzo di vendita ed il costo o il valore dell'immobile riconosciuto fiscalmente al momento dell'acquisto.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 143/2007<sup>8</sup> sostiene che qualora si benefici del regime sostitutivo non è possibile attivare il credito di imposta previsto dall'art. 165 del TUIR in quanto tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo, conclusione che deve essere analizzata, come vedremo in seguito, alla luce dello Stato a cui la Convenzione assegna la potestà impositiva sulla plusvalenza e se l'imposta sostitutiva rientra nell'ambito di azione della Convenzione stessa (questione delle cosiddette "imposte coperte"). Come abbiamo potuto osservare lo stesso Commentario al Modello di Convenzione OECD ritiene estremamente ampio il concetto, natura e tipologia di imposta coperta dall'art. 13, in ogni caso entra in gioco anche il *wording* dei singoli trattati sottoscritti, in cui possono essere effettuate specifiche limitazione.

## Cessione di immobili ubicati in Italia da parte di soggetti non residenti

La potestà impositiva esercitata dal paese fonte del reddito è giustificata dal legame fisico inscindibile del bene con il territorio dello Stato, che nel nostro ordinamento fiscale viene implementata dal primo comma dell'art 23 (applicazione dell'imposta ai non residenti) del TUIR dove prevede che:

ai fini dell'applicazione dell'imposta, nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari; ....*omissis*

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, **nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti**, con esclusione di alcune fattispecie che però non comprendono le plusvalenze immobiliari disciplinate dall'art. 67 nel primo comma, lett.b).

### Nota:

8 Che ritiene applicabile anche per la cessione di immobili siti all'estero il regime sostitutivo dell'IRPEF - che attualmente prevede una tassazione del 26% - solo se avviene con atto notarile eseguito in Italia, mentre è precluso l'accesso a tale regime per le cessioni perfezionate all'estero anche se successivamente avviene la legalizzazione ad opera di un notaio italiano.

Occorre preliminarmente chiarire che il possesso di un immobile situato in Italia da parte di un soggetto non residente non configura una stabile organizzazione (Risoluzione n. 460196 del 1989) quando si tratta di una mera detenzione statica (mero possesso o semplice locazione a terzi) mentre può giungersi ad una diversa conclusione se si tratta di un immobile strumentale dove viene esercitata un'attività d'impresa oppure sia esso stesso oggetto dell'attività di impresa, come il terreno agricolo acquistato per poi essere lottizzato e rivenduto (Sentenza Cassazione n. 8820 del 1997).

Per soggetti non residenti si intendono anche gli italiani iscritti all'AIRE, gli immobili di questi ultimi, una volta trasferita la residenza all'estero perdono l'eventuale qualifica fiscale di "abitazione principale" divenendo "abitazione a disposizione" oppure "abitazione locata".

## Beni di impresa

La cessione dei beni mobili di impresa, intesi come bene merce, ricadono nel concetto di redditi di impresa disciplinato dall'art. 7 del Modello di Convenzione, con tassazione assegnata al paese di residenza. In questo ambito possiamo immaginare contratti di *consignment stock* in cui la merce di proprietà di un'impresa italiana è in deposito in un altro Stato finché non viene ceduta al cliente locale. In questa situazione il diritto alla tassazione rimane in capo allo Stato italiano, la semplice presenza di un magazzino in un altro Stato non ha la forza di attrarre a tassazione tale reddito dove è situato, questo accadrebbe solo in presenza di una organizzazione autonoma operativamente come una stabile organizzazione.

## La tassazione delle plusvalenze su partecipazioni nel sistema fiscale italiano

L'art. 23 del TUIR estende la potestà impositiva anche ai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione qualora fosse presente un nesso tra un reddito e relativi a beni o a attività svolte nel territorio italiano. In tal caso si renderebbe inapplicabile il principio dell'"**attrazione del reddito di impresa**" conducendo alla tassazione dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato, applicando le disposizioni relative alle categorie in cui rientrano (criterio della tassazione isolata dei singoli redditi). L'art 23 del TUIR nel primo comma, lettera f) stabilisce che ai fini della tassazione dei soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni residenti, escluse quelle indicate dall'art. 67 TUIR nel primo comma lett. c – bis), cioè le partecipazioni non qualificate, aggiungendo l'ulteriore requisito di essere negoziate in mercati regolamentati<sup>9</sup>.

Nei casi in cui il sistema fiscale domestico opti per tassare i redditi di un soggetto non residente sulla base del principio della "fonte del reddito" può determinarsi una concorrenza impositiva con lo "Stato di residenza", per cui occorre verificare le disposizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni. Il Modello di Convenzione prevede nell'articolo 13 - "Utili di capitali" - paragrafo 4 che la potestà impositiva sugli "utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 siano imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante sia residente, i paragrafi 1, 2 e 3 si riferiscono rispettivamente alle cessioni di immobili, beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione ed alla stabile organizzazione stessa, navi e aeromobili destinati ai traffici internazionali. Per cui appare pacifico che la tassazione della plusvalenza rientri nella sfera impositiva dello Stato di residenza della parte cedente.

### Nota:

<sup>9</sup> L'obiettivo della norma sembrerebbe quella di sottrarre all'imposizione le partecipazioni che si presumono destinate ad investimenti finanziari (bassa percentuale di possesso e società quotate), quindi di mero godimento, in cui è difficile ipotizzare attività di valorizzazione condotte dal soggetto partecipante che possano generare maggiori valori espressi dalla plusvalenza.

# Scheda finanziaria: Regno Unito

di **Giulio Cainelli**

## Moneta, tassi di cambio e sistema finanziario

### Moneta e tassi di cambio

La valuta ufficiale del Regno Unito è la **sterlina britannica**, ufficialmente denominata lira sterlina. Il codice valuta ISO 4217 è **GBP**, mentre il simbolo è **£**. La sterlina britannica è divisa in 100 pence. In circolazione si trovano monete metalliche da 1, 2, 5, 10, 20, 50 pence e 1 e 2 sterline, e banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline.

Al momento (20 novembre 2024) il tasso di cambio tra sterlina britannica ed euro è pari a 1,196 (1 sterlina britannica viene scambiata contro 1,196 euro), quello tra sterlina britannica e dollaro USA è pari a 1,266, quello tra sterlina britannica e franco svizzero è pari a 1,118, quello tra sterlina britannica e yen giapponese è pari a 195,37 ed infine quello tra sterlina britannica e Renminbi Yuan cinese è uguale a 9,164.

### Sistema bancario e finanziario

La banca centrale del Regno Unito è la **Bank of England** (BoE), fondata nel 1694 e con la sede principale ubicata nella città di Londra. La BoE è una delle banche centrali più antiche del mondo e svolge un ruolo fondamentale nell'economia del Regno Unito. La Banca ha sede in *Threadneedle Street*, nella *City* di Londra, e viene spesso definita "la vecchia signora di *Threadneedle Street*". Il suo emblema, Britannia, simboleggia la forza e la stabilità di questa istituzione. Tra le sue **funzioni principali** si segnalano. [A] La **politica monetaria**. La Banca d'Inghilterra mira infatti a mantenere la stabilità dei prezzi e a sostenere la crescita economica. Stabilisce il tasso di interesse chiave

del Regno Unito, il **Bank Rate**, e ciò per influenzare l'inflazione e il livello di attività economica del Paese. Le decisioni sono prese dal **Comitato di politica monetaria**, un organo indipendente. Dal 1997, la Banca d'Inghilterra è operativamente indipendente dal governo britannico nella definizione della politica monetaria, pur continuando a rispondere al Parlamento. [B] L'**emissione di valuta**. La Banca d'Inghilterra è responsabile dell'emissione delle banconote in Inghilterra e Galles. Garantisce la sicurezza e l'integrità della moneta attraverso l'uso di tecnologie avanzate anticontraffazione. [C] La **stabilità finanziaria**. La banca monitora i rischi per il sistema finanziario del Regno Unito e agisce per mitigarli. Funge da prestatore di ultima istanza, fornendo liquidità alle istituzioni finanziarie in tempi di crisi. [D] La **vigilanza e la regolamentazione**. La BoE sorveglia le banche e le istituzioni finanziarie per assicurarne la solidità e la conformità alle normative. Collabora con la **Prudential Regulation Authority** e la **Financial Conduct Authority**. [E.] La **gestione delle riserve**. La Banca gestisce le riserve valutarie e auree del Regno Unito. Agisce come custode delle riserve detenute da altre banche centrali e organizzazioni internazionali. Dal punto di vista della **governance**, la Banca è guidata da un **Governatore**, coadiuvato da diversi vicegovernatori che supervisionano aree specifiche come la politica monetaria, la stabilità finanziaria e i mercati. Dal 2020 il Governatore della Banca d'Inghilterra è **Andrew Bailey**, che è un banchiere britannico che ha conseguito un Dottorato di Ricerca presso l'Università di Cambridge nel 1984. Generalmente i banchieri centrali nel Regno Unito provengono dai ranghi interni della banca anche se c'è stata un'eccezione a questa

regola che è rappresentata dal governatore – **Mark Joseph Carney** – che era stato in precedenza Governatore della banca centrale canadese. In ogni caso il Governatore della Banca d'Inghilterra ricopre un ruolo di enorme importanza presiedendo il Comitato di Politica Monetaria che di fatto è l'organismo che si occupa delle principali decisioni di politica economica e finanziaria dell'economia inglese. I principali Comitati che operano all'interno di questa banca sono: (i) il **Comitato di politica monetaria** che si occupa delle decisioni sui tassi di interesse; (ii) il **Comitato di politica finanziaria** che si occupa dei rischi sistemici per il sistema finanziario ed infine (iii) il **Comitato per la regolamentazione prudenziale** che supervisiona la sicurezza e la solidità delle istituzioni finanziarie.

Il **sistema bancario del Regno Unito** è uno dei più sviluppati e influenti al mondo, caratterizzato da una combinazione di istituzioni globali, un quadro ben regolamentato e servizi diversificati. Come è ben noto, Londra è un importante centro finanziario globale, sede di numerose banche multinazionali e di importanti attività sui mercati dei capitali. Il sistema bancario britannico è aperto alla concorrenza estera e presenta un *mix* di operatori grandi e piccoli, creando un ambiente competitivo. Il Regno Unito è *leader* nell'adozione di *fintech*, con progressi nel *digital banking*, nei pagamenti *contactless* e nei quadri di *open banking*. Le normative sull'*open banking* consentono l'accesso di terzi ai dati finanziari (con il consenso del cliente) per promuovere la concorrenza e l'innovazione. Il sistema bancario è supervisionato dalla Banca d'Inghilterra, dalla *Financial Conduct Authority* (FCA) e dalla *Prudential Regulation Authority* (PRA). Questi enti garantiscono la stabilità, la protezione dei consumatori e la conformità agli *standard* bancari internazionali. Le banche britanniche hanno rafforzato le loro posizioni patrimoniali dopo la crisi finanziaria del 2008, aderendo ai requisiti normativi più severi previsti dagli

*standard* di Basilea III. È utile infine notare come l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (UE) ha richiesto cambiamenti nella regolamentazione e nell'accesso al mercato per le banche con sede nel Regno Unito. Compongono questo sistema bancario le **seguenti istituzioni**. [A] la **Banca centrale**. La BoE funge da banca centrale e regolatore della politica monetaria e della stabilità finanziaria. Le sue responsabilità comprendono la fissazione dei tassi di interesse, l'emissione di moneta e la supervisione dei rischi sistemici nel settore finanziario. [B] Le **banche al dettaglio** che forniscono servizi bancari a privati e piccole imprese. Le principali banche al dettaglio includono **HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group, NatWest Group** e **Santander UK**. I principali servizi erogati includono conti correnti e di risparmio, prestiti personali, mutui e servizi di pagamento. [C] Le **banche commerciali** che offrono servizi a società, enti governativi e individui con un elevato patrimonio netto. Queste banche spesso si sovrappongono alle banche al dettaglio, ma includono servizi specializzati come la gestione della tesoreria, la finanza commerciale e la raccolta di capitali. [D] Le **banche d'investimento** che si concentrano su attività come le fusioni e le acquisizioni e la negoziazione di titoli. Tra le principali banche d'investimento che operano nel Regno Unito figurano **Goldman Sachs, JPMorgan** e **Morgan Stanley**, oltre a entità con sede nel Regno Unito come **Barclays Investment Bank**. [E] Le **Building Societies** che sono organizzazioni mutualistiche che si occupano di risparmio e mutui. Ne sono un esempio la **Nationwide Building Society** e la **Yorkshire Building Society**. Sono di proprietà dei soci e in genere offrono tassi migliori su risparmi e prestiti. [F] Le **banche più piccole e nuove** che mirano a innovare il sistema bancario tradizionale con soluzioni innovative e tecnologiche. Ne sono un esempio **Monzo, Starling Bank** e **Revolut**. Si concentrano sul

# Rischio Paese

mobile *banking* e su commissioni più basse. [G] Le **banche specializzate** che includono banche che si rivolgono a nicchie di mercato, come le banche islamiche (ad esempio, **Al Rayan Bank**) o gli istituti di credito orientati alle imprese. Infine [H] le **banche straniere**. Molte banche internazionali operano nel Regno Unito, sfruttando lo *status* di Londra come *hub* finanziario globale. Ne sono un esempio **Deutsche Bank**, **Citibank** e **BNP Paribas**.

Infine e in base alle informazioni SACE, il rapporto tra credito bancario erogato al settore privato e PIL è pari al 120,8%, il tasso di interesse sui prestiti è pari al 7,9% mentre infine il rapporto tra prestiti in sofferenza e prestiti totali è pari all'0,9%. Quest'ultimo indicatore posizionato su livelli davvero molto bassi segnala il notevole grado di efficienza di questo sistema bancario.

## La valutazione del rischio creditizio

Moody's attribuisce al Regno Unito un *credit rating* pari a Aa3, mentre Fitch e Standard & Poor's assegnano a questo Paese una valutazione rispettivamente pari a AA - e AA. Infine, tutte e tre le agenzie di valutazione internazionale attribuiscono a questo Paese un *outlook* "stabile", Come è ben noto, per Moody's, un'obbligazione è considerata **investment grade (IG)** se il suo *rating* è pari a Baa3 o è collocata su un livello superiore. Le obbligazioni con *rating* Ba1 o inferiore sono invece considerate di tipo **speculativo**, a volte definite anche **obbligazioni spazzatura**. Per Fitch e Standard & Poor's un'obbligazione è considerata **investment grade (IG)** se il suo *rating* è BBB- o superiore. Le obbligazioni con *rating* BB+ o inferiore sono considerate di tipo **speculativo**, talvolta definite anche **obbligazioni spazzatura**. Nel caso del Regno Unito le obbligazioni vengono classificate dalle tre agenzie di valutazione internazionale come obbligazioni di investimento con un *rating* piuttosto positivo. Ciò significa che le obbligazioni emesse in questo Paese sono tali da incentivare le banche ad investirvi.

Agenzia rating	Moody's	Standard & Poor's	Fitch
<i>Credit rating</i>	Aa3	AA	AA-
<i>Outlook</i>	Stabile	Stabile	Stabile

La SACE assegna invece a questo Paese un **Rischio di credito** pari a 28/100.

## La valutazione del rischio assicurativo e del rischio Paese

Al fine di meglio comprendere alcune caratteristiche del sistema finanziario inglese è utile analizzare le valutazioni del **rischio assicurativo** e del **rischio Paese** effettuate da alcune delle principali agenzie assicurative pubbliche europee. Di particolare interesse ci paiono i giudizi di DUCROIRE (Belgio) e di COFACE (Francia). Come è ben noto, la DUCROIRE ha una classificazione molto articolata nella valutazione del rischio assicurativo. Tale classificazione distingue le categorie di rischio in base alla tipologia di transazioni internazionali poste in essere. In altre parole, questa agenzia distingue tra:

- (i) esportazioni;
- (ii) investimenti diretti esteri.

Nel caso delle **esportazioni**, l'agenzia assicurativa belga stima il "rischio politico", a sua volta articolato in rischio nel breve e nel medio-lungo periodo. Questo indicatore di rischio è compreso tra 1 e 7 (con 7 valore di rischio massimo). Rispetto a questa tipologia di rischio, la valutazione di DUCROIRE dell'8 marzo del 2024 è la seguente:

Esportazioni	Rischio Politico	Breve Medio-lungo	1
			1

Come si vede l'agenzia belga assegna a questo Paese un **rischio politico** minimo sia nel breve periodo (1/7) che nel medio e lungo periodo (1/7).

# Rischio Paese

Per quanto concerne invece gli **investimenti diretti esteri**, l'agenzia belga distingue tre tipologie di **rischio**:

(i) rischio di violenze politiche	1
(ii) rischio di espropriazione e di atto ostile del Governo	1
(iii) rischio di trasferibilità valutaria	1

Come si vede, i diversi rischi collegati agli investimenti diretti esteri nel Regno Unito segnalano un livello minimo (1/7) in ognuna delle tre dimensioni prese in esame: ossia, (i) violenze politiche, (ii) espropriazione e atto ostile del governo ed infine (iii) trasferibilità valutaria.

La COFACE attribuisce al Regno Unito una valutazione del **rischio Paese** pari ad **A4**. Una valutazione pari ad **A1** viene invece espressa in relazione al **business climate**, che - come è ben noto - misura il rischio *corporate* dei debitori del Paese e in genere le condizioni nelle quali è possibile svolgere un'attività di *business*. Nella sua valutazione del rischio Paese, COFACE procede anche all'identificazione dei suoi punti di forza e di debolezza. In base alle valutazioni dell'agenzia assicurativa francese, i **punti di forza** dell'economia di questo Paese sembrano essere i seguenti:

- (i) la produzione di idrocarburi copre tre quarti del fabbisogno energetico;
- (ii) settori all'avanguardia: aeronautica, farmaceutica, automobilistica;
- (iii) servizi finanziari e legali;
- (iv) regime fiscale competitivo e attraente.

I **punti di debolezza** sono invece i seguenti:

- (i) elevato debito pubblico e delle famiglie, con quest'ultimo che rappresenta il 122% del reddito;
- (ii) bassa produttività e *deficit* di formazione che non favoriscono l'innovazione;
- (iii) disparità regionali tra il Sud-Est (soprattutto Londra) e il resto del Paese, in particolare in termini di infrastrutture di trasporto ed energetiche.

## La valutazione di SACE

Come è ben noto, SACE assume in assicurazione e riassicurazione rischi di carattere politico, economico e commerciale a cui possono essere esposti gli operatori italiani nelle loro transazioni internazionali, con ciò fornendo un sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il Regno Unito non viene collocato da SACE in nessuna **categoria di rischio** tra le sette previste dall'OCSE. Per quanto concerne le condizioni di assicurabilità per il Paese è prevista **apertura senza condizioni** e ciò in relazione alle diverse tipologie di rischio prese in esame;

- (i) rischio sovrano;
- (ii) rischio bancario;
- (iii) rischio *corporate*.

Come è ben noto, dal 2012 i *rating* attribuiti dalla SACE ai vari Paesi in relazione al *country risk* sono espressi in centesimi, dove il rischio cresce all'aumentare dell'indice su una scala compresa tra 0 e 100. In base a questo schema, la SACE attribuisce al *country risk* del Paese le seguenti valutazioni:

- **21/100** mancato pagamento controparte sovrana;
- **14/100** esproprio e violazioni contrattuali;
- **26/100** mancato pagamento controparte bancaria;
- **36/100** mancato pagamento controparte *corporate*;
- **24/100** rischio guerra e disordini civili;
- **1/100** trasferimento capitali e convertibilità.

Come emerge chiaramente, i problemi maggiori per il Regno Unito sono costituiti dal mancato pagamento controparte *corporate* (36/100) e dal mancato pagamento controparte bancaria (26/100). Il livello di rischio minimo è invece associato al trasferimento di capitali e convertibilità (1/100) e dall'esproprio e violazioni contrattuali (14/100). Nel complesso le valutazioni collocano il Regno Unito su livelli di rischio piuttosto modesti. La SACE assegna infine a questo Paese un **Rischio politico** pari a **13/100**.

# Rischio Paese

## **Bilancia dei pagamenti, investimenti diretti esteri e internazionalizzazione delle imprese**

**Il conto corrente della Bilancia dei Pagamenti** del Regno Unito documenta un interscambio commerciale di notevole rilievo tra questo Paese e l'Italia: interscambio che si è sostanzialmente mantenuto stabile nel periodo in esame. In base alle informazioni tratte dell'**Osservatorio Economico del Ministero degli Affari Esteri** risulta che l'interscambio commerciale tra i due Paesi è infatti passato dai 34.735 milioni di euro del 2017 ai 34.808 milioni di euro del 2023. Il picco è stato toccato nel 2022 quando il valore degli scambi commerciali tra i due Paesi è stato pari a 35.482 milioni di euro. Passando ora all'esame delle due principali componenti dell'interscambio commerciale - le **importazioni** e le **esportazioni di beni e servizi** - emerge come queste due voci della Bilancia Commerciale abbiamo fatto registrare nel periodo in esame una dinamica divergente: espansiva nel caso delle esportazioni italiane ed in contrazione nel caso delle nostre importazioni da questo Paese. Le **importazioni italiane dal Regno Unito** sono infatti diminuite passando dagli 11.550 milioni di euro del 2017 agli 8.755 milioni del 2023. Va notato come si sia trattata di una diminuzione costante nel tempo. Per converso l'**export italiano verso il Regno Unito** è aumentato in questi anni passando dai 23.185 milioni del 2017 ai 26.053 milioni del 2023. Nel complesso il **saldo commerciale** ha evidenziato un significativo **avanzo a favore dell'Italia** in tutti gli anni presi in esame. Tale avanzo ha inoltre evidenziato una espansione, passando dagli 11.635 milioni del 2017 ai 17.298 milioni del 2023.

Nel corso del 2023 le **esportazioni italiane verso questo Paese** sono state pari a 26.053 milioni di euro, un valore in leggera contrazione rispetto all'anno precedente (-4,5%). Le previsioni SACE per il 2024 sembrano indicare un'inversione di tendenza di questa voce della bilancia commerciale. Quest'anno il valore delle vendite delle imprese italiane in questo Paese dovrebbe

infatti registrare un aumento del +1,4%. L'anno prossimo l'incremento dovrebbe essere ancora maggiore. Nel 2025 le esportazioni italiane si dovrebbero infatti attestare su un valore pari a 27.700 milioni di euro. Passando ora all'esame della **struttura dell'interscambio commerciale** tra i due Paesi emerge quanto segue. I principali **prodotti inglesi importati in Italia** sono in ordine di importanza: (i) mezzi di trasporto; (ii) macchinari e apparecchi; (iii) metalli di base e prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti); (iv) *computer*, apparecchi elettronici e ottici; (v) sostanze e prodotti chimici ed infine (vi) prodotti alimentari, bevande e tabacco. I principali **prodotti italiani esportati nel Regno Unito** sono invece in ordine di importanza: (i) mezzi di trasporto; (ii) prodotti alimentari, bevande e tabacco; (iii) macchinari e apparecchi; (iv) prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori; (v) metalli di base e prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) ed infine (vi) prodotti delle altre attività manifatturiere.

Nel complesso il Regno Unito è un **mercato di destinazione** di notevole rilievo per le imprese italiane. In base alle informazioni SACE, questo Paese rappresenta infatti il 6° mercato di destinazione per le esportazioni italiane e il 5° in Europa. Tra i **principali competitor europei** sia la Germania (con una quota di mercato dell'8,6%) che la Francia (con una quota di mercato del 4,2%) registrano una presenza in questo Paese maggiore della nostra (3,7%). Dietro di noi si colloca soltanto la Spagna. La SACE assegna a questo Paese un **Export Opportunity Index** pari a **75/100**.

Passiamo ora all'analisi degli **investimenti diretti esteri del Regno Unito con il resto del mondo**. Gli **IDE in entrata** sono passati dai 96.354 milioni di dollari del 2017 ai -89.247 del 2023. Come si vede la capacità di questa economia di attrarre gli investimenti delle multinazionali straniere ha mostrato nel corso degli anni una significativa contrazione. Tale fenomeno è

riconducibile principalmente alla Brexit e quindi alla fuga di numerose multinazionali estere da questo Paese ed in particolare dall'area metropolitana di Londra. Le stime per quest'anno sembrano confermare questa dinamica negativa. Anche per quest'anno si dovrebbe infatti registrare un flusso di disinvestimenti che dovrebbe essere pari a -19.350 milioni di dollari. Per converso, le previsioni per il 2025 preannunciano un'inversione di tendenza. Per il prossimo anno è infatti stimato un valore degli IDE in entrata pari a 29.530 milioni di dollari. Non siamo ancora sui valori degli anni migliori dell'economia inglese ma comunque questi valori segnalano una sorta di ripartenza di questa economia in termini di capacità di attrarre imprese globali.

Per converso gli **IDE in uscita** si sono contraddistinti nel periodo in esame per valori generalmente positivi, anche se il dato riferito al 2023 appare particolarmente modesto. Nello specifico, si è passati da un valore pari a 142.373 nel 2017 ad uno di 2007 milioni nel 2023. Anche escludendo i valori riferiti al 2023 e al 2020 (che chiaramente incorporano gli effetti della pandemia da COVID-19), la dinamica degli IDE in uscita ha manifestato un profilo discendente. Le ragioni vanno anche in questo ricondotte agli effetti associati all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (UE). Le imprese inglesi hanno infatti ricorso di meno in questi anni a questa tipologia di investimenti che richiede, come è ben noto, elevati livelli di efficienza e di produttività. Le stime relative al 2024 e al 2025 sembrano segnalare anche per questa variabile un'inversione di tendenza. Quest'anno gli IDE in uscita si dovrebbero attestare su un valore pari a 139.700 milioni di dollari, mentre nel corso del 2025 dovrebbero toccare i 165.600 milioni di dollari. Questi dati confermano l'idea che l'economia inglese potrebbe aver assorbito gli effetti associati alla Brexit riprendendo il suo ruolo di *leader* sia dal punto di vista dell'attrazione di multinazionali sia da quello di investitore in Paesi esteri. Chiaramente quanto questa dinamica sia robusta andrà verificato nel corso dei prossimi anni.

Passando all'analisi degli **investimenti diretti esteri italiani nel Regno Unito** emerge come la presenza italiana in questo Paese sia di notevole rilievo. Lo *stock* di questa variabile è stato pari nel 2023 a 45.292 milioni di euro. Gli IDE italiani in questo Paese hanno registrato nel 2023 un flusso di investimenti pari a 2.591 milioni di euro: il valore più elevato in questo periodo con l'unica eccezione rappresentata dal 2020 (5.891 milioni di euro). In base alle informazioni tratte dalla banca dati Reprint, alla fine di dicembre del 2021 operavano in questo Paese 2.084 **imprese a proprietà italiana**. Queste filiali estere italiane, che assorbono complessivamente più di 74 mila addetti, risultano essere specializzate in settori quali l'aerospazio, l'energia, il comparto automobilistico, l'alimentare e l'arredo. La SACE assegna a questo Paese un **Investment Opportunity Index** pari a **67/100**.

## Conclusioni

Il Regno Unito è certamente una delle economie *leader* a livello globale. Nell'area di Londra si concentrano ancora gli *headquarter* di molte multinazionali e la *City* londinese continua a rivestire un ruolo chiave nella finanza mondiale. Naturalmente sull'economia di questo Paese ha certamente influito la scelta di uscire dall'Unione Europea: la c.d. Brexit. Non vi è infatti alcun dubbio che le minori *performance* registrate da questa economia in questi anni vadano ricondotte a questa scelta. La minor capacità attrattiva di questo Paese è testimoniata per esempio dal più modesto flusso di IDE in entrata che si sono trasformati negli ultimi anni addirittura in flussi di disinvestimenti. Va tuttavia rilevato come i dati più recenti sembrino segnalare un'inversione di tendenza in queste dinamiche. Naturalmente soltanto quanto avverrà nei prossimi anni ci potrà dire se queste tendenze si rafforzeranno o se fossero invece soltanto un fenomeno congiunturale. La presenza italiana in questo Paese sia dal punto di vista degli scambi commerciali che della localizzazione di nostre filiali estere appare sicuramente rilevante. La nostra impressione è che tale fenomeno di integrazione commerciale e produttiva tra le due economie dovrebbe conoscere nei prossimi anni una ulteriore accelerazione anche se nelle forme nuove rese necessarie dall'uscita di questo Paese dall'UE. Insomma un'economia inglese da attenzionare sempre con particolare cura.

# Scheda macroeconomica: Regno Unito

di **Giulio Cainelli**

## La situazione politico-istituzionale

Il Regno Unito è una **Monarchia Costituzionale** con una popolazione complessiva di 68 milioni di abitanti. Il suo **sistema istituzionale** è una struttura complessa che combina elementi di monarchia costituzionale, democrazia parlamentare e *governance* decentrata. Nella monarchia costituzionale britannica, i poteri del re sono in gran parte cerimoniali. Il monarca regnante - attualmente **re Carlo III** - è il Capo di Stato. Il monarca svolge funzioni simboliche, come l'apertura del Parlamento, la concessione del **Royal Assent** alle leggi e la rappresentanza del Regno Unito a livello internazionale. Il monarca agisce su consiglio del Primo Ministro e del *Privy Council*. L'esecutivo è responsabile dell'attuazione delle leggi e della gestione del Governo. È guidato dal **Primo Ministro** che è il *leader* del partito di maggioranza alla Camera dei Comuni. Il Primo Ministro che è il Capo del Governo è nominato dal monarca. Le sue principali responsabilità consistono nel supervisionare il Gabinetto e nel rappresentare il Regno Unito a livello nazionale e internazionale. Il **Gabinetto** è composto dai Ministri, la maggior parte dei quali è a capo di un dipartimento governativo. Il Gabinetto stabilisce la politica del Governo e prende le decisioni collettive. Ogni dipartimento governativo si concentra su aree specifiche come la sanità, l'istruzione, la difesa e le finanze. I dipartimenti sono diretti da Segretari di Stato, coadiuvati da funzionari pubblici. Il **Parlamento del Regno Unito** è un **sistema bicamerale**, composto dalla **Camera dei Comuni** che è la principale

camera legislativa. La camera bassa è composta dai membri del Parlamento eletti nelle elezioni generali. Le sue funzioni principali sono approvare le leggi; controllare il Governo ed infine controllare la spesa pubblica. L'altra camera è la **Camera dei Lord** che è composta da membri nominati ed ereditari, tra cui (i) i pari a vita; (ii) i vescovi della Chiesa d'Inghilterra ed (iii) i pari ereditari rimanenti (limitati a 92). Le funzioni di questa Camera alta sono quelle di esaminare la legislazione approvata dalla Camera dei Comuni e di offrire consulenza e raccomandazioni. Come è noto, il ruolo del sovrano in Parlamento comprende la concessione del *Royal Assent* alla legislazione, rendendola legge. Nel corso delle ultime **elezioni politiche** del luglio del 2024 il **Partito Laburista** ha guadagnato un'ampia maggioranza. Primo ministro è diventato **Sir Kier Starmer**. Numerosi analisti politici ritengono che la politica del nuovo Governo laburista dovrebbe avere un'impostazione conservatrice almeno in materia di politica fiscale. Il vincolo fiscale dovrebbe infatti frenare l'adozione di politiche economiche eccessivamente espansive. Le uniche eccezioni dovrebbero riguardare i salari pubblici che potrebbero aumentare (anche in risposta agli scioperi) e la politica industriale che dovrebbe avere un'orientamento più proattivo. Per quanto concerne i **rapporti internazionali** l'aspettativa è quella di una posizione del nuovo Governo inglese più vicina rispetto ai precedenti all'Unione Europea (UE) anche se il nuovo primo ministro ha subito dichiarato che il suo Governo non intende aprire negoziati per un possibile rientro del Regno Unito nell'UE.

Il Regno Unito comprende **quattro nazioni**: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. La devoluzione concede alle Regioni diversi gradi di poteri legislativi e amministrativi. La **Scozia** è governata dal Parlamento e dal Governo scozzese. Le competenze comprendono l'istruzione, la sanità e la giustizia. Questioni come la difesa e la politica estera, restano invece di competenza del Parlamento britannico. Il **Galles** è governato dal Senedd Cymru (il Parlamento gallese) che è responsabile di settori come la sanità, l'istruzione e i trasporti. Infine, l'**Irlanda del Nord** è governata dall'Assemblea e dall'Esecutivo dell'Irlanda del Nord. Ha poteri in materia di giustizia, sanità e infrastrutture.

## Il quadro macroeconomico corrente e le previsioni per il futuro

Nel corso degli ultimi anni la dinamica macroeconomica del Regno Unito è stata molto simile a quella di altri Paesi europei. Dopo la forte contrazione registrata nel corso del 2020 ed associata agli effetti della pandemia da COVID-19 l'anno successivo si è registrato un forte rimbalzo tecnico che si attestato oltre l'8%. Nel biennio 2022-2023 il tasso di crescita del prodotto aggregato inglese ha invece evidenziato una forte decelerazione, passando dal +4,8% del 2022 al +0,3% del 2023. Tale forte rallentamento dell'economia inglese è riconducibile agli effetti economici dell'invasione russa in Ucraina e alla conseguente impennata dei prezzi internazionali dei prodotti energetici e di alcune *commodity*. L'incremento dei prezzi interni riverberandosi sul potere d'acquisto reale delle famiglie ha infatti contribuito all'indebolimento della domanda interna e quindi del ciclo economico dell'economia inglese. La Banca centrale è dovuta subito intervenire inasprendo le condizioni di accesso al credito di famiglie ed imprese. I risultati si sono visti subito. Il tasso di crescita dei prezzi al consumo si è ridotto rapidamente, passando dal 9,2% del 2022 al 2,5% del 2024. A fronte di questo nuovo scenario, la Banca d'Inghilterra

ha dunque deciso nell'agosto di quest'anno di tagliare i tassi di interesse e ciò al fine di sostenere l'economia. Alcuni analisti economici ritengono tuttavia che il ritmo dei tagli del costo del denaro non dovrebbe essere particolarmente veloce, facendo sì che i tassi di interesse inglesi si dovrebbero mantenere su valori elevati ancora per tutto il 2025. Ciò nonostante il clima di fiducia delle famiglie continua a migliorare anche grazie al maggior potere d'acquisto dei salari nominali. In questo senso, la spesa per consumi delle famiglie dovrebbe continuare a migliorare. Un ulteriore sostegno ai consumi dovrebbe giungere anche dall'aumento del prezzo delle case e quindi dall'incremento del valore del patrimonio immobiliare delle famiglie. Anche il clima imprenditoriale appare improntato ad un cauto ottimismo soprattutto in relazione al miglioramento delle condizioni creditizie. Le esportazioni ed in particolare quelle legate ai servizi sembrano aver imboccato, dopo un inizio del 2024 particolarmente negativo, una ripresa. Il complesso di questi fenomeni ha fatto sì che quest'anno il tasso di crescita del PIL si dovrebbe collocare al di sopra di un punto percentuale di prodotto lordo. Le previsioni per il 2025 confermano questa dinamica macroeconomia positiva. Il prossimo anno il tasso di crescita del PIL si dovrebbe infatti attestare su un valore del +1,5%.

Passiamo ora all'esame del **tasso di inflazione** e di quello di **disoccupazione**. Per quanto concerne il **tasso di variazione dei prezzi al consumo**, questo è passato dal +0,8% del 2020 al +2,5% del 2024 con un picco toccato nel 2022 pari al +9,2%. Le previsioni per il prossimo anno sono positive stimando un aumento dei prezzi al consumo 'soltanto' del +2,2%. Tale dinamica inflazionistica ha seguito da vicino quella di altri Paesi europei, segnalando in tal modo come le cause di tale fiammata inflazionistica fossero comuni per molte economie. Abbiamo già anche detto che la Banca d'Inghilterra ha subito reagito all'innalzamento dei prezzi al

# Rischio Paese

consumo aumentando immediatamente i tassi di interesse di riferimento. È soltanto a partire dall'estate di quest'anno che a fronte della decelerazione dei prezzi interni la banca centrale ha cominciato a ridurre i tassi di interesse. È inutile sottolineare come il combinato disposto di tassi di interesse più bassi e di prezzi al consumo in decelerazione ha prodotto effetti di sostegno sui livelli di attività dell'economia inglese. Chiaramente il perdurare di queste condizioni favorevoli del ciclo dipenderà dall'evoluzione del quadro geo-politico internazionale.

Per quanto concerne il **tasso di disoccupazione** questo si è mantenuto su livelli generalmente modesti e in leggera contrazione. Il rapporto tra numero di disoccupati e volume della forza-lavoro è infatti passato dal 4,7% del 2020 al 4,2% del 2024. Il livello più basso è stato toccato nel 2022 (3,9%). Le previsioni per il prossimo anno sembrano confermare il dato del 2024. Nel complesso si può affermare che il mercato del lavoro inglese sia tornato ai livelli precedenti la crisi pandemica. Tuttavia, l'offerta di lavoro è ancora limitata, per cui è probabile che a fronte di una maggiore domanda di manodopera legata alla ripresa economica, i salari nominali continuino a crescere anche nel corso del 2025.

Per quanto concerne la **finanza pubblica** l'**indebitamento netto** in percentuale sul PIL è diminuito nel periodo in esame in maniera significativa passando dal -13,2% del 2020 al -4% nel 2024. Si è trattata di una contrazione costante nel corso del periodo in esame. L'avvento del nuovo Governo laburista, il cui obiettivo principale di politica economica è quello del sostegno allo sviluppo economico tramite nuovi investimenti in infrastrutture, trasporti, energia e abitazioni, dovrebbe rallentare il miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Ciò anche perché il nuovo Governo ha scelto di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini inglesi tramite nuove tasse. Tuttavia nel corso del 2025 l'indebitamento netto si dovrebbe ridurre ulteriormente. Le

ultime previsioni lo stimano su un valore pari al 3,7% del PIL. Tale ulteriore miglioramento del disavanzo pubblico sarà principalmente imputabile all'aumento delle entrate tributarie. Queste ultime risentiranno positivamente dei più elevati salari e della minor disoccupazione che incidendo sui consumi delle famiglie aumenteranno la base imponibile e quindi il gettito fiscale. Per quanto concerne il **debito pubblico**, questo si è mantenuto su valori elevati anche se in contrazione. Il rapporto tra debito e PIL è infatti passato dal 105,8% del 2020 al 101,6% del 2024, con un picco nel 2021 del 105,1%. Tale dinamica riflette anche la contrazione degli oneri sul debito che è in gran parte determinata dal calo dei tassi di interesse. Le previsioni per il 2025 collocano il rapporto tra debito e PIL su un valore del 101%.

## Conclusioni

Nel corso degli ultimi anni, il Regno Unito è stato al centro di alcuni eventi fondamentali della recente storia europea. Il più importante è certamente quello riconducibile al referendum del giugno del 2016 che ha sancito l'uscita di questo Paese dall'UE dopo che dal 1973 ne era stato un autorevole e attivo membro. La Brexit ha definito uno spartiacque non soltanto per il Regno Unito ma anche per gli altri Paesi europei. Mentre le cause che hanno portato la maggioranza dei cittadini inglesi a chiedere di uscire dall'UE sono in gran parte note, gli effetti economici prodotti da questa scelta sono ancora oggetto di analisi. Londra è infatti uno dei più importanti poli finanziari a livello globale, nella sua area metropolitana sono ubicati gli headquarter di importanti multinazionali straniere ed il suo sistema industriale è specializzato in settori high-tech come l'aeronautica, la farmaceutica e il comparto automobilistico. Il regime fiscale è favorevole ed il sistema universitario è di primo livello. Nonostante questi punti di forza, l'uscita dall'UE si è tradotta almeno fino al 2023 in una minore capacità attrattiva di questo Paese. Recentemente sembra si sia attivata un'inversione di tendenza in termini di IDE in entrata.

# Rischio Paese

Naturalmente è ancora troppo presto per dire se si tratta di una tendenza duratura e strutturale. Nel complesso e più in generale l'economia inglese ha seguito in questi anni una dinamica abbastanza simile a quella di altre economie europee. Naturalmente non sappiamo quale sarebbe stata la sua evoluzione nel caso fosse rimasta nell'UE.

Quello che si può dire è che mentre un qualche effetto si può cogliere in termini di attrazione di investimenti esteri su altre dimensioni il legame con la Brexit non è ancora del tutto chiaro. Aspetteremo qualche anno per avere un quadro più preciso e completo di queste dinamiche e quindi degli effetti della Brexit.

<b>Principali indicatori macroeconomici</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024*</b>
PIL a prezzi costanti (var. % annua)	-10,3	8,6	4,8	0,3	1,1
Popolazione (milioni)	67,4	67,7	68,2	68,7	69,1
Prezzi al consumo (var. % annua)	0,8	4,8	9,2	4,2	2,5
Tasso di disoccupazione (%)	4,7	4,6	3,9	4,0	4,2
Indebitamento netto/PIL (%)	-13,2	-7,8	-4,2	-5,5	-4,0
Debito pubblico/PIL (%)	105,8	105,1	99,6	100,0	101,6

# Scheda fiscale: Regno Unito

A cura di **Fisco Oggi**  
RIVISTA TELEMATICA

Il 30 ottobre 2024, il *Chancellor of the Exchequer* (Ministro delle Finanze) ha presentato il *Budget Report - October 2024* alla *House of Commons*, che ne ha approvato i contenuti. Gli obiettivi della legge concernono principalmente una *spending review* per favorire lo sviluppo di servizi pubblici e incentivare investimenti in trasporti e in ricerca e sviluppo, attraverso una spesa di oltre £100 miliardi durante i prossimi 5 anni per sostenere la crescita economica di lungo periodo. Con il *Budget Report*, il Governo intende, inoltre, avviare la finanza pubblica verso un percorso di sostenibilità mediante una riforma del *fiscal framework*, introducendo nuove regole tributarie per garantire stabilità, credibilità e trasparenza. In programma anche importanti decisioni su imposte, *welfare* e spesa pubblica, regolando gli investimenti finalizzati a ridurre il debito. In particolare, l'*Autumn Budget 2024* introduce la creazione di una politica fiscale orientata a garantire condizioni di stabilità e prevedibilità del gettito erariale, rafforzando la trasparenza tra Erario e contribuente. Sono previste diverse iniziative, tra cui una revisione biennale della *spending review* per accrescere la credibilità delle politiche fiscali e la pubblicazione annuale di un *report* sui debiti contratti dal Governo e rappresentati nel bilancio pubblico (garanzie finanziarie, accantonamenti, contratti di assicurazione). L'Hmrc, invece, organizzerà annualmente un evento per informare persone fisiche e giuridiche sui futuri cambiamenti in materia fiscale.

## Tassazione delle persone fisiche

I contribuenti residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto; mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito prodotto nel Regno Unito. Dal 2013, un soggetto passivo è qualificato

fiscalmente residente nel Regno Unito in base ad una serie di *test* che compongono lo *Statutory residence test* (Srt). In generale, un individuo è residente se, per un periodo d'imposta, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- (1) trascorre almeno 183 giorni in un anno fiscale nel Regno Unito;
- (2) la sola casa che ha si trova nel Regno Unito per almeno 91 giorni in un anno fiscale e vi soggiorna per almeno 30 giorni nel periodo d'imposta (oppure ha una casa all'estero ma vi ha soggiornato meno di 30 giorni in un periodo d'imposta);
- (3) lavora a tempo pieno nel Regno Unito per 365 giorni in un anno con contratto che prevede almeno 35 ore lavorative settimanali.

Un individuo non è residente invece se, per un periodo d'imposta, ricorre almeno una delle condizioni previste nell'*Automatic overseas test*. Se non si verifica nessuna delle condizioni previste nei *test* precedenti, si ricorre al *Ties test* o "*Test dei legami*" che prende in considerazione la permanenza nel territorio dello Stato per motivi legati alla presenza di familiari oppure per motivi di lavoro. I soggetti passivi residenti sono tassati sul totale dei redditi percepiti secondo un sistema progressivo e possono beneficiare di deduzioni, quali contributi erogati a favore di specifici enti caritatevoli con sede nel Regno Unito, e di una indennità di natura personale riconosciuta dall'ordinamento che, per il periodo d'imposta 2024/2025, è pari a una esenzione da imposta

<sup>1</sup> La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale - Fisco Oggi né l'Agenzia delle entrate.

# Rischio Paese

per il reddito imponibile sino a £ 12.570. Tuttavia, tale esenzione è prevista sino alla percezione di un reddito imponibile pari a £ 100.000 ed è, quindi, disposta la riduzione dell'esenzione, se il reddito imponibile è maggiore di £ 100.000. In particolare, l'agevolazione si riduce di £ 1 ogni £ 2 che superano il *plafond* di £ 100.000, sino ad annullarsi interamente al raggiungimento dell'imponibile pari a £ 123.140 ( $£12.570 \times 2 = £ 25.140$ ). Tuttavia, l'ordinamento garantisce delle agevolazioni di natura personale per i contribuenti nati prima del 6 aprile 1948.

L'imponibile è determinato cumulando tutti i redditi percepiti. Per il periodo di imposta in corso, decorrente dal 6 aprile 2024 al 5 aprile 2025, il sistema impositivo progressivo prevede i seguenti scaglioni di reddito a cui corrispondono le seguenti aliquote:

Inghilterra, Irlanda del Nord e Galles		
Imponibile	Aliquota	
Fino a £12.570	<i>Personal Allowance</i>	0%
£12.571 a £ 50.270	<i>Basic Rate</i>	20%
£50.271- £125.140	<i>Higher Rate</i>	40%
Oltre £125.140	<i>Additional Rate</i>	45%

Scozia		
Imponibile	Aliquota	
Fino a £ 12.570	<i>Personal Allowance</i>	0%
£ 12.571 - £ 14.876	<i>Starter Rate</i>	19%
£ 14.877 - £ 26.561	<i>Scottish Basic Rate</i>	20%
£ 26.562 - £ 43.662	<i>Intermediate Rate</i>	21%
£ 43.663 - £ 75.000	<i>Higher Rate</i>	42%
£ 75.001 - £ 125.140	<i>Advanced Rate</i>	45%
Oltre £125.140	<i>Top Rate</i>	48%

I *capital gains* sono tassati separatamente con la *Capital gains tax* che prevede l'esenzione da imposta per le plusvalenze fino a 3mila sterline dal 6 aprile 2024 e l'applicazione di una aliquota. L'*Autumn Budget 2024* ha incrementato gradualmente l'aliquota per i *capital gain* fino a 37.700 sterline dal 10% al 14% dal 6 aprile 2025 e dal 14% al 18% dal 6 aprile 2026, mentre per i *capital gain* superiori a 37.700 sterline l'aliquota è maggiorata dal 20% al 24%.

I dividendi originati nel Regno Unito sono tassati progressivamente.

Dividendi	Ritenuta	
Fino a £ 12.570	<i>Personal Allowance</i>	0%
£ 12.571 a £ 50.270	<i>Basic Rate</i>	8,75%
£ 50.271- £125.140	<i>Higher Rate</i>	33,75%
Oltre £ 125.140	<i>Additional Rate</i>	39,35%

Gli interessi e le *royalties*, percepiti da soggetti passivi residenti e non residenti, sono sottoposti alla ritenuta del 20%. È tuttavia prevista l'applicazione di aliquote più favorevoli, se lo Stato di residenza fiscale del percettore non residente ha siglato una convenzione contro le doppie imposizioni con il Regno Unito.

## Tassazione delle persone giuridiche

Una persona giuridica è considerata residente se è costituita nel Regno Unito, ovvero se ha la sede principale del *management* nel Regno Unito. Le società residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti e beneficiano di crediti d'imposta per le eventuali imposte assolte all'estero. Viceversa, i soggetti passivi non residenti e presenti con una stabile organizzazione sono tassati sul reddito realizzato nel territorio dello Stato e sono assoggettati alla *Corporation tax* per gli utili di periodo ivi maturati a fronte dello svolgimento di un'attività commerciale. Qualsiasi altra forma

# Rischio Paese

di reddito, invece, è assoggetta alla *UK income tax* con una aliquota pari a 20%.

Attualmente, l'aliquota ordinaria della *Corporation tax* è pari al 25%, se la società realizza un profitto maggiore di 250mila sterline, mentre una aliquota agevolata del 19% è prevista a favore di società che realizzano un profitto inferiore a 50.000 sterline. Per le società con profitti tra 50.000 e 250.000 sterline, col sistema del *Marginal relief* è possibile chiedere all'Agenzia delle entrate britannica un'aliquota ridotta. L'imponibile è determinato dal risultato di esercizio, rettificato in applicazione delle norme che regolano la disciplina fiscale e contabile. In genere, i costi connessi all'attività produttiva sono deducibili ai fini fiscali, purché debitamente documentati, come anche altre particolari spese, quali le donazioni a favore di enti caritatevoli. L'ordinamento riconosce dei crediti e delle specifiche agevolazioni a favore delle imprese, segnatamente crediti per ricerca e sviluppo e il regime agevolato del *Patent Box* che prevede l'applicazione di una aliquota del 10% sulla quota di imponibile collegata allo sfruttamento di brevetti. La perdita fiscale di periodo può essere riportata in avanti senza limiti temporali, mentre l'ordinamento dispone che il riporto all'indietro è previsto solo per un anno. Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2017, le perdite pregresse possono essere utilizzate in compensazione del reddito imponibile di periodo sino a concorrenza del 50% del reddito imponibile di periodo. I *capital gain* concorrono alla formazione dell'imponibile di periodo e i dividendi non subiscono alcuna ritenuta, mentre i redditi derivanti da interessi attivi e *royalties* sono assoggettati a una ritenuta del 20%. Tuttavia, se il percettore non è residente nel Regno Unito, possono essere applicate aliquote più favorevoli, se pattuite nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra lo Stato di residenza fiscale del percettore non residente e il Regno Unito.

## L'imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel Regno Unito nel 1973. Il soggetto passivo è

qualunque persona fisica e giuridica, residente nel territorio dello Stato, che esercita una attività commerciale e l'obbligo di registrazione ai fini IVA ricorre quando il volume di affari supera la soglia di 85mila sterline nei precedenti 12 mesi, ovvero prevede di superare tale soglia nei successivi 30 giorni; mentre la registrazione è volontaria, se non si supera il citato *plafond*. Viceversa, la registrazione non è obbligatoria per i soggetti passivi non residenti.

L'imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato e le importazioni. L'aliquota ordinaria è del 20% ed è prevista l'applicazione di una aliquota agevolata ridotta del 5% in specifici casi, come la somministrazione di energia e carburante per uso domestico e la cessione di specifici prodotti sanitari. L'ordinamento prevede che determinate operazioni siano assoggettate ad aliquota zero, come le cessioni di beni destinati alle esportazioni e le prestazioni di servizi fuori dal territorio nazionale, libri, riviste, farmaci prescritti dal medico, servizi di trasporto e abiti e scarpe per bambini. Inoltre, altre operazioni sono considerate esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quali servizi finanziari, assicurativi, postali, sanitari, formativi, nonché attività di gioco e scommesse. L'imposta proporzionale grava sul consumatore finale mediante un sistema di detrazione e rivalsa. Il soggetto passivo detrae l'imposta pagata sugli acquisti nell'esercizio di impresa dall'imposta addebitata a titolo di rivalsa in capo al consumatore finale. Il versamento all'Erario dell'imposta da parte del soggetto passivo è dovuto se l'IVA a debito sulle vendite è maggiore dell'IVA a credito sugli acquisti, mentre il soggetto passivo vanta un credito verso l'erario se l'IVA a credito sugli acquisti è maggiore dell'IVA a debito sulle vendite.

È altresì previsto il sistema di fatturazione elettronica, ma non è obbligatorio.

L'onere dichiarativo deve essere assolto trimestralmente e, per una maggiore facilità di verifica, è l'Amministrazione finanziaria che, all'atto di

registrazione, comunica i mesi in cui occorre inviare il modello di dichiarazione IVA. In particolare, la trasmissione e il pagamento devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e i periodi d'imposta sono definiti come segue:

- marzo, giugno, settembre e dicembre;
- febbraio, maggio, agosto e novembre;
- gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

### Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte

Il periodo di imposta per le persone fisiche decorre dal 6 aprile al 5 aprile dell'anno successivo. La maggior parte degli imponibili deriva da redditi assoggettati a ritenuta alla fonte (cioè, salari e risparmi) e, pertanto, il percettore non ha nessun ulteriore obbligo dichiarativo nei confronti dell'Erario, in quanto l'onere impositivo è assolto dal sostituto di imposta che applica la ritenuta.

I contribuenti con altri redditi, invece, devono assolvere all'onere di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi e del relativo pagamento dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, se la trasmissione avviene telematicamente, mentre la scadenza è il 31 ottobre, se si presenta il modello cartaceo.

La trasmissione della dichiarazione deve avvenire telematicamente e sono rare le circostanze in cui la presentazione è ammessa con modello cartaceo.

L'ordinamento prevede anche il pagamento di due acconti se i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte non superano almeno l'80% dell'imponibile totale del soggetto passivo e i versamenti devono avvenire entro il 31 gennaio del periodo d'imposta in corso e il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui il periodo d'imposta si riferisce. L'eventuale saldo del debito impositivo deve essere versato entro il termine di presentazione del modello.

Il periodo di imposta delle persone giuridiche decorre dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata telematicamente, corredata dal bilancio in formato iXBRL ed elaborata secondo il principio di autodeterminazione, entro 12 mesi dal termine del periodo di imposta di riferimento, e il pagamento del debito erariale deve avvenire entro 9 mesi e un giorno decorrenti dalla chiusura dell'esercizio.

In genere, l'esercizio sociale coincide con il periodo di imposta. Tuttavia, è possibile che l'esercizio sociale di una società non coincida con il periodo di imposta e, in tal caso, sarà necessario ripartire tra due periodi d'imposta gli utili di esercizio su cui determinare la base imponibile per calcolare il debito erariale. Ad esempio, se l'esercizio sociale inizia il 1° luglio 2024 e termina il 30 giugno 2025:

- i primi nove mesi (274 giorni) saranno di competenza del periodo di imposta 2024/2025 e la società dovrà determinare e versare l'imposta sui 274/365 del reddito imponibile con l'aliquota prevista per il periodo di imposta 2024/2025;
- i restanti tre mesi (91 giorni) saranno di competenza del periodo di imposta 2025/2026 e la società dovrà determinare e versare l'imposta sui 91/365 del reddito imponibile con l'aliquota prevista per il periodo di imposta 2025/2026.

Per le persone giuridiche non ivi fiscalmente residenti che devono corrispondere l'imposta su plusvalenze maturate per la cessione di beni immobiliari stabiliti sul territorio del Regno Unito, il periodo contabile è considerato essere di un solo giorno e sono applicate delle norme speciali che regolano la presentazione della dichiarazione e il pagamento della relativa imposta prevista per la specifica fattispecie in esame.

Inoltre, le società che registrano utili maggiori di £ 1,5 milioni sono qualificate come "grandi contribuenti" e hanno l'onere di corrispondere acconti trimestrali elaborati con il metodo previsionale e il primo versamento deve avvenire nel settimo mese del periodo di imposta in corso. Le

# Rischio Paese

società con un reddito maggiore di £ 20 milioni sono qualificate come “grandissimi contribuenti” e devono versare quattro acconti rispettivamente il terzo, sesto, nono e dodicesimo mese del periodo di imposta in corso.

Con particolare riferimento ai gruppi di imprese, l'ordinamento dispone che ogni entità giuridica deve provvedere a inoltrare autonomamente la propria dichiarazione dei redditi e ammette la possibilità di beneficiare della compensazione di imponibili di una società con le perdite fiscali di altra società del gruppo mediante uno specifico sistema di cessione fra le medesime, che può ricorrere solo in presenza di specifici requisiti di controllo partecipativo infragruppo (cioè la partecipazione pari almeno al 75% di una società nell'altra società del gruppo oppure il controllo partecipativo della società capogruppo pari almeno al 75% nelle due società che attivano fra di loro il sistema di cessione di perdite fiscali infragruppo con la finalità di compensare il reddito imponibile della cessionaria). Inoltre, le società che annualmente registrano un fatturato superiore a £ 200

milioni o hanno delle attività patrimoniali maggiori di £ 2 miliardi, hanno l'obbligo di comunicare all'Hmrc l'identità del *Senior Accounting Officer* il quale deve certificare ogni anno che i sistemi di gestionali della contabilità sono funzionali per elaborare una adeguata reportistica fiscale. Viceversa, l'ordinamento domestico prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa al dirigente preposto e alla società in carenza di un sistema adeguato. Infine, i grandi gruppi che devono redigere il *Country-by-Country reporting* hanno anche l'onere di pubblicare sul sito l'esposizione della propria pianificazione strategica nel Regno Unito.

## Relazioni internazionali

Il Regno Unito ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni con numerosi Stati, tra cui il nostro. La Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (firmata il 21 ottobre 1988 e ratificata con Legge n. 329 del 5 novembre 1990) è entrata in vigore il 31 dicembre 1990.

# Interpelli novembre

Selezione interpelli di novembre 2024 in materia di:

- Imposte dirette e ritenute a cura di Alessandro Furlan;
- Lavoratori all'estero a cura Simona Bonavitacola;
- IVA a cura di Nicola Galleani d'Agliano;
- Dogane a cura di Massimo Fabio;
- Transfer Pricing a cura di Ignazio La Candia.



Il testo integrale degli interpelli è disponibile in One FISCALE, Wolters Kluwer

## Risposta n. 236 del 29 novembre 2024<sup>1</sup>

**Cessioni intracomunitarie ex art. 41 del D.L. n. 331/1993 - mancato trasporto del bene in altro Stato membro - Trattamento sanzionatorio delle violazioni commesse ante 1° settembre 2024 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471**

L'art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato l'art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997, riducendo le sanzioni applicabili in caso di erronea applicazione dell'IVA alle cessioni intracomunitarie. In particolare, è stata introdotta una esimente nel caso in cui il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto ma non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Per espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, "Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".

Con riferimento alle cessioni effettuate in data antecedente il 1° settembre 2024 stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione e ricorrono le condizioni per applicare la sanzione il mancato trasporto dei beni in altro Stato membro rende la cessione irregolare sin dalla sua effettuazione, sicché resta applicabile la sanzione di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, vigente *ratione temporis*.

**Riferimenti:** art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.

## Risposta n. 229 del 27 novembre 2024<sup>2</sup>

**Trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2023 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense**

L'istante è un soggetto fiscalmente residente in Italia, unica erede di un cittadino italo-statunitense, residente negli Stati Uniti d'America per oltre quarant'anni e ivi deceduto nel 2021.

### Note:

<sup>1</sup> A cura di Nicola Galleani d'Agliano.

<sup>2</sup> A Cura di Simona Bonavitacola.

# Interpelli

Il *de cuius* al momento del decesso risultava essere titolare di un "conto pensionistico", a suo tempo alimentato dai versamenti di contributi da parte del *de cuius* e del datore di lavoro, nonché dal reinvestimento dei redditi maturati sugli investimenti effettuati dalla gestione del fondo stesso.

Nel 2023 l'istante ha ricevuto il pagamento della liquidazione a chiusura del fondo pensione. Tale importo non è stato assoggettato a ritenuta negli USA, in quanto considerato esente da imposte.

Ciò premesso l'istante chiede se l'importo percepito nel 2023 quale liquidazione del fondo:

- sia da assoggettare a tassazione, quale reddito di capitale, in base agli artt. 44 e 45 del T.U.I.R., con riferimento esclusivamente all'incremento del valore maturato dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione, con applicazione di imposta sostitutiva pari al 26%;

oppure

- debba essere qualificato come reddito di lavoro dipendente in capo al *de cuius*, in base all'art. 49 comma 2 del T.U.I.R., che equipara a redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere assegnati ad esse equiparati.

L'Agenzia delle entrate chiarisce:

- che l'art. 49, comma 2, del T.U.I.R. prevede che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere gli assegni ad esse equiparati; e

- che, in base all'art. 7, comma 3, del T.U.I.R. i redditi del *de cuius* imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti sulla base delle disposizioni previste per la categoria di appartenenza dei medesimi, devono essere tassati separatamente in capo agli eredi e ai legatari che li hanno percepiti (salvo il disposto dell'art. 17, comma 3).

L'Agenzia, inoltre, nel richiamare la risposta n. 5 dell'11 gennaio 2024, che a sua volta riporta alla circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, argomenta che le indennità *una tantum* erogate in ragione di versamento di contributi debbano essere ricomprese nell'ambito dell'operatività dell'art. 49, comma 2 del T.U.I.R.

Nel caso in esame l'Agenzia delle entrate conclude che, in linea con la citata prassi, l'importo percepito in unica soluzione nel 2023 dall'erede sia, dunque, da ricondurre alle pensioni di ogni genere e agli assegni ad esse equiparati, in base all'art. 49, comma 2 del T.U.I.R. e che la tassazione separata di cui all'art. 7, comma 3, del T.U.I.R. debba trovare applicazione sull'intero importo percepito.

**Riferimenti:** artt. 7, 44, 45 e 49 del D.P.R. n. 917/1986; circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 17 luglio 2020.

**Ultimi interpelli:** risposta n. 5 dell'11 gennaio 2024.

a cura di **FiscoOggi** Agenzia delle entrate (\*)

e di Studio Pavia e Ansaldo (\*\*)

## Francia

### Modifiche alla normativa in materia di controllo dell'immigrazione e miglioramento dei processi di integrazione

Il 26 gennaio 2024, in sede di recepimento dei principi espressi in sede giudiziale dal *Conseil constitutionnel*, è stata promulgata la *Loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration* (J.O. del 27 gennaio 2024), che si pone nel solco delle normative adottate in materia nel panorama internazionale che, in ragione di vari fattori, tra cui gli sviluppi demografici-economici e i cambiamenti climatici, sta vivendo un periodo di notevole pressione migratoria; tale situazione riguarda in particolare i Paesi dell'Unione Europea, inclusa la stessa Francia, dove le domande di asilo sono aumentate del 6,4% nel 2023, con 145.522 prime domande allo sportello unico, superando il livello raggiunto nel 2019.

Le principali novità introdotte dalla *Loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration* riguardano in particolare i profili di seguito segnalati.

In primo luogo, la legge interviene sull'organizzazione della regolarizzazione dei cittadini stranieri che lavorano in settori con personale insufficiente, senza necessità del consenso del datore di lavoro. Le misure introdotte a questo riguardo consentono l'ammissione eccezionale in Francia di cittadini stranieri con almeno dodici mesi di esperienza lavorativa retribuita, consecutiva o meno, negli ultimi ventiquattro mesi in un'occupazione con personale ridotto, tre anni di residenza abituale in Francia e nessun precedente penale.

Questo regime, applicabile fino al 31 dicembre 2026, risponde a tre obiettivi: (i) rafforzare il legame tra il fabbisogno di manodopera individuato in determinate professioni o aree geografiche e l'accesso alla residenza attraverso il lavoro; (ii) intensificare l'azione pubblica per prevenire e punire lo sfruttamento dei lavoratori senza permesso di lavoro; (iii) garantire l'autonomia dei cittadini stranieri (privi di documenti) nei confronti dei datori di lavoro, aprendo l'accesso alla residenza "di propria iniziativa".

In secondo luogo, la Legge interviene sull'integrazione attraverso l'introduzione di *standard* di conoscenza della lingua francese. Le misure introdotte a questo riguardo hanno come obiettivo quello di rafforzare l'integrazione dei cittadini stranieri residenti in Francia.

In precedenza, il raggiungimento di un certo livello di conoscenza della lingua non costituiva un requisito per ottenere un permesso di soggiorno pluriennale. Ora, i cittadini stranieri che richiedono il primo permesso di soggiorno

(\*) FiscoOggi per: Unione Europea.

(\*\*) Studio Pavia e Ansaldo. Hanno contribuito Cristina Di Stazio (Francia), Gianluca Disabato (Regno Unito) e Javier Vicente (Spagna), con il coordinamento di Meritxell Roca Ortega, Javier Vicente, Maria Rosaria Raspanti e Chiara Cattadori.

## Dall'Estero

pluriennale dovranno dimostrare di possedere una conoscenza minima della lingua francese (livello A2) nel quadro di un apposito accordo di integrazione. La legge, inoltre, subordina la richiesta per il primo rilascio del permesso di soggiorno e per la naturalizzazione al raggiungimento rispettivamente dei livelli B1 e B2. Sono inoltre stati rafforzati gli obblighi dei datori di lavoro in materia di formazione al francese dei propri impiegati stranieri.

La formazione linguistica fornita nell'ambito dell'accordo di integrazione è stata aumentata dal 2018 per migliorare la padronanza del francese (100, 200, 400 o 600 ore finalizzate al livello A1 del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER), 100 ore finalizzate al livello A2 e 100 ore finalizzate al livello B1) e per sviluppare la formazione linguistica a fini professionali (formazione *pre-qualificante* e *qualificante* per l'ingresso nel mondo del lavoro).

Inoltre, la legge è intervenuta a garanzia del diritto di asilo attraverso una riforma strutturale dell'organizzazione amministrativa.

Le misure a tale riguardo introdotte interessano, per prima cosa, la creazione di centri regionali "France Asylum", destinati a sostituire gli sportelli unici per i richiedenti asilo, includendo, accanto ai servizi delle prefetture e dell'OFII (*Office Français de l'Immigration et de l'Intégration*), la presenza di agenti dell'OFPRA (*Office français de protection des réfugiés et apatrides*) al fine di consentire ai richiedenti asilo di accelerare, con il supporto dei predetti Uffici, le procedure per la presentazione di una domanda di asilo.

Le misure interessano inoltre la creazione di sezioni regionali della *Cour nationale du droit d'asile*, per riformare il Tribunale con sede a Montreuil e avvicinarlo alle persone soggette alla sua giurisdizione, sulla base dell'attuale rete di Corti d'appello amministrative, nonché l'intervento sulla Corte nazionale per il diritto d'asilo, prevedendo per la stessa una composizione, di base, monocratica, pur mantenendo la possibilità di deferire i casi complessi a un Collegio.

## Regno Unito

### **Abolizione del regime Res Non Dom**

È ormai prossima la data del 6 aprile 2025 dalla quale, salvo proroghe o modifiche da parte del governo UK, non sarà più possibile applicare il regime fiscale di vantaggio dei c.d. *Res Non Dom*.

Tale regime permetteva alle persone fisiche residenti nel Regno Unito ma che erano domiciliate in altri Paesi, di esentare ai fini fiscali i redditi di fonte estera che non fossero confluiti su un conto corrente in UK. Altra agevolazione era la non applicazione dell'imposta di successione su tutti i beni situati al di fuori del Regno Unito.

Pertanto, i soggetti beneficiari, a partire dal 6 aprile 2025 saranno equiparati, ai fini fiscali, ai soggetti residenti e domiciliati in UK. Tale qualificazione comporta la tassazione nel Regno Unito dei redditi ovunque prodotti (*world-wide principle*).

Per rendere meno gravosa l'abolizione di tale regime di vantaggio, viene previsto un regime transitorio che prevede per tali soggetti, i quali già beneficiavano del *Res Non Dom*:

- la tassazione solamente del 50% dei redditi prodotti all'estero (ad esclusione dei *capital gain*) per il primo anno (6 aprile 2025 - 5 aprile 2026);
- una tassazione sostitutiva con aliquota agevolata del 12% per quei redditi prodotti all'estero prima del 6 aprile 2025 e che verranno trasferiti su un conto corrente UK prima del 6 aprile 2027.

In sostituzione a tale regime agevolativo, che per moltissimi anni ha attratto in UK numerosi HNWI (*high net worth individuals*) tra cui molti *top manager* di società multinazionali, verrà probabilmente sostituito da un nuovo regime agevolativo ma non altrettanto attrattivo.

Tale regime sostitutivo potrà essere applicato da quegli individui che trasferiranno la propria residenza in UK a partire dal 6 aprile 2025 e che nei precedenti 10 anni non siano mai stati fiscalmente residenti in UK.

Tali soggetti potranno beneficiare di una esenzione fiscale per i redditi di fonte estera per un massimo di quattro anni.

A seguito di tali modifiche normative, i soggetti HNWI che beneficiavano del regime dei *Res Non Dom*, saranno portati a valutare il trasferimento della propria residenza verso altri Paesi con regimi più attrattivi tra i quali sicuramente rientra l'Italia con il regime dei c.d. *Neo Residenti*.

## Spagna

### **Nuovi obblighi di registrazione documentale e comunicazione delle informazioni per le persone fisiche o giuridiche**

A partire dal 2 dicembre 2024, in Spagna sono entrati in vigore nuovi obblighi di registrazione documentale e comunicazione delle informazioni per le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di ospitalità e noleggio di veicoli a motore senza conducente, come previsto dal *Real Decreto* n. 933/2021, del 26 ottobre (il *Real Decreto*).

Sono attività di ospitalità quelle che, svolte in modo professionale o meno, hanno lo scopo di offrire, in cambio di un corrispettivo, compenso o remunerazione, una stanza o uno spazio per il pernottamento, con o senza altri servizi complementari. Tra queste rientrano strutture commerciali aperte al pubblico, come hotel, ostelli e agriturismi, oltre a campeggi, aree di sosta per camper, appartamenti, *bungalow* e altri alloggi simili di natura turistica. Inoltre, sono considerate attività di ospitalità anche i servizi offerti dagli operatori turistici che agiscono come intermediari tra le imprese di ospitalità e i consumatori, nonché le piattaforme digitali che, a titolo oneroso o gratuito, facilitano l'accesso a tali servizi tramite internet, a condizione che siano effettuati in Spagna, indipendentemente dal fatto che le piattaforme forniscano direttamente il servizio o si limitino a mediare la transazione.

Sono invece attività di noleggio di veicoli a motore senza conducente quelle esercitate con l'obiettivo di consentirne l'utilizzo da parte di terzi per un periodo determinato e dietro corrispettivo, compenso o prezzo concordato.

## Dall'Estero

Rientrano in questa categoria le aziende specializzate nel noleggio di veicoli, gli operatori turistici che offrono servizi di intermediazione tra le aziende di noleggio veicoli e i consumatori, e le piattaforme digitali che, a titolo oneroso o gratuito, intermediano questi servizi tramite internet, purché operino in Spagna. Non rientrano in questa categoria il noleggio di auto-taxi e, in generale, il noleggio di veicoli con conducente.

Il *Real Decreto* stabilisce che i titolari delle attività indicate nei due paragrafi precedenti devono raccogliere i dati degli utenti per la loro registrazione e comunicazione. Gli utenti maggiori di 14 anni devono firmare i moduli di registrazione o i fogli di servizio, a seconda del tipo di attività, mentre i dati relativi ai minori devono essere forniti dagli accompagnatori adulti. Le strutture sono tenute a garantire l'esattezza dei dati, che devono corrispondere ai documenti di identificazione presentati dagli utenti.

I dati richiesti, elencati negli Allegati I e II del *Real Decreto*, devono essere conservati in un registro informatico per tre anni dalla conclusione del servizio. Tuttavia, le attività di ospitalità non professionali sono esentate dall'obbligo di registrazione e conservazione, ma devono comunque adempiere agli obblighi di comunicazione delle informazioni stabiliti.

Prima di avviare le loro attività, i soggetti obbligati devono comunicare alle autorità competenti alcune informazioni relative alla propria attività. Inoltre, devono inviare tempestivamente, e comunque entro 24 ore, i dati relativi agli utenti, sia al momento della prenotazione o cancellazione, sia all'inizio del servizio. Tali comunicazioni devono essere effettuate per via telematica, fatta eccezione per le attività di ospitalità non professionali, che possono utilizzare altri mezzi previsti.

Gli Allegati I e II del *Real Decreto* specificano i dati che devono essere comunicati. Per le attività di ospitalità, sono richieste informazioni sull'impresa locatrice, come nome, ragione sociale, codice fiscale, sede e contatti, nonché dati relativi alla struttura ricettiva, come indirizzo e tipologia. Devono essere fornite anche le informazioni personali dei viaggiatori, inclusi i dati di contatto e i legami di parentela per i minori, nonché i dettagli sulla transazione, come le date di arrivo e partenza, le caratteristiche dell'alloggio e le modalità di pagamento. Per il noleggio di veicoli, i dati richiesti riguardano sia il locatore che il locatario, comprese le informazioni personali e di contatto, i conducenti principali, con i dettagli sulla patente di guida, e informazioni relative alla transazione, tra cui il contratto, le date e le caratteristiche del veicolo.

Si tenga presente che la mancanza di registri documentali o l'omissione delle comunicazioni obbligatorie è considerata un'infrazione grave, punibile con una sanzione pecuniaria da 601 a 30.000 euro, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie come la sospensione temporanea di licenze, autorizzazioni o permessi, o la chiusura di strutture ricettive o locali. Le irregolarità o carenze nella compilazione dei registri o la comunicazione tardiva delle informazioni obbligatorie, invece, sono considerate infrazioni lievi, punibili con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro.

## Unione Europea

### On line il portale web sulle novità IVA per le PMI

La Commissione europea ha inaugurato il nuovo portale *web* dedicato a quelle imprese che, per l'anno in arrivo, potranno usufruire del regime agevolato sull'IVA.

Da gennaio 2025, infatti, nuove regole europee consentiranno alle piccole e medie imprese di vendere beni e servizi in regime di esenzione IVA e di beneficiare di una riduzione degli oneri amministrativi connessi all'Imposta sul valore aggiunto. Queste e molte altre informazioni sono disponibili sul portale targato UE, che servirà agli operatori del settore ad orientarsi tra le opportunità offerte dal nuovo regime comune sull'IVA. I contenuti sono riportati con il linguaggio semplice e asciutto, facilmente accessibile anche a chi non ha familiarità con la materia tributaria. Per agevolare la consultazione dei testi, è possibile selezionare la lingua preferita tra le 24 a disposizione, dall'inglese al maltese.

Dal prossimo primo gennaio partirà la nuova disciplina UE sull'IVA per le piccole e medie imprese, che prevede nuove agevolazioni. Una prima novità riguarda la possibilità (non l'obbligo) per gli Stati dell'Unione di adottare un regime di franchigia IVA (regime forfettario) in favore delle PMI stabilite all'interno dei loro confini e con un fatturato annuo sotto una soglia liberamente determinata da ciascun Paese (comunque non superiore a 85mila euro). Per aderire a questo regime le imprese interessate dovranno necessariamente presentare un'apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria dello Stato in cui l'imposta è dovuta e ricevere la relativa ammissione al regime speciale.

La seconda novità riguarda, invece, le piccole imprese stabilite in uno Stato membro, che operano anche in altri Stati membri, nei quali sono tenute al pagamento dell'IVA per le operazioni ivi realizzate. In questo caso, i soggetti in questione, aderendo al regime speciale, saranno sempre esenti dall'IVA nei Paesi in cui operano, allo stesso modo in cui lo sono le imprese lì stabilite che godono di un regime di franchigia. Questo regime, definito "transfrontaliero", punta in particolare ad eliminare un'evidente disparità di trattamento tra imprese che hanno sede in uno Stato membro e le piccole imprese europee che lì operano senza esservi stabilite. In questo caso, le imprese non stabilite, che decidono di aderire al regime speciale europeo, potranno beneficiare dell'esenzione dall'imposta per le operazioni IVA comunitarie, con un conseguente snellimento degli oneri amministrativi collegati. Inoltre, per aderire al regime di esenzione sarà sufficiente un'unica registrazione presso il Paese di stabilimento, il quale assegnerà un singolo numero identificativo "EX" che sarà utilizzato in tutti gli Stati membri in cui l'impresa beneficia dell'esenzione IVA. Dunque, nel portale europeo dedicato, è possibile trovare una prima sezione denominata "Regime per le PMI" relativa, appunto, ai due regimi europei IVA: quello domestico e facoltativo, che riguarda le imprese stabilite in un solo Stato membro, con fatturato massimo di 85mila euro, e quello riservato alle imprese transfrontaliere, presenti in più Stati membri e con volume d'affari al di

## Dall'Estero

---

sotto della soglia europea di 100mila euro (o comunque al di sotto della soglia nazionale prevista dallo Stato membro in cui si chiede di essere ammessi all'esenzione). Queste ultime, in particolare, potranno decidere se applicare le norme speciali solo negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento, oppure congiuntamente, in questo e negli altri. L'adesione al regime speciale è sempre facoltativa per le PMI e in questa sezione del portale è possibile valutare chiaramente la sua convenienza, tenendo comunque conto della legislazione nazionale di applicazione. Ancora, nel nuovo spazio *web* è disponibile un simulatore IVA (*Simulator*) per valutare l'applicazione del regime speciale e un punto di accesso dedicato alle Amministrazioni degli Stati membri. Nella sezione "Legislazione", invece, è possibile trovare le norme europee che disciplinano il regime speciale e, in particolare, i testi della Direttiva UE 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022.

Per l'applicazione delle nuove regole IVA, gli Stati membri sono chiamati ad adottare negli ordinamenti nazionali le relative disposizioni di recepimento che, successivamente, verranno raccolte in una apposita sezione del portale ("Norme nazionali in materia di IVA").

**Direzione scientifica**

Marco Piazza e Carlo Garbarino

**Comitato scientifico**

**Simona Bonavitacola** - Redditi di lavoro autonomo e dipendente

**Giulio Cainelli** - Rischio paese

**Antonio Della Carità** - Fiscalità finanziaria

**Antonio Di Meo** - Pagamenti internazionali

**Massimo Fabio** - Dogane e territorio

**Maurizio Favaro** - Trasporti internazionali

**Alessandro Furlan** - Norme antiabuso

**Massimo Gabelli** - Procedure

**Nicola Galleani** - Scambi internazionali di merci e di servizi

**Massimo Giaconia** - Tassazione dei redditi

**Vartui Kurkdjian** - Contratti internazionali

**Ignazio La Candia** - Fiscalità finanziaria

**Duilio Liburdi** - Accertamento e contenzioso - Dichiarazioni dei redditi

**Massimo Longhi** - Antiriciclaggio

**Giovanni Rolle** - Convenzioni contro le doppie imposizioni

**Studio Pavia e Ansaldo** - Dall'estero

**Piergiorgio Valente** - Transfer pricing

**Antonio Veneruso** - Fiscalità finanziaria

**Giuseppe Zizzo** - Operazioni straordinarie

**Editrice**

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Bisceglie, n. 66, 20152, Milano (MI)  
www.ipsoa.it

**Indirizzo internet**

La rivista è consultabile on-line all'indirizzo  
www.edicolaprofessionale.com

**Direttore responsabile**

Giulietta Lemmi

**Fotocomposizione**

Integra Software Services Pvt. Ltd.

**Redazione**

Paola Boniardi Anna Marazzi

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
telefono (02) 82476.338-82476.779

e-mail: rivista.fiscalitaecommerciointernazionale@wki.it

**Amministrazione**

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
telefono (02) 824761

Iscrizione al Tribunale di Milano n. 8 del 4 gennaio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

**Pubblicità**



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com  
www.wolterskluwer.it

Via Bisceglie, n. 66,  
20152 Milano (MI), Italia

**ABBONAMENTI**

Gli abbonamenti hanno durata annuale, rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore. Servizio Clienti: tel. 02 824761

e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

**ITALIA - ESTERO**

abbonamento annuale: € 320,00 + IVA (solo per l'Italia)

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Versare l'importo con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA sul conto IBAN: IT61M030693368410000002208 intestato a Wolters Kluwer Italia Srl oppure

Versare l'importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione Incassi Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento

**DISTRIBUZIONE**

Vendita esclusiva per abbonamento

Egregio abbonato,  
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita. Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Bisceglie, n. 66, 20152, Milano (MI).

IPSOA **Guide Operative**

# LA TRANSAZIONE FISCALE

**Giulio Andreani, Angelo Tubelli**

La guida per elaborare o esaminare una proposta di transazione fiscale.

**Aggiornato con terzo Decreto correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. n. 136/2024).**





# IPSOA **Riforma fiscale**

Direzione scientifica di **Gianfranco Ferranti**

Le **nuove guide** per affrontare le **questioni interpretative e applicative** su tutti i temi della riforma:

- Accertamento
- Adempimento collaborativo
- Concordato preventivo biennale
- Contenzioso
- Fiscalità internazionale
- IRES
- IRPEF
- IVA
- Riscossione
- Sanzioni
- Semplificazione degli adempimenti
- Statuto del contribuente
- Tributi indiretti e locali

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX